SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE DEI CONTI

DECRETO 27 dicembre 2010.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2011.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art.4;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto presidenziale n. 60 del 30 novembre 2001 con il quale sono stati approvati i nuovi modelli dello schema del bilancio di previsione e del conto finanziario della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 24 del già citato regolamento di autonomia finanziaria;

Visto il decreto presidenziale n. 31 del 23 dicembre 2005 con il quale sono state disposte alcune modifiche allo schema di bilancio;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti di cui alla Deliberazione delle Sezioni Riunite in data 26 gennaio 2010;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2011, predisposto dal Servizio del bilancio sulla base delle indicazioni del Segretario generale, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad Euro 316.526.871 in termini di competenza;

Vista la legge di stabilità 2011, n. 220 del 13 dicembre 2010;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, contenente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 9 dicembre 2010, nella quale viene espresso parere favorevole in ordine alle previsioni di bilancio formulate per l'esercizio finanziario 2011;

Sentito il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 14-15 dicembre 2010;

Sentito il Consiglio di amministrazione nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

È approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2011, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il presidente: GIAMPAOLINO

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Nota illustrativa

PREMESSA.

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2011 è predisposto secondo i criteri già adottati negli ultimi anni; le entrate sono classificate in categorie a seconda della loro provenienza e le spese sono ripartite tra le Unità previsionali di base.

Le unità previsionali di base, in numero pari a quello dei centri di responsabilità, sono articolate in quattro livelli. Il primo comprende le spese complessive relative alla U.P.B. di riferimento; il secondo, i titoli che distinguono la spesa corrente da quella in conto capitale; il terzo, le spese considerate per grandi aggregati (ad es. funzionamento, suddiviso a sua volta in spese per il personale e spese per l'acquisizione di beni e servizi); il quarto livello, che individua l'Ufficio che gestisce o è destinatario delle risorse ovvero la natura economica (o finalità) della spesa.

Tutte le risorse finanziarie sono coerentemente allocate in relazione agli obiettivi che si vogliono conseguire ed in base ad una accorta pianificazione effettuata all'interno di ogni Unità previsionale di base.

Le risorse finanziarie sono indicate, inoltre, in un quadro riassuntivo, dove compaiono aggregate per funzioni obiettivo di primo e di secondo livello.

Il bilancio prevede tre centri di responsabilità amministrativa, cui fanno capo altrettante UU.PP.BB.: Segretariato generale, Servizio per gli Affari generali e Servizio per la gestione delle Risorse umane e per la Formazione.

Le spese per il funzionamento degli Organi di governo dell'Istituto e le spese per il personale di magistratura fanno capo all'U.P.B. 1, denominata Segretariato generale, mentre quelle relative al personale amministrativo sono previste nell'U.P.B. 3 - Servizio per la gestione delle Risorse umane e per la Formazione; l'U.P.B. 2 - Servizio Affari generali - comprende le spese di funzionamento degli Uffici centrali, con esclusione di alcune spese assegnate, in ragione della loro specificità, al centro di responsabilità del Segretariato generale. Il Servizio degli Affari generali provvede, inoltre, previo decreto di approvazione del Segretario generale, all'assegnazione delle risorse ai Funzionari delegati per il funzionamento degli Uffici regionali.

Il Segretario generale è il vertice dell'organizzazione amministrativa ed è titolare delle funzioni elencate all'art. 6 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Deliberazione n. 1/DEL/2010).

Ancora per l'esercizio finanziario 2011, dunque, si è ritenuto di mantenere inalterata la struttura del bilancio preventivo.

Vi è, comunque, la necessità di armonizzare, in tempi brevi, il vigente Regolamento di autonomia finanziaria della Corte con riguardo tanto alla nuova struttura organizzativa della Corte e all'introduzione della contabilità economica, quanto ai recenti interventi legislativi in materia contabile e finanziaria e, in primo luogo, alle disposizioni della legge n. 196/2009.

Nel disegno di legge n. 3779/AC, presentato alla Camera dei deputati il 15 ottobre c.a., sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2011 (ai sensi della legge n. 196/2009), due capitoli in relazione al fabbisogno occorrente al funzionamento della Corte dei conti. Il cap. 2160, che mantiene la denominazione di «Spese di funzionamento della Corte dei conti» (4.1.1) (1.1.1), con uno stanziamento di € 50.000.000 ed un nuovo capitolo 2162, denominato «Spese di natura obbligatoria della Corte dei conti» (4.1.1) (1.1.1), con uno stanziamento di € 244.202.392.

Lo stanziamento complessivo per il funzionamento della Corte dei conti, per l'anno 2011, è determinato, quindi, in complessivi € 294.202.392, comprensivo del finanziamento disposto dall'art. 11 della legge n. 15/2009 di € 5.000.000, finalizzato al potenziamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti. È, pertanto, sulla base di tale assegnazione, indicata al cap. 110 delle «entrate» del bilancio dell'Istituto, che sono state formulate le conseguenti previsioni per l'esercizio finanziario 2011.

Nella sua impostazione lo schema di bilancio non si discosta dalla linea d'indirizzo strategica seguita dalla Corte dei conti negli ultimi anni - in ossequio ai principi fissati dalle leggi finanziarie via, via succedutesi - diretta al contenimento della spesa e all'oculata iscrizione in bilancio delle risorse disponibili.

A tal proposito, si rappresenta che il finanziamento assegnato alla Corte, per l'esercizio 2011, risulta inferiore di € 6.000.000 rispetto allo stanziamento del fondo di funzionamento dell'anno precedente e che tale riduzione è stata effettuata dal competente ufficio del Ministero dell'economia e finanze proprio con riferimento a quella quantificazione che, nella richiesta di finanziamento avanzata dalla Corte, riguardava le spese non obbligatorie (oggi definite rimodulabili).

È, poi, in linea generale, da porre in evidenza come i responsabili dei centri di spesa delle varie U.P.B. abbiano presentato richieste di fondi che superano i 307 milioni di euro; considerato che tra tali richieste quelle relative a spese di carattere obbligatorio, come sopra riferito, incidono per circa l'82% sulle entrate complessive previste per il 2011, per i restanti capitoli, relativi a spese non obbligatorie, rimane disponibile un 18% scarso di risorse finanziarie.

Si ribadisce, comunque, che, anche nella programmazione delle spese per l'esercizio 2011, una particolare e rigorosa attenzione è stata adottata nel mantenere invariate, quanto più possibile, le riduzioni operate negli anni precedenti a carico di quei capitoli destinati alle spese da comprimere, come individuate dalle direttive politiche rivolte al risanamento dei conti pubblici e finalizzate ad una futura stabilità finanziaria del Paese, pur con alcune eccezioni di cui si dirà nel prosieguo.

Complessivamente, gli stanziamenti su capitoli relativi alle spese definite rimodulabili ai sensi della legge n. 196/2009, assommano a complessivi € 53.942.000. È doveroso precisare che tale importo è comprensivo delle spese per investimento, pari ad € 14.537.000, delle quali poco più di 10.000.000 di euro destinati al potenziamento dell'informatica di servizio.

In sintesi, le spese per il personale magistratuale, dirigenziale ed amministrativo, si attesteranno a circa il 76% del totale previsto in bilancio. Il 12 % circa delle risorse è destinato all'acquisizione di beni e servizi e intorno al 6% ciascuno si attestano le spese per gli oneri comuni e quelle in c/capitale.

Previsioni di bilancio per l'esercizio 2011.

A) Entrate.

Le entrate di cui potrà disporre l'Istituto - parte I del bilancio di previsione - per l'esercizio finanziario 2011 sono nel complesso, previste in € 316.526.871.

Dello stanziamento sul cap. 110 (Fondo per il funzionamento), incrementato con le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, s'è già detto nella Premessa di questa relazione e a essa si fa, pertanto, rinvio.

Per quanto riguarda il capitolo 120, va precisato che le entrate che confluiscono in questo capitolo sono di entità minima e riguardano versamenti effettuati da terzi sul c/c postale intestato al MEF - Entrate eventuali della Corte dei conti (importi da trasferire su richiesta al c/c di tesoreria).

In relazione al capitolo 122, si indica l'importo aggiornato a seguito dell'adeguamento del canone di locazione in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.

Altri capitoli sono presenti soltanto «per memoria» o perché non hanno generato, fino ad ora, proventi o per consentire di accertare la continuità delle previsioni 2011 rispetto a quelle degli anni precedenti. In questo ultimo caso rientra il capitolo 124 - Finanziamento proveniente dalla Commissione Europea - OLAF, che solo nell'anno 2009 era stato alimentato dal cofinanziamento del progetto denominato «Hercule ADV PAY OLAF/2009».

Il capitolo 125 è proposto con il medesimo stanziamento dell'anno precedente in considerazione del numero dei consiglieri regionali attualmente nominati presso i Collegi delle Sezioni regionali di controllo.

Al capitolo 126, al quale affluiscono le entrate derivanti dal versamento del 50% dei compensi dovuti ai componenti di Collegi arbitrali o Commissioni di collaudo (già operanti in virtù della precedente normativa di settore), in applicazione del comma 9, dell'art. 61, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è previsto uno stanziamento di € 50.000, del tutto indicativo poiché detta entrata è subordinata: *a)* alla ultimazione dei lavori da parte dei Collegi o delle Commissioni in questione; *b)* all'avvenuto versamento al bilancio dello Stato della quota parte dei compensi dovuti ai dipendenti pubblici; *c)* alla corrispondente riassegnazione delle quote alle singole amministrazioni di appartenenza.

Per quanto riguarda il capitolo 130, l'avanzo presunto dell'esercizio precedente è stato determinato in € 19.000.000. La previsione è formulata tenendo conto anche dell'ammontare raggiunto dal fondo di riserva, iscritto al capitolo 602 del bilancio di previsione assestato per l'anno 2010. La consistenza di tale fondo, infatti, si è incrementata per il confluire (ai sensi dell'art. 3, comma 9 Reg. aut. fin.) dell'importo dell'avanzo realizzato nella gestione finanziaria 2009 e della somma delle riduzioni operate sui tre capitoli di stipendio ed oneri riflessi del personale di magistratura, per un totale di € 7.000.000. Queste riduzioni sono state conseguenti alle numerose richieste di collocamento a riposo presentate dal personale di magistratura a seguito dell'emanazione del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Pertanto, i predetti importi, considerando che la manovra in assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2010 è stata disposta nel mese di novembre, andranno inevitabilmente ad aggiungersi alle economie di gestione di fine esercizio che contribuiranno, per l'appunto, alla formazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio.

B) Spese.

Le risorse finanziarie del bilancio di previsione 2011, sono ripartite tra le varie unità previsionali di base in relazione alle richieste di stanziamento dei fondi proposte dai dirigenti responsabili dei centri di spesa. Le proposte trovano completa copertura nell'importo complessivo delle entrate che si presume affluiranno nell'anno 2011 come sopra descritto.

Si riportano, di seguito, i dati più significativi, seguendo la classificazione delle U.P.B. ed i rispettivi codici numerici.

1. Segretariato Generale.

Complessivamente al centro di responsabilità n. 1, sono assegnati € 153.592.995 (pari al 48,52% dell'intero stanziamento previsto nel bilancio 2011).

Su alcuni capitoli appartenenti a questa U.P.B. sono effettuate riduzioni, altri capitoli si presentano, invece, con previsioni in aumento rispetto all'anno precedente, ma, in entrambi i casi, le variazioni sono di entità molto contenuta, salvo poche eccezioni. Complessivamente all' U.P.B. 1, per l'anno 2011, sono assegnate minori risorse, rispetto a quelle delle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2010, pari ad una riduzione del 5,4%.

In relazione al capitolo 101, dove è imputata la spesa inerente la diretta collaborazione al Presidente, si fa presente che lo stanziamento sul predetto capitolo è stato riallineato all'importo dell'anno 2009.

La diminuzione di risorse iscritte ai capitoli 201, 202 e 203 è conseguente al saldo, di segno opposto, dei minori oneri risultanti dalle unità di personale collocate a riposo nel 2010 (n. 71) e dell'incremento di spesa per l'immissione in ruolo di n. 40 neoreferendari, il cui concorso

è in fase di espletamento. È, comunque, da considerare come il numero dei magistrati che hanno richiesto il collocamento in quiescenza è aumentato notevolmente dopo l'emanazione del D.L. n. 78/2010, tanto che gli stanziamenti previsti sui predetti capitoli sono stati corrispondentemente diminuiti sia nel corso del 2010, sia nelle previsioni per il 2011.

Riguardo al capitolo 213, destinato al rimborso spese di «missione» del personale di magistratura, si rappresenta che lo stanziamento presenta un lieve incremento rispetto a quello dell'anno precedente, in quanto l'assunzione dei nuovi magistrati che, come prassi, saranno assegnati agli uffici delle sedi regionali, comporterà un aumento di tali spese.

Le risorse assegnate in corrispondenza del cap. 421, destinate all'organizzazione di convegni, congressi, mostre ecc., sono anch'esse in aumento per consentire all'amministrazione di partecipare, come programmato, al FORUM P.A. che ogni anno viene allestito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta, peraltro, di iniziativa strettamente connessa all'attività istituzionale della Corte, perché finalizzata ad accrescere, presso la collettività e la stessa pubblica amministrazione, l'informazione sulla missione affidata all'Istituto.

Il capitolo 423, destinato alle spese per il Seminario di formazione permanente, è stato congruamente adeguato considerando che con le deliberazioni numeri 116 e 117 del 2010 il Consiglio di Presidenza ha trasferito al Seminario le competenze in materia di formazione del personale di magistratura, anche per le materie inerenti la giurisdizione, a partire dall'anno 2011.

Per quanto riguarda i capitoli gestiti dall'URSIA 437 e 700, che presentano finanziamenti in aumento rispetto all'anno 2010, si ricorda che, relativamente al capitolo in conto capitale (sul quale incide, per Euro 1.500.000, una quota parte del finanziamento di 5.000.000 previsto dall'art.11 della legge n. 15/2009), durante l'anno 2010, sono state poste in essere iniziative, da potenziare nel corso del 2011, sia per quanto riguarda le materie del controllo, sia per le materie della giurisdizione, tra le principali si menzionano: servizio gestione rendiconti MAE; acquisizione rendiconti enti locali; controllo rendiconti; servizio anagrafi centralizzate; sportello telematico URP e ricerca di sentenze per materia.

Relativamente alla spesa corrente in materia d'informatica che comprende, oltre alle spese imputabili al cap. 437 sopra indicato, anche le spese degli altri capitoli iscritti alla U.P.B. 2, ma gestiti sempre dall'URSIA (capitoli 467 - 477 e 487), la previsione tiene conto della conduzione ordinaria, della manutenzione e degli aggiornamenti relativi ai sistemi informativi ed ai servizi già in esercizio comprendenti anche tutti quelli utilizzati dall'amministrazione attiva relativi alla gestione del personale e quelli di ausilio alle attività istituzionali.

In relazione allo stanziamento del capitolo 600 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.), si fa presente che l'aumento è stato determinato in considerazione dei contenziosi attualmente in atto, proposti dal personale di magistratura, sia in servizio che in quiescenza.

Fa parte della U.P.B. 1 anche il capitolo 602, denominato «Fondo di riserva», nel quale viene allocata la somma di € 19.261.495. L'importo, sostanzialmente, rispecchia quello indicato al cap. 130 dell'entrate, corrispondente all'avanzo presunto dell'esercizio di cui si è già detto in precedenza.

2. Servizio Affari Generali.

Alla U.P.B. n. 2, intestata al Servizio Affari generali, sono assegnate, complessivamente, risorse finanziarie per € 36.164.000, pari all'11,43% del budget totale. Complessivamente a questa U.P.B., per l'anno 2011, sono assegnate minori risorse di quante stanziate nelle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2010 pari ad una diminuzione del 5,4%.

Pur tuttavia, sul capitolo 443 (Spese di funzionamento degli uffici centrali) lo stanziamento è proposto in aumento. L'incremento della spesa è da imputare, soprattutto, a esigenze indifferibili quali l'onere per il trasloco degli uffici di controllo, dalla sede di via Talli alla riqualificata sede di l.go D. Morosini, 1, previsto entro l'anno 2011 e, inoltre, il costo di trasporti e facchinaggio interno ed esterno conseguenti anche ad una diversa distribuzione di spazi agli Uffici ubicati a Via Baiamonti, 25. Per il restante fabbisogno lo stanziamento è invariato rispetto a quello degli anni precedenti che, si ricorda, era stato, nell'ultimo triennio, costantemente diminuito.

La riduzione del capitolo 446 (spese telefoniche) è conseguente alle disposizioni di contenimento della spesa, emanate negli anni precedenti, che hanno ridotto l'uso delle linee esterne della telefonia fissa e limitato l'utilizzo della telefonia mobile; interventi che, unitamente ad altre misure di carattere strutturale, hanno permesso di riportare lo stanziamento al livello del 2009.

Un limitato incremento si è reso necessario sul capitolo 450 (spese automobilistiche), per fronteggiare l'onere del nuovo contratto triennale di noleggio delle autovetture e degli automezzi e per l'aumento dei costi di carburante.

I capitoli indicati nell'U.P.B 2. destinati agli «Uffici centrali», sia in conto/competenza, sia in conto/capitale, sono finalizzati alla copertura delle spese di funzionamento delle strutture aventi sede in Roma.

Inoltre, nella medesima U.P.B. sono allocate le spese per l'acquisizione di beni e servizi, rispettivamente, per le Sezioni di controllo regionali, per le Sezioni Giurisdizionali regionali e per le Procure regionali. A tal proposito si rileva che in tali articolazioni sono presenti anche i tre capitoli destinati alla gestione dei sistemi informativi automatizzati (467 - 477 - 487) che vengono gestiti direttamente dall'URSIA, di cui si è già detto in precedenza, per un totale di € 9.000.000. Pertanto, l'assegnazione che il Servizio degli Affari generali avrà effettivamente a disposizione per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici centrali e regionali della Corte ammonta ad € 27.164.000.

Gli stanziamenti dei capitoli utilizzati dai Funzionari delegati, con l'esclusione di quelli a carico dell'URSIA, sono stati previsti complessivamente in aumento rispetto agli ultimi anni, ciò conferma la particolare cura e attenzione rivolta alle articolazioni territoriali della Corte.

Si fa presente, altresì, che le diminuzioni indicate in corrispondenza di alcuni capitoli sono di minima entità e riscontrabili, soprattutto, nella suddivisione inerente alle Sezioni regionali di controllo. È appena il caso di ricordare che nell'anno 2010 le risorse finanziarie messe a disposizione di tali strutture erano state aumentate a seguito delle innovazioni recate dalla legge n. 15/2009 in relazione ai nuovi compiti attribuiti all'attività di controllo.

Infine, è doveroso sottolineare che nella U.P.B. 2 è iscritto il capitolo 550 (Spese per i servizi sociali), dedicato ad interventi per il benessere del personale, sul quale vengono stanziate risorse per € 2.000.000, in previsione della estensione anche al personale amministrativo della Corte, sulla base di una comune disciplina normativa, della convenzione sanitaria recentemente stipulata a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvata con DPCM 20 gennaio 2010 (registrato dalla Corte dei conti il 4 febbraio 2010, Registro n. 1, Foglio n. 254 - Ministeri istituzionali). Peraltro, la realizzazione dell'intervento è subordinata all'esito del parere che sulla questione è atteso dal Consiglio di Stato.

3. Servizio per le risorse umane e la formazione.

Le somme assegnate alla U.P.B. n. 3 , per l'esercizio 2011, ammontano complessivamente ad euro 126.769.876, corrispondenti al 40,05% delle risorse di bilancio.

Gli stanziamenti relativi al capitolo destinato al pagamento degli stipendi del personale amministrativo ed a quelli ad esso collegati (251 - 252 - 253) presentano contenute diminuzioni. I relativi fabbisogni sono iscritti in aderenza al piano per l'assunzione di personale attuato nel corso del 2010, il cui onere a regime, a partire dall'anno 2011, comporta una spesa di circa 3.500.000 di euro, finanziati con l'utilizzo dei fondi disposti dalla legge n. 15/2009 a favore dell'Istituto.

Sono stati, altresì, considerati i rimborsi da effettuare per i compensi del personale comandato del comparto Stato attualmente in servizio presso la Corte, e, infine, detratti gli oneri derivanti dalla cessazione del personale collocato a riposo (87 unità). La previsione della spesa per la corresponsione degli stipendi al personale amministrativo, considerando quanto sopra riportato, è comunque in diminuzione.

Quanto ai rimborsi dovuti alle Amministrazioni pubbliche per i compensi corrisposti al personale comandato non appartenente al comparto Stato, lo stanziamento decresce, rispetto a quello dell'anno precedente, per la ridotta presenza di questo personale.

Nella U.P.B. 3 sono inseriti, inoltre, tutti i capitoli concernenti le spese relative al trattamento economico accessorio (compensi per lavoro straordinario, indennità e compensi finanziati dal F.U.A., rimborsi delle spese di missione e buoni pasto) e la formazione.

Per quanto riguarda il capitolo 261 (fondo unico di amministrazione), si precisa che lo stanziamento riportato nel presente schema di bilancio è indicativo, in quanto la determinazione dell'ammontare del fondo potrà avvenire soltanto dopo l'approvazione del conto finanziario 2010.
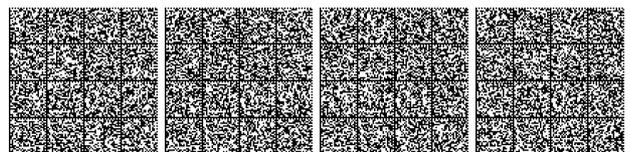
Riguardo al capitolo 270 (spese per accertamenti sanitari), si fa presente che è stato ripristinato un congruo stanziamento, in quanto, sebbene l'art. 17 del decreto-legge n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, abbia disposto che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia rientrino nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, varie sentenze dei Tribunali regionali amministrativi o dei giudici di pace hanno accolto ricorsi presentati da alcune AA.SS.LL. e riconosciuto a queste ultime il diritto di richiedere la corresponsione delle spese sostenute per gli accertamenti sanitari eseguiti sui dipendenti delle singole amministrazioni pubbliche. In attesa che la materia venga ulteriormente disciplinata si deve, comunque, ottemperare alle sentenze che ingiungono il pagamento.

Il capitolo 491 (spese per l'aggiornamento e la formazione del personale amministrativo), presenta uno stanziamento pari a quello indicato nel 2010, quest'ultimo, però, fortemente diminuito rispetto all'anno 2009.

Per quanto riguarda il capitolo 650 (spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ecc.) il notevole incremento di fondi ad esso assegnato è determinato dai numerosi contenziosi pendenti in sede giudiziale, che si riferiscono soprattutto a ricorsi collettivi che vedono coinvolti un totale di n. 141 dipendenti, oltre ad altre 29 cause presentate da singoli.

Considerazioni finali sulla programmazione della spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il funzionamento dell'Istituto dal Ministero dell'economia e delle finanze, come indicato nel disegno di legge n. 3779/AC, consentono, in definitiva, l'idonea programmazione della spesa per l'anno 2011. L'importo di € 294.202.392 si mostra, infatti, sufficiente a fronteggiare le richieste che i Responsabili amministrativi dei centri di spesa hanno inviato nel mese di ottobre u.s. e che, unitamente alle altre voci previste in entrata (compresa la posta indicata in corrispondenza del capitolo 130 quale avanzo presunto dell'esercizio precedente, quantificata in € 19.000.000) consente di determinare un totale delle entrate pari ad € 316.526.871.

L'analisi della Parte I - Entrate - dello schema allegato, comunque, mostra come le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto seguano un trend in flessione, passando dai 326 milioni di euro del 2010, ai 316 milioni di euro del 2011. La diminuzione è riconducibile in larga quota agli importi stanziati dal MEF per il fondo destinato al funzionamento della Corte e, con minore incidenza alle altre poste in entrata, quali quelle che prevedono rimborsi di compensi al personale.

È appena il caso di ricordare che, con l'emanazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, si è verificato un consistente aumento delle domande di collocamento a riposo da parte del personale, sia di magistratura, sia amministrativo. A tale circostanza è conseguito, sotto il profilo finanziario, il notevole ridimensionamento delle previsioni di spesa già nell'esercizio finanziario 2010; riduzioni operate in fase di assestamento di bilancio.

Per quanto riguarda le previsioni 2011, l'assegnazione indicata nel disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per il medesimo anno finanziario e per il triennio 2011/2013 è inferiore di ben 13 milioni di euro rispetto alla richiesta del fabbisogno inviata al MEF con nota prot. n. 2733 del 21 maggio 2010 e quantificato antecedentemente all'emanazione delle disposizioni normative sopra citate. Tuttavia, come già fatto presente, gli stanziamenti finali assegnati dal MEF negli anni precedenti (a partire dal 2008), ed una gestione comunque osservante delle limitazioni alle cosiddette «spese discrezionali», contenute nelle leggi finalizzate al risanamento dei conti pubblici e alla stabilità finanziaria del Paese, hanno consentito di realizzare avanzi di amministrazione di una qualche rilevanza. Risparmi, questi, che sono anche la conseguenza del fenomeno ben noto per cui le integrazioni disposte dal MEF in corso d'esercizio - sia per disposizione di legge, sia per provvedimenti in assestamento al bilancio di previsione dello Stato - sono disposte nella seconda parte dell'anno (spesso a ridosso della chiusura dell'esercizio) favorendo la formazione di economie di gestione.

Le circostanze innanzi indicate, infatti, hanno permesso di quantificare, tra le entrate previste per il 2011, un avanzo presunto dell'esercizio precedente di € 19.000.000 che compensa, pertanto, la diminuzione dei fondi disposta dal MEF per il funzionamento della Corte.

Sul fronte delle uscite, in sostanziale armonia con le disposizioni normative indirizzate al contenimento della spesa pubblica, si è operato, da una parte, riconducendo gli stanziamenti di alcuni capitoli destinati alle cosiddette spese «rimodulabili» agli stessi livelli di quelli del 2009 (già ridotti rispetto al 2008) e, dall'altra, eseguendo su altri capitoli di spese, ove possibile, ulteriori riduzioni.

Le risorse finanziarie assegnate alla U.P.B. 1 - Segretariato generale - complessivamente subiscono una diminuzione di oltre 8.000.000 di euro rispetto al 2010. Una notevole incidenza su questo risultato hanno le riduzioni operate sul capitolo destinato agli stipendi del personale di magistratura e sugli altri ad esso collegati, per effetto dei collocamenti a riposo del personale.

Nella medesima U.P.B. sono compresi anche i capitoli destinati alle spese correnti ed alle spese in conto capitale da utilizzare per il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati che, per quanto riguarda l'esercizio 2011, ricevono, come già precedentemente segnalato, una parte del finanziamento (pari a 1.500.000) disposto dalla legge n. 15/2009, da utilizzare per il potenziamento dei sistemi informatici di supporto all'esercizio della funzioni di controllo. Di conseguenza, tali capitoli si presentano in aumento rispetto all'esercizio precedente.

Si precisa, infine, che in questo centro di responsabilità amministrativa è inserito il capitolo 602 - Fondo di riserva - che, come già segnalato, presenta uno stanziamento di € 19.261.495.

Relativamente alla U.P.B. 2 - Servizio Affari generali - occorre precisare anche in questo caso che le risorse messe a disposizione della stessa struttura sono inferiori di € 2.068.181 rispetto a quelle del 2010. Il predetto importo è il risultato di un aumento delle spese correnti (fortemente ridotte negli anni precedenti), più che compensato da diminuzioni delle spese d'investimento che, al contrario, avevano ottenuto rilevanti integrazioni di fondi negli ultimi tre anni. In particolare per il cap. 790 (spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici), lo stanziamento risulta ridotto del 80,55% rispetto al 2010, a sua volta già ridotto del 55,27% rispetto al 2009.

Tutti i capitoli ricadenti nella responsabilità della predetta U.P.B. sono ascrivibili alla categoria delle spese non obbligatorie (oggi definite rimodulabili); ulteriori riduzioni comporterebbero inevitabili difficoltà nella gestione ordinaria dell'Istituto con conseguenti gravi pregiudizi anche sulle funzioni che la Costituzione demanda alla Corte dei conti.

Pertanto, nell'impiego delle risorse strumentali e dei servizi, permangono valide le linee di indirizzo, già adottate in passato, finalizzate a determinare uniformità di comportamenti gestionali per tutti gli uffici e che investono, in particolare, i consumi dei settori della telefonia, delle autovetture, delle spese per utenze, delle spese postali ed in generale per l'acquisizione di beni e servizi.

È da aggiungere che notevole importanza assumono i programmi finalizzati al completamento della riqualificazione, ristrutturazione ed alla manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria degli edifici di proprietà pubblica utilizzati dalla Corte dei conti nella capitale e nelle sedi regionali. Alcuni di questi lavori sono effettuati con il concorso del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, altri a carico esclusivamente del bilancio dell'Istituto.

Per quanto riguarda la situazione della U.P.B. 3 - Servizio risorse umane e formazione - si rileva un aumento dei fondi assegnati per il 2011 rispetto all'anno precedente di circa 1.000.000 di euro. Va precisato, tuttavia, che l'incremento più elevato si registra in corrispondenza del capitolo destinato alle spese per liti, in considerazione dei numerosi contenziosi pendenti in sede giudiziale, come già descritto in precedenza (+1.462.205). Al netto di tale incremento, anche i fondi disponibili per l'U.P.B 3. sarebbero stati in diminuzione. Infatti, le riduzioni operate sui capitoli per la corresponsione delle competenze fisse al personale (anche in posizione di comando), per le motivazioni già espresse, ammontano complessivamente ad € 875.300.

Relativamente al capitolo della formazione, si precisa che i corsi per il personale amministrativo sono indirizzati ad una formazione di tipo specialistico mirata ad accrescere le diverse professionalità che operano all'interno dell'Istituto.

Si ricorda, altresì, che le competenze del personale amministrativo sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le assunzioni di personale sono pianificate e preventivamente autorizzate dal Dipartimento della pubblica amministrazione e l'innovazione.

Valutazione di cassa.

Il fondo cassa, alla data del 31 dicembre 2010, si attesterà intorno ai 200 milioni di euro, mentre le somme ancora rimaste da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati durante l'esercizio 2010, saranno circa 90 milioni di euro, ai quali dovranno sommarsi i pagamenti da rimborsare per ulteriori impegni assunti alla stessa data per 70 milioni di euro calcolati in via presuntiva.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'ulteriore effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso del 2011, per circa 300 milioni di euro.
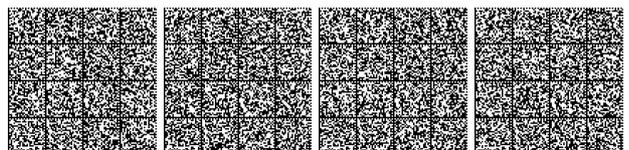
BILANCIO DI PREVISIONE
2011

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2011

ENTRATE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2011
1. SEGRETARIATO GENERALE	**319.118.715**	**326.329.682**	**-9.802.811**	**316.526.871**
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	319.118.715	326.329.682	-9.802.811	316.526.871
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	301.876.071	300.638.639	-6.436.247	294.202.392
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	4.725.360	4.397.616	-1.073.137	3.324.479
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.517.284	21.293.427	-2.293.427	19.000.000
TOTALE ENTRATE	**319.118.715**	**326.329.682**	**-9.802.811**	**316.526.871**
SPESE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2011
1. SEGRETARIATO GENERALE	**142.522.283**	**162.286.706**	**-8.693.711**	**153.592.995**
1.1. SPESE CORRENTI	128.469.382	153.284.706	-10.157.711	143.126.995
1.1.1. FUNZIONAMENTO	128.447.979	131.261.562	-7.936.062	123.325.500
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*1.371.063*	*2.160.000*	*-700.000*	*1.460.000*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.681.787*	*1.660.000*	*+50.000*	*1.710.000*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*118.015.150*	*119.816.562*	*-7.751.062*	*112.065.500*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*7.379.979*	*7.625.000*	*+465.000*	*8.090.000*
1.1.2. INTERVENTI	20.653	40.000	-	40.000
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*20.653*	*40.000*	-	*40.000*
1.1.3. ONERI COMUNI	750	21.983.144	-2.221.649	19.761.495
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*750*	*30.000*	*+470.000*	*500.000*
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	*21.953.144*	*-2.691.649*	*19.261.495*
1.1.3.3. FONDO ONERI PREGRESSI	-	*p.m.*	-	*p.m.*
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
1.1.4.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	14.052.901	9.002.000	+1.464.000	10.466.000
1.2.1. INVESTIMENTI	14.052.901	9.002.000	+1.464.000	10.466.000
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*13.747.000*	*8.640.000*	*+1.469.000*	*10.109.000*
1.2.1.2. BENI MOBILI	*305.901*	*362.000*	*-5.000*	*357.000*
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**37.519.103**	**38.232.181**	**-2.068.181**	**36.164.000**
2.1. SPESE CORRENTI	20.356.037	28.661.181	+3.431.819	32.093.000
2.1.1. FUNZIONAMENTO	20.356.037	28.655.500	+1.437.500	30.093.000
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*7.845.292*	*8.753.000*	*+614.000*	*9.367.000*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.677.698*	*1.843.500*	*-156.500*	*1.687.000*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*3.463.746*	*7.490.000*	*-262.000*	*7.228.000*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.890.997*	*5.576.000*	*+564.000*	*6.140.000*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*3.478.304*	*4.993.000*	*+678.000*	*5.671.000*
2.1.2. INTERVENTI	-	p.m.	2.000.000	2.000.000
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	*p.m.*	*2.000.000*	*2.000.000*
2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-5.681	p.m.
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	*-5.681*	*p.m.*
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	*p.m.*	-	*p.m.*
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	17.163.066	9.571.000	-5.500.000	4.071.000
2.2.1. INVESTIMENTI	17.163.066	9.571.000	-5.500.000	4.071.000
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*793.505*	*954.000*	*+549.000*	*1.503.000*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*242.766*	*475.000*	*-33.000*	*442.000*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*235.310*	*541.000*	*-155.000*	*386.000*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*241.485*	*401.000*	*-61.000*	*340.000*
2.2.1.5. BENI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*15.650.000*	*7.200.000*	*-5.800.000*	*1.400.000*
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**126.339.838**	**125.810.795**	**+959.081**	**126.769.876**
3.1. SPESE CORRENTI	126.339.838	125.810.795	+959.081	126.769.876
3.1.1. FUNZIONAMENTO	126.339.838	125.773.000	-503.124	125.269.876
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*126.339.838*	*125.773.000*	*-503.124*	*125.269.876*
3.1.2. ONERI COMUNI	0	37.795	+1.462.205	1.500.000
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*0*	*37.795*	*+1.462.205*	*1.500.000*
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
3.1.3.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
TOTALE SPESE	**306.381.224**	**326.329.682**	**-9.802.811**	**316.526.871**

ALLEGATO TECNICO

PARTE I - ENTRATE - Esercizio 2011

Capitoli di provenienza	Capitolo/ articolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONI + o -	PREVISIONI 2011
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**319.118.715**	**326.329.682**	**-9.802.811**	**316.526.871**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	319.118.715	326.329.682	-9.802.811	316.526.871
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	301.876.071	300.638.639	-6.436.247	294.202.392
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	301.876.071	300.638.639	-6.436.247	294.202.392
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	4.725.360	4.397.616	-1.073.137	3.324.479
120	120	Entrate eventuali e diverse	1.827.341	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario di formazione permanente	-	-	-	p.m.
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	987.444	945.299	+29.180	974.479
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-5.681	p.m.
124	124	Finanziamento proveniente dalla Commissione Europea - OLAF	87.524	-	-	p.m.
125	125	Rimborso da parte delle Regioni degli oneri sostenuti dalla Corte dei conti per le competenze anticipate ai Consiglieri di nomina regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 131/2003	+1.708.625	1.300.000	-	1.300.000
126	126	Proventi derivanti dai compensi versati ai sensi del comma 9 dell'art. 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133	114.426	146.636	-96.636	50.000
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.517.284	21.293.427	-2.293.427	19.000.000
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	12.517.284	21.293.427	-2.293.427	19.000.000
		TOTALE ENTRATE	**319.118.715**	**326.329.682**	**-9.802.811**	**316.526.871**

PARTE II - SPESE - Esercizio 2011

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**142.522.283**	**162.286.706**	**-8.693.711**	**153.592.995**
			1.1. SPESE CORRENTI	128.469.382	153.284.706	-10.157.711	143.126.995
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	128.447.979	131.261.562	-7.936.062	123.325.500
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*1.371.063*	*2.160.000*	*-700.000*	*1.460.000*
			Personale				
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	1.215.685	2.000.000	-700.000	1.300.000
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	96.533	100.000	-20.000	80.000
			Beni e Servizi				
400	400		Spese di rappresentanza	8.847	15.000	+15.000	30.000
401	401		Spese di funzionamento degli uffici della Presidenza	49.998	45.000	+5.000	50.000
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.681.787*	*1.660.000*	*+50.000*	*1.710.000*
			Personale				
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	613.694	700.000	-	700.000
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	701.630	650.000	-	650.000
			Beni e Servizi				
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	37.627	60.000	-	60.000
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	328.836	250.000	+50.000	300.000

L'asterisco apposto a fianco del capitolo indica il carattere giuridicamente obbligatorio dello stanziamento
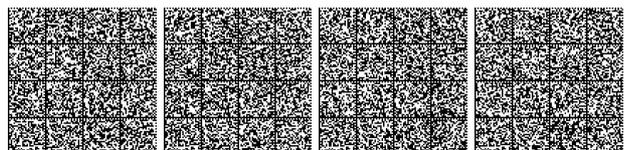
Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*118.015.150*	*119.816.562*	*-7.751.062*	*112.065.500*
			Personale				
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	82.243.632	84.200.000	-5.700.000	78.500.000
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	7.126.381	7.150.000	-350.000	6.800.000
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	25.799.863	25.500.000	-2.800.000	22.700.000
204	204	*	Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, c. 9, L. 131/2003	1.560.000	1.300.000	-	1.300.000
211	211	*	Fondo perequativo per i magistrati della Corte dei conti, da utilizzare ai sensi del comma 9 dell'art. 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133	50.000	261.062	-211.062	50.000
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	321.241	250.000	+50.000	300.000
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	75.000	50.000	-	50.000
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	-	500	-	500
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	25.041	150.000	-	150.000
223	223	*	Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale di magistratura della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od in itinere	2.229	50.000	+50.000	100.000
			Beni e Servizi				
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	70.000	100.000	+5.000	105.000

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
421	421	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	990	5.000	+135.000	140.000
422	422	Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	165.725	100.000	+20.000	120.000
423	423	Spese per il seminario di formazione permanente	400.000	700.000	+1.050.000	1.750.000
424	424	Programma Hercule II - Attività di formazione organizzata dal Seminario di formazione permanente con il cofinanziamento della Commissione Europea - OLAF	175.048	p.m.	-	p.m.
		1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*7.379.979*	*7.625.000*	*+465.000*	*8.090.000*
		Beni e Servizi				
431	431	Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	89.988	125.000	-80.000	45.000
437	437	Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	7.289.991	7.500.000	+545.000	8.045.000
		1.1.2. INTERVENTI	20.653	40.000	-	40.000
		1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*20.653*	*40.000*	-	*40.000*
500	500	Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di paesi esteri	20.653	40.000	-	40.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
			1.1.3. ONERI COMUNI	750	21.983.144	-2.221.649	19.761.495
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*750*	*30.000*	+470.000	*500.000*
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	750	30.000	+470.000	500.000
601	601	*	Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	-	p.m.	-	p.m.
			1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	*21.953.144*	*-2.691.649*	*19.261.495*
602	602		Fondo di riserva	-	21.953.144	-2.691.649	19.261.495
			1.1.3.3. FONDO ONERI PREGRESSI	-	*p.m.*	-	*p.m.*
603	603	*	Fondo per il ripianamento della situazione debitoria dell'anno 2008	-	p.m.	-	p.m.
604	604	*	Versamenti all'entrata dello Stato	-	p.m.	-	p.m.
			1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
			1.1.4.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
300	300	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	-	p.m.	-	p.m.
			1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	14.052.901	9.002.000	+1.464.000	10.466.000
			1.2.1. INVESTIMENTI	14.052.901	9.002.000	+1.464.000	10.466.000
			1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*13.747.000*	*8.640.000*	*+1.469.000*	*10.109.000*
700	700		Spese per lo sviluppo del sistema informativo	13.747.000	8.640.000	+1.469.000	10.109.000
			1.2.1.2. BENI MOBILI	*305.901*	*362.000*	*-5.000*	*357.000*
710	710		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche per il Consiglio di presidenza	55.901	50.000	-	50.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
711	711		Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	250.000	262.000	+5.000	267.000
712	712		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche per gli uffici della presidenza	-	50.000	-10.000	40.000
			2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**37.519.103**	**38.232.181**	**-2.068.181**	**36.164.000**
			2.1. SPESE CORRENTI	20.356.037	28.661.181	+3.431.819	32.093.000
			2.1.1. FUNZIONAMENTO	20.356.037	28.655.500	+1.437.500	30.093.000
			2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*7.845.292*	*8.753.000*	*+614.000*	*9.367.000*
			Beni e Servizi				
440	440		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	72.884	82.000	+2.000	84.000
441	441	*	Fitto locali ed oneri accessori	675.000	701.000	-	701.000
442	442	*	Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali.	2.302.000	2.648.000	+213.000	2.861.000
443	443		Spese di funzionamento degli uffici centrali	1.383.651	1.327.000	+679.000	2.006.000
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	2.810.000	3.030.000	+50.000	3.080.000
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	600.000	950.000	-330.000	620.000
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	1.757	15.000	-	15.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.677.698*	*1.843.500*	*-156.500*	*1.687.000*
			Beni e Servizi				
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	166.636	206.500	+43.500	250.000
451	451		Spese postali e telegrafiche	450.000	540.000	-	540.000
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	200.000	195.000	-	195.000
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	516	2.000	-	2.000
454	454		Spese per interventi e convenzioni in materia di sicurezza	860.546	900.000	-200.000	700.000
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*3.463.746*	*7.490.000*	*-262.000*	*7.228.000*
			Beni e Servizi				
461	461	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.175.000	1.078.000	+49.000	1.127.000
463	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	1.412.215	1.857.000	-101.000	1.756.000
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	126.531	255.000	+90.000	345.000
467	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	750.000	4.300.000	-300.000	4.000.000
468	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	-	p.m.	-	p.m.
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.890.997*	*5.576.000*	*+564.000*	*6.140.000*
			Beni e Servizi				
471	471	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.397.000	1.315.000	-48.000	1.267.000
473	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali nonché spese attinenti alla organizzazione e svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario	1.320.262	1.701.000	+82.000	1.783.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
475	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	126.515	279.000	+31.000	310.000
477	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	900.000	2.000.000	+500.000	2.500.000
478	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	147.220	281.000	-1.000	280.000
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*3.478.304*	*4.993.000*	*+678.000*	*5.671.000*
			Beni e Servizi				
481	481	*	Fitto locali ed oneri accessori	1.296.987	1.231.000	-20.000	1.211.000
483	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	989.859	1.352.000	+123.000	1.475.000
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	130.044	198.000	+75.000	273.000
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	900.000	2.000.000	+500.000	2.500.000
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	161.414	212.000	-	212.000
			2.1.2. INTERVENTI	-	p.m.	+2.000.000	2.000.000
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	*p.m.*	*+2.000.000*	*2.000.000*
550	550		Spese per i servizi sociali	-	p.m.	+2.000.000	2.000.000
			2.1.3. ONERI COMUNI	-	5.681	-5.681	p.m.
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	*5.681*	-5.681	*p.m.*
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	5.681	-5.681	p.m.
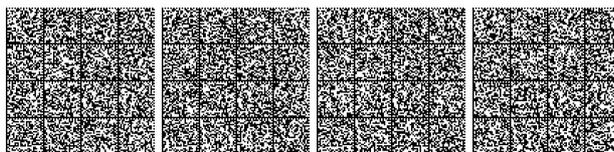
Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
		2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	*p.m.*	-	*p.m.*
631	631	Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	-	p.m.		p.m.
		2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	17.163.066	9.571.000	-5.500.000	4.071.000
		2.2.1. INVESTIMENTI	17.163.066	9.571.000	-5.500.000	4.071.000
		2.2.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*793.505*	*954.000*	*+549.000*	*1.503.000*
740	740	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	793.063	950.000	+550.000	1.500.000
741	741	Spese per acquisto di dotazioni librarie	442	4.000	-1.000	3.000
		2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*242.766*	*475.000*	*-33.000*	*442.000*
760	760	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	227.581	428.000	-28.000	400.000
761	761	Spese per acquisto di dotazioni librarie	15.185	47.000	-5.000	42.000
		2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*235.310*	*541.000*	*-155.000*	*386.000*
770	770	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	215.120	504.000	-156.000	348.000
771	771	Spese per acquisto di dotazioni librarie	20.190	37.000	+1.000	38.000
		2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*241.485*	*401.000*	*-61.000*	*340.000*
780	780	Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	217.206	360.000	-63.000	297.000
781	781	Spese per acquisto di dotazioni librarie	24.279	41.000	+2.000	43.000
		2.2.1.5. BENI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*15.650.000*	*7.200.000*	*-5.800.000*	*1.400.000*
790	790	Spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici	15.650.000	7.200.000	-5.800.000	1.400.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**126.339.838**	**125.810.795**	**+959.081**	**126.769.876**
			3.1. SPESE CORRENTI	126.339.838	125.810.795	+959.081	126.769.876
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	126.339.838	125.773.000	-503.124	125.269.876
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*126.339.838*	*125.773.000*	*-503.124*	*125.269.876*
			Personale				
251	251	*	Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	75.750.000	81.208.000	-508.000	80.700.000
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	6.140.000	6.857.700	+142.300	7.000.000
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	22.475.939	24.357.300	-57.300	24.300.000
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	2.504.946	2.800.000	-300.000	2.500.000
260	260		Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	2.000.000	2.700.000	-	2.700.000
261	261	*	Fondo unico di amministrazione personale amministrativo	10.686.394	4.177.000	+23.000	4.200.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	20.000	20.000	-	20.000
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	307.502	400.000	-	400.000
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	-	30.000	-	30.000
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	1.735.590	2.310.000	-10.000	2.300.000
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	9.009	-	+176.876	176.876
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000	50.000	+30.000	80.000
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	1.865	50.000	-	50.000
273	273	*	Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od in itinere	100.000	100.000	-	100.000
			Beni e Servizi				
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	8.593	13.000	-	13.000
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	4.550.000	700.000	-	700.000

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONI DEFINITIVE 2010	VARIAZIONE +o-	PREVISIONI 2011
			3.1.2. ONERI COMUNI	-	37.795	+1.462.205	1.500.000
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	-	*37.795*	*+1.462.205*	*1.500.000*
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	-	37.795	+1.462.205	1.500.000
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	p.m.	-	p.m.
			3.1.3.1. INDENNITA'	-	*p.m.*	-	*p.m.*
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	-	p.m.	-	p.m.
			TOTALE SPESE	**306.381.224**	**326.329.682**	**-9.802.811**	**316.526.871**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2011

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	PREVISIONI DEFINITIVE 2010		PREVISIONI 2011		VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE	
		Importo	Percentuale su totale	Importo	Percentuale su totale	Per importo	In percentuale
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)						
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)						
	PERSONALE						
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-204-211-213-215-220-222-223-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-270-271-272-273						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	247.421.562	75,82%	237.237.376	74,95%	-10.184.186	-4,12%
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	400-401-410-411-420-421-422-423-424-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-461-463-465-467-468-471-473-475-477-478-481-483-485-487-488-490-491						
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38.268.500	11,73%	41.451.000	13,10%	+3.182.500	8,32%
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	285.690.062	87,55%	278.688.376	88,05%	-7.001.686	-2,45%
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)						
Capitoli	500-550	40.000	0,01%	2.040.000	0,64%	+2.000.000	5000,00%
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	40.000	0,01%	2.040.000	0,64%	+2.000.000	5000,00%
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)						
Capitoli	600-601-602-603-604-630-631-650	22.026.620	6,75%	21.261.495	6,72%	-765.125	-3,47%
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	22.026.620	6,75%	21.261.495	6,72%	-765.125	-3,47%
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)						
Capitoli	300-350	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE SPESE CORRENTI	307.756.682	94,31%	301.989.871	95,41%	-5.766.811	-1,87%
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)						
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)						
Capitoli	700-710-711-712-740-741-760-761-770-771-780-781-790	18.573.000	5,69%	14.537.000	4,59%	-4.036.000	-21,73%
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	18.573.000	5,69%	14.537.000	4,59%	-4.036.000	-21,73%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	18.573.000	5,69%	14.537.000	4,59%	-4.036.000	-21,73%
	TOTALE SPESE	**326.329.682**	**100,00%**	**316.526.871**	**100,00%**	**-9.802.811**	**-3,00%**

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2011

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI - OBIETTIVO

FUNZIONI - OBIETTIVO DI PRIMO LIVELLO			FUNZIONI - OBIETTIVO DI SECONDO LIVELLO				
Denominazione	Euro	% su totale ammini-strazione	Denominazione	Capitoli	Euro	% su totale F.O. 2° livello	% su totale ammini-strazione
1) Indirizzo politico amministrativo	30.978.387	9,79%	**1-** Governo dell'Istituto	101-104-151-152-201-202-203-211-213-215-220-222-223-251-252-253-257-260-261-263-265-266-267-300-400-410-411-420-421-422-423-424-431-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-500-600-601-602-603-604-700-710-711-712-740-741	30.978.387	100,00%	9,79%
2) Controllo	114.793.338	36,27%	**2-** Attività di controllo in sede centrale	201-202-203-211-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-266-267-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	53.170.580	46,32%	16,80%
			3- Attività di controllo in sede regionale	201-202-203-204-211-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-267-450-451-453-461-463-465-467-468-700-760-761	61.622.759	53,68%	19,47%
3) Giurisdizione	128.241.470	40,52%	**4-** Attività giudicante centrale	201-202-203-211-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-267-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	12.252.682	9,55%	3,87%
			5- Attività giudicante regionale	201-202-203-211-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-267-450-451-453-471-473-475-477-478-700-770-771	61.035.393	47,59%	19,28%
			6- Attività requirente centrale	201-202-203-211-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-267-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-453-700-740-741	8.703.264	6,79%	2,75%
			7- Attività requirente regionale	201-202-203-211-213-215-251-252-253-257-260-261-263-265-267-450-451-453-481-483-485-487-488-700-780-781	46.250.131	36,06%	14,61%
4) Servizi Generali	42.513.676	13,43%	**8-** Gestione delle risorse umane	201-202-203-211-213-215-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-266-267-270-271-272-273-350-437-440-441-442-443-445-446-450-451-453-490-491-650-700-740-741	17.751.190	41,75%	5,61%
			9- Acquisizione e gestione delle risorse strumentali	251-252-253-257-260-261-263-265-266-267-437-440-441-442-443-445-446-450-451-452-453-454-550-630-631-700-740-741	24.762.486	58,25%	7,82%
TOTALI	**316.526.871**	**100,00%**	**TOTALI**		**316.526.871**	**----**	**100,00%**

10A15776

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2010.

Modifica dei PP.DG 2 marzo 2010 e 6 luglio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di Conciliazione e Mediazione», in Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 2 marzo 2010 e 6 luglio 2010 d'iscrizione al n. 70 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di conciliazione e mediazione», con sede legale in Caserta, corso Trieste n. 146, codice fiscale n. 93071680610;

Viste le istanze 23 luglio 2010 prot. m. dg DAG 2 agosto 2010 n. 104511.E, 6 agosto 2010 prot. m. dg DAG 10 agosto 2010, n. 107902.E, 18 settembre 2010 prot. m. dg DAG 20 settembre 2010 n. 118753.E, 18 settembre 2010 prot. m. dg DAG 20 settembre 2010 n. 118756.E e 28 settembre 2010 prot. m. dg DAG 5 ottobre 2010 n. 126321.E, con le quali il dott. Aglione Mario, nato a Caserta il 19 febbraio 1954, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di conciliazione e mediazione» ha chiesto l'inserimento di una ulteriore sede secondaria, sita in Genova, via Nazario Sauro n. 2 e l'inserimento di ulteriori trenta nominativi nell'elenco dei conciliatori (18 in via esclusiva e 12 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva:

avv. Abbate Marcantonio, nato a Aversa (Caserta) il 30 agosto 1952;

dott. Buffolino Alessandro, nato a Maddaloni (Caserta) il 17 febbraio 1980;

dott. Canzano Giuseppe, nato a Caserta il 16 aprile 1950;

dott. Cipullo Assunta Ilenia, nata a S. Maria C.V. (Caserta) il 7 febbraio 1983;

avv. Cosenza Marcella, nata a S. Agata Dè Goti (Benevento) il 15 gennaio 1979;

avv. Costantino Pietro, nato a Caserta il 11 novembre 1978;

avv. Costanzo Daniela, nata a Napoli l'8 marzo 1965;

avv. Crovace Maria Rosaria, nata a Martina Franca (Taranto) il 7 agosto 1966;

dott. De Rosa Carmela, nata a Afragola (Napoli) il 30 marzo 1960;

avv. Dessì Angela, nata a Caserta il 2 marzo 1972;

dott. Di Giovanni Raffaele, nato a Marcianise (Caserta) il 25 febbraio 1966;

dott. Erbino De Vincentis Davide, nato a Caserta il 26 dicembre 1978;

dott. Fusco Gaetana, nata a Limatola (Benevento) il 22 settembre 1961;

dott. Orabona Isidoro, nato a Napoli il 26 dicembre 1947;

dott. Pascale Michele, nato a Gioia Sannitica (Caserta) il 3 gennaio 1971;

avv. Paulicelli Francesca, nata a Molfetta (Bari) il 12 giugno 1964;

avv. Rianna Geraldina, nata a Mugnano di Napoli (Napoli) il 4 luglio 1980;

dott. Tariello Elena, nata a Limatola (Benevento) il 6 gennaio 1968, in via non esclusiva

avv. Buratti Marco, nato a Genova il 13 agosto 1959;

avv. Capasso Nicola, nato a Aversa (Caserta) il 13 marzo 1960;

avv. Ceparano Annamaria, nata a Sant'Antimo (Napoli) l'8 aprile 1964;

avv. Corte Vittorio Paolo, nato a Genova il 13 agosto 1967;
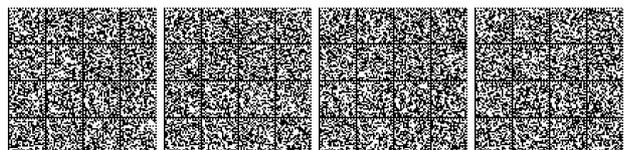
avv. Di Monaco Nicola, nato a Piana di monte Venia (Caserta) il 18 dicembre 1941;

avv. Forgione Felice, nato a Avellino il 24 aprile 1972;

dott. Iaselli Massimo, nato a Napoli il 5 ottobre 1966;

dott. Oliviero Giovanni, nato a Teano (Caserta) il 31 maggio 1984;

avv. Pappalardo Paola, nata a Napoli il 5 aprile 1973;

avv. Petrone Rosalba, nata a Aversa (Caserta) il 26 dicembre 1967;

avv. Romeo Loredana, nata a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 29 luglio 1967;

avv. Soave Giancarlo, nato a Genova il 19 gennaio 1963.

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 2/3/2010 e 6 luglio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di conciliazione e mediazione», con sede legale in Caserta corso Trieste n. 146, Codice fiscale n. 93071680610, limitatamente alla parte relativa al numero delle sedi secondarie e all'elenco dei conciliatori

Dal 18 settembre 2010, data della comunicazione, l'elenco delle sedi secondarie deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: Genova, via Nazario Sauro n. 2.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di trenta ulteriori unità: in via esclusiva (n. 18) avv. Abbate Marcantonio, nato a Aversa (Caserta) il 30 agosto 1952, dott. Buffolino Alessandro, nato a Maddaloni (Caserta) il 17 febbraio 1980, dott. Canzano Giuseppe, nato a Caserta il 16 aprile 1950, dott. Cipullo Assunta Ilenia, nata a S. Maria C.V. (Caserta) il 7 febbraio 1983, avv. Cosenza Marcella, nata a S. Agata Dè Goti (Benevento) il 15 gennaio 1979, avv. Costantino Pietro, nato a Caserta l'11 novembre 1978, avv. Costanzo Daniela, nata a Napoli l'8 marzo 1965, avv. Crovace Maria Rosaria, nata a Martina Franca (Taranto) il 7 agosto 1966, dott. De Rosa Carmela, nata a Afragola (Napoli) il 30 marzo 1960, avv. Dessi Angela, nata a Caserta il 2 marzo 1972, dott. Di Giovanni Raffaele, nato a Marcianise (Caserta) il 25 febbraio 1966, dott. Erbeno De Vincentis Davide, nato a Caserta il 26 dicembre 1978, dott. Fusco Gaetana, nata a Limatola (Benevento) il 22 settembre 1961, dott. Orabona Isidoro, nato a Napoli il 26 dicembre 1947, dott. Pascale Michele, nato a Gioia Sannitica (Caserta) il 3 gennaio 1971, avv. Paulicelli Francesca, nata a Molfetta (Bari) il 12 giugno 1964, avv. Rianna Geraldina, nata a Mugnano di Napoli (Napoli) il 4 luglio 1980, dott. Tariello Elena, nata a Limatola (Benevento) il 6 gennaio 1968, e in via non esclusiva (n. 12) avv. Buratti Marco, nato a Genova il 13 agosto 1959, avv. Capasso Nicola, nato a Aversa (CE) il 13 marzo 1960, avv. Ceparano Annamaria, nata a Sant'Antimo (Napoli) l'8 aprile 1964, avv. Corte Vittorio Paolo, nato a Genova il 13 agosto 1967, avv. Di Monaco Nicola, nato a Piana di monte Verna (Caserta) il 18 dicembre 1941, avv. Forgione Felice, nato a Avellino il 24 aprile 1972, dott. Iaselli Massimo, nato a Napoli il 5 ottobre 1966, dott. Oliviero Giovanni, nato a Teano (Caserta) il 31 maggio 1984, avv. Pappalardo Paola, nata a Napoli il 5 aprile 1973, avv. Petrone Rosalba, nata a Aversa (Caserta) il 26 dicembre 1967, avv. Romeo Loredana, nata a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 29 luglio 1967, avv. Soave Giancarlo, nato a Genova il 19 gennaio 1963.

Resta ferma l'iscrizione al n. 70 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00059

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Biliotti Massimiliano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Biliotti Massimiliano, nato il 28 marzo 1974 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente Biliotti Massimiliano è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» in data 8 novembre 2002;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 20 aprile 2010;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Roma di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato in data 15 ottobre 2008;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 24 febbraio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 27 gennaio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados" di Madrid dal 30 marzo 2010

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Biliotti Massimiliano, nato il 28 marzo 1974 a Roma, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00056
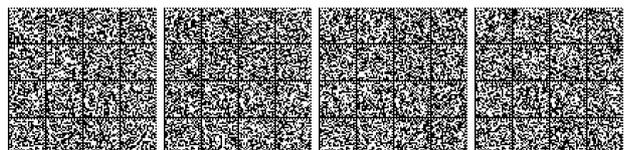
DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Aimonino Julien, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Aimonino Julien nato il 3 giugno 1984 a Suresnes (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingénieur», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere», sez. A, settore civile-ambientale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico doppia laurea italo-francese «Diplome d'Ingénieur» conseguito presso l'«Ecole Centrale de Lyon» in data 26 ottobre 2007 e della laurea specialistica in ingegneria edile rilasciato dal politecnico di Torino in data 22 ottobre 2007;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Aimonino Julien nato il 3 giugno 1984 a Suresnes (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile ambientale e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00057

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Quintero Andrés Mauricio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Quintero Andrés Mauricio, nato a Bogotà (Colombia) il 15 dicembre 1985, cittadino italo-colombiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 in combinato disposto con l'art.16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «Inginiero quimico», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Chimico», sez. A ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingenìero quimico», conseguito presso la «Fundacion Universidad de America» in data 5 settembre 2008;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Consejo profesional de ingenierìa quìmica de Colombia» in data 5 settembre 2008;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale e a formazione;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 dicembre 2010 in cui si esprime parere favorevole;

Vista il conforme parere scritto del rappresentante di categoria indicato;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Chimico» - sez. A - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Al sig. Quintero Andrés Mauricio, nato a Bogotà (Colombia) il 15 dicembre 1985, cittadino italo-colombiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosoni Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rosoni Elena, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Fachkosmetikerin» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5 comma 1 lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta dell'11 giugno 2010 indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/07;

Ritenuto che il titolo professionale di «Staatlich anerkannte Fachkosmetikerin» in possesso della richiedente e la congrua esperienza professionale maturata, svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto direttoriale n. 205/I/2010 del 16 luglio 2010 che erroneamente indicava la qualifica professionale di «Staatlich anerkannte kachkosmetikerin» anziché «Staatlich anerkannte Fachkosmetikerin».

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Staatlich anerkannte Fachkosmetikerin» rilasciato dalla Scuola di specializzazione professionale per estetista di Hanau, (Germania), in data 21 settembre 2007, alla sig.ra Rosoni Elena nata a Vicenza il 30 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 205/I/2010 del 16 luglio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A15757

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2010.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1972, con il, quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° dicembre 2010 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma , lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di esse indicato, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM iscrizione o rinnovo*
Barbabietola da zucchero	5737	Opera	11/02/2010
Barbabietola da zucchero	178	Deli 24	20/02/2004
Barbabietola da zucchero	179	Delitzsch Poly	09/01/2001
Barbabietola da zucchero	46	Aura	25/03/2008
Barbabietola da zucchero	203	Kaweduca	9/01/2001
Barbabietola da zucchero	207	Kaweinterpoly	9/01/2001
Barbabietola da zucchero	212	Lena	27/03/2006
Barbabietola da zucchero	213	Linda	27/03/2006
Barbabietola da zucchero	5716	Ornella	11/02/2010
Barbabietola da zucchero	6177	Milena	1/02/2000
Barbabietola da zucchero	6181	Viola	1/02/2000
Barbabietola da zucchero	6182	Chiara	1/02/2000
Barbabietola da zucchero	7102	Evelina	20/02/2001
Barbabietola da zucchero	8761	Lavina	31/10/2006
Barbabietola da zucchero	9791	Cesira	27/03/2006
Barbabietola da zucchero	11718	Ernestina	6/05/2009
Barbabietola da zucchero	2621	Glenda	7/03/2005
Barbabietola da zucchero	4607	America	25/03/2008
Colza	11802	Julia	20/04/2010

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A15773

DECRETO 16 dicembre 2010.

Variazione di denominazione di varietà di riso iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n.1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 32679 dell'8 marzo 2007, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di riso «Atlante»;

Considerato che successivamente per la stessa varietà è stata presentata domanda di privativa comunitaria, regolarmente accettata e concessa, con il nome di «Atlantis»;

Vista la nota n. 19990 del 10 settembre 2010, con la quale il rappresentante legale della società, responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto, al fine di uniformare le denominazioni, la modifica del nome da «Atlante» ad «Atlantis»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di riso, iscritta con decreto ministeriale n. 32679 dell'8 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

RISO

Codice SIAN	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11103	Atlante	Atlantis

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A15774

DECRETO 16 dicembre 2010.

Variazione di denominazione di una varietà di girasole iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 6022 del 18 marzo 2010, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di girasole «Codizol»;

Vista la nota n. 9424 del 26 aprile 2010, con la quale il rappresentante legale della società responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Codizol» a «Codizol CL»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul bollettino delle varietà vegetali n. 4/2010;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di girasole, iscritta con decreto ministeriale n. 6022 del 18 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2010, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

GIRASOLE

Codice SIAN —	Attuale denominazione —	Nuova denominazione —
11941	Codizol	Codizol CL

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A15775

DECRETO 17 dicembre 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 2 agosto 2010 nelle province di Torino, Vercelli;

piogge persistenti dal 10 agosto 2010 al 20 agosto 2010 nelle province di Alessandria, Cuneo;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Alessandria:

piogge persistenti dal 10 agosto 2010 al 20 agosto 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Ticineto.

Cuneo:

piogge persistenti dal 10 agosto 2010 al 20 agosto 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Castelletto Stura, Castino, Pezzolo Valle Uzzone.
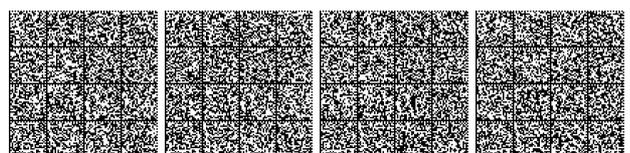
Torino:

tromba d'aria del 2 agosto 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Caluso, Chivasso, Mazzè, Montanaro, Villareggia.

Vercelli:

tromba d'aria del 2 agosto 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Cigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

10A15768

DECRETO 17 dicembre 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecco.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 12 agosto 2010 al 15 agosto 2010 nella provincia di Lecco;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le infrastrutture connesse all'attività agricola,

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Lecco:

piogge alluvionali dal 12 agosto 2010 al 15 agosto 2010;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Abbadia Lariana, Lecco, Oggiono, Perego, Rovagnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

10A15769

DECRETO 16 dicembre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiquality Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'Oca di Mortara».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;
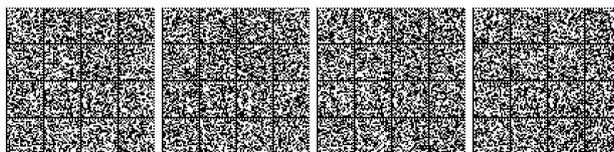
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1165/04 del 24 giugno 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale l'organismo «Certiquality Srl», con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 dicembre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela del Salame d'oca di Mortara ha comunicato di confermare «Certiquality Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Certiquality Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiquality Srl» con decreto 21 dicembre 2007, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1165/04 del 24 giugno 2004 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 dicembre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A15771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2010.

Autorizzazione alla società Tec Eurolab Srl ad operare in qualità di entità terza per lo svolgimento di alcuni compiti in materia di apparecchi a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
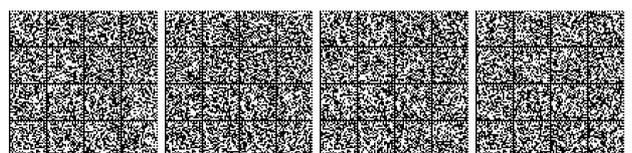
Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 6 ottobre 2010 al n. 136300 con la quale la società Tec Eurolab Srl con sede legale in viale Europa, 40 - 41011 Campogalliano (Modena), ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Ritenuta la documentazione acquisita idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi cosi come previsti all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Considerato che la società Tec Eurolab Srl con sede legale in viale Europa, 40 - 41011 Campogalliano (Modena), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Tec Eurolab Srl con sede legale in viale Europa, 40 - 41011 Campogalliano (Modena) è autorizzata in qualità di entità terza a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Tec Eurolab Srl con sede legale in viale Europa, 40 - 41011 Campogalliano (Modena); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Tec Eurolab Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro, custodito presso la società.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15758

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Chrysandreas Angelos, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di installatore e manutentore di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
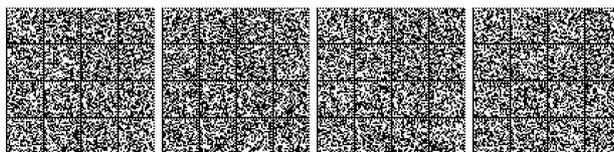
Vista la domanda del Sig. Chrysandreas Angelos, cittadino inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della Laurea di Ingegnere Elettrico conseguita nel 1963 presso South West Essex Technical College con sede a Walthamstow (Londra), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e Impianti e tenuto conto del parere del CUN reso nella seduta dell'8 f ebbraio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Chrysandreas Angelos, cittadino inglese, nato a Larnaca (Cipro) il 7 gennaio 1937 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15755

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 dicembre 2010, n. **38**.

Attuazione del decreto-legge n. 185/2008, art. 9, commi 1-*ter* e 1-*quater* e del decreto-legge n. 78/2009, art. 9, comma l, lettera *a)*, punto 3. Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei Rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutti gli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri

A tutte le Amministrazioni Pubbliche

e p.c.

Alla Corte dei Conti

PREMESSA.

La difficile situazione economica che nell'ultimo biennio ha colpito le principali economie mondiali ha determinato per molti Paesi europei un temporaneo allontanamento dei conti pubblici dagli obiettivi concordati con la Commissione europea. L'Italia si è ora impegnata in un progressivo percorso di rientro da completarsi entro il 2012.

In un contesto di elevata tassazione effettiva e di notevole variabilità delle basi imponibili, la possibilità di conseguire l'equilibrio dei conti pubblici deve passare necessariamente attraverso una politica di razionalizzazione delle spese e di revisione degli obiettivi. Nella corretta ridefinizione delle priorità, al fine di meglio programmare e utilizzare le risorse disponibili, le amministrazioni non possono prescindere dall'identificazione delle spese ineludibili, cioè di quelle spese necessarie ad assicurare la continuità di funzionamento degli uffici.

La scarsa programmazione delle risorse e delle attività da parte delle amministrazioni pubbliche ha determinato, in alcuni casi, la mancanza di tempi certi e celeri per il soddisfacimento dei pagamenti dovuti ai propri fornitori con un conseguente incremento delle spese di lite o di esecuzione di sentenze di condanna, dei residui passivi, nonché delle esposizioni debitorie.

In questo contesto l'azione del Governo, nel corso del 2008 e del 2009, è stata orientata, da un lato al sostegno del reddito delle famiglie e allo sviluppo dei settori produttivi dell' economia, dall'altro a conseguire una maggiore disciplina di bilancio attraverso la predisposizione dei necessari strumenti di gestione e di programmazione delle risorse e in particolare della spesa. L'attività di analisi e valutazione della spesa rientra tra questi strumenti.

L'art. 9, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge n. 185 del 2008, ha stabilito che le Amministrazioni centrali dello Stato avviino di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie; i risultati delle analisi dovranno essere illustrati in appositi Rapporti redatti dai Ministeri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2009 ha ampliato l'ambito applicativo della richiamata disposizione prevedendo, al comma 1, lettera *a)*, punto 3, che la suddetta attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e quella di redazione dei relativi Rapporti, già previste per i Ministeri, siano effettuate anche dagli altri soggetti che fanno parte del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuato dall'ISTAT, sulla base delle definizioni degli specifici regolamenti comunitari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)* del citato art. 9, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - vigila secondo le procedure definite con il decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 1, lettera *a)*, punto 4 del medesimo articolo.

La presente circolare e il richiamato decreto ministeriale definiscono il quadro delle disposizioni e degli strumenti di riferimento per contribuire a migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche e concorrere ad evitare il formarsi di nuove situazioni debitorie. In particolare, la prima, ai sensi dal citato art. 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, definisce i criteri di redazione e i contenuti dei Rapporti, da predisporre da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate dalle citate disposizioni in merito all'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. Il decreto ministeriale, invece, individua le fattispecie oggetto di apposito monitoraggio e definisce le procedure di vigilanza che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è tenuto ad adottare. Allo stesso tempo dai predetti atti dispositivi potranno trarsi utili indicazioni per impostare una metodologia che porti, da parte di tutte le amministrazioni interessate, all'avvio delle attività di analisi e valutazione delle procedure di spesa e di riallocazione delle risorse previste dalla citata normativa.

1. *Ambito di applicazione.*

Negli ultimi anni, per le amministrazioni pubbliche, si è registrato un incremento dei debiti fuori bilancio riferiti ad esercizi pregressi e conseguenti a prestazioni rese in assenza di perfezionamento delle procedure contabili di impegno. Le cause della loro formazione sono legate, da un lato, alle riduzioni lineari degli stanziamenti di bilancio operati con le diverse manovre correttive succedutesi nel tempo, dall'altro a fattori strutturali nell'ambito dei quali ha pesato anche il mancato adeguamento dei comportamenti di spesa delle amministrazioni ai nuovi vincoli di bilancio stabiliti dalle manovre di finanza pubblica.

Al riguardo, è necessario rammentare che è fatto assoluto divieto di imputare ad un esercizio finanziario spese riferite a prestazioni rese in esercizi finanziari precedenti. In tali situazioni è assolutamente necessario, ai fini dell'imputazione della spesa, che il pagamento sia preceduto da un formale atto di riconoscimento del debito contratto in un precedente esercizio.

Pertanto, per «debiti fuori bilancio» (d'ora in avanti debiti), devono intendersi gli obblighi delle amministrazioni conseguenti ad obbligazioni per le quali non si erano concluse le procedure contabili previste dall'ordinamento e che quindi non avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio. Considerato il divieto di eseguire prestazioni in modalità anticipata rispetto al perfezionamento delle ordinarie procedure di spesa (tra le quali devono annoverarsi i controlli), tali obbligazioni devono intendersi assunte sotto la personale responsabilità del titolare del centro di spesa e nei limiti dell'ingiustificato arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del Codice civile.

Peraltro la riferibilità del debito all'Amministrazione potrà realizzarsi solo a seguito di atto di riconoscimento del debito, con ulteriore obbligo di invio degli atti alla procura della Corte dei conti territorialmente competente ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e, nei casi indicati dall'art. 3 della legge n. 20/1994, con assoggettamento degli stessi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Inoltre, ai fini della predisposizione dei richiamati Rapporti, devono essere presi in considerazione anche i pagamenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato effettuati dalla Tesoreria a fronte di speciali ordini di pagamento in conto sospeso connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva. In proposito giova ricordare gli adempimenti in materia di pagamenti in conto sospeso ex art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997 e successive modificazioni, previsti dalla circolare n. 1 del 12 gennaio 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, emanata a seguito della delibera della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - relativamente all'indagine dalla stessa svolta sulle «Gestioni sottese ai titoli di spesa emessi e non pagati negli esercizi 2007 e 2008». Conseguentemente le amministrazioni devono apprestare per tempo tutte le necessarie risorse, anche attraverso il ricorso agli strumenti di flessibilità del bilancio, al fine di ridurre il ricorso ai pagamenti in conto sospeso, che devono essere utilizzati in via del tutto eccezionale, solo nella comprovata impossibilità di seguire le procedure ordinarie per carenza di disponibilità finanziarie.

2. *Le misure adottate.*

Come già indicato nella circolare del 5 febbraio 2008, n. 7, della Ragioneria generale dello Stato, i debiti fuori bilancio sono stati oggetto di provvedimenti di riconoscimento e ripiano. Tali provvedimenti hanno avuto un carattere di assoluta eccezionalità. Pertanto, per il futuro occorrerà che le amministrazioni adottino tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie.
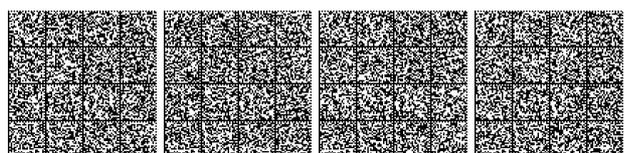
Per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2006, con specifiche norme, sono state stanziate, su un apposito fondo da ripartire (Fondo da ripartire per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari), le risorse finanziarie necessarie per lo smaltimento progressivo del fenomeno. Il decreto-legge n. 185/2008, all'art. 9, comma 1, ha incrementato la dotazione del richiamato Fondo finalizzandolo al pagamento di quei crediti nei confronti dei Ministeri che fino a tutto il 2007 potessero considerarsi, sulla base delle regole di contabilità nazionale, regolazioni debitorie pregresse. Successivamente il decreto-legge n. 5 del 2009 (convertito nella legge n. 33 del 2009) ha esteso l'applicazione della norma anche ai crediti maturati verso i Ministeri nel corso dell'anno 2008. Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze(1) sono state individuate e quantificate le predette partite e conseguentemente «ripianate».

A seguito della sopra descritta operazione straordinaria di ripiano dei debiti, devono considerarsi sanate le predette situazioni pregresse, e pertanto, la formazione di nuove situazioni debitorie riferibili all'ambito di applicazione dei predetti decreti non può essere ammessa. Di conseguenza, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, ogni tipo di debito pregresso deve trovare copertura finanziaria nell'ambito di una migliore programmazione e utilizzo delle risorse pubbliche ed essere riferita alle sole situazioni nelle quali, per ragioni sopravvenute ed impreviste, non è stato possibile assumere regolare impegno a carico dello stanziamento di bilancio.

Si ricorda in proposito che con la citata circolare n. 7 del 2008 sono state fornite alle amministrazioni centrali dello Stato alcune indicazioni circa il grado di priorità da assegnare al soddisfacimento delle spese. In particolare, si è stabilito che nel corso della gestione le amministrazioni debbano soddisfare prioritariamente le spese inderogabili, ricorrenti e certe.

Su questa materia è intervenuto da ultimo anche il citato decreto-legge n. 78 del 2009 che, all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, stabilisce — per tutti i soggetti che fanno parte del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, individuato dall'ISTAT sulla base delle definizioni degli specifici regolamenti comunitari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) — l'adozione di iniziative finalizzate a:

a) garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a favore dei propri creditori;

b) evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

In relazione alle prime, il decreto autorizza le amministrazioni ad adottare le opportune misure organizzative e prevede l'obbligo per il dirigente che ordina la spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di bilancio. La violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa dello stesso dirigente.

(1) Decreto n. 153194 del 2008 e decreti n. 38631 e n. 83949 del 2009.

In merito agli strumenti finalizzati ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, la normativa in esame prevede che le amministrazioni adottino iniziative di tipo contabile, amministrativo e contrattuale.

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione delle predette nuove situazioni debitorie, il richiamato art. 9 del decreto-legge n. 78/2009, al comma 1, lettera *a)*, punto 3, estende l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa prevista per i Ministeri, dall'art. 9, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 185/2008, alle altre amministrazioni pubbliche con esclusione delle regioni e delle provincie autonome.

3. *Strumenti di flessibilità.*

Qualora, per ragioni sopravvenute e non prevedibili, si dovesse verificare incapienza di fondi rispetto alle obbligazioni già perfezionate in atti di impegno, le amministrazioni, ai fini della loro copertura, dovranno ricorrere agli strumenti di flessibilità previsti dalla vigente legislazione contabile, quali ad esempio:

a) in via amministrativa: le variazioni compensative nell'ambito del proprio bilancio, o eventuali fondi da ripartire di pertinenza di ciascuna amministrazione (come nel caso delle amministrazioni centrali dello Stato);

b) in via legislativa: prevedere, in fase di assestamento del bilancio, gli opportuni incrementi di risorse sui capitoli di spesa interessati, compensati da corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa facendo anche ricorso, nei limiti attualmente previsti, alla facoltà di proporre le «rimodulazioni» tra stanziamenti di bilancio, anche di fattore legislativo, o tra i macroaggregati di parte corrente «Interventi» e «Funzionamento».

Oltre agli indicati strumenti, per la copertura delle spese di competenza dell'anno, l'amministrazione potrà richiedere — una volta accertati i presupposti — il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste al fine di evitare il formarsi di debiti nell' esercizio corrente. Si precisa che tale strumento non è utilizzabile per il ripiano di debiti formatisi in esercizi precedenti.

Relativamente, invece, ai debiti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei confronti della Tesoreria dello Stato, sorti a seguito di pagamenti in conto sospeso connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, questi potranno essere ripianati qualora ne ricorrano i presupposti mediante richiesta di prelevamento dal fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine, compatibilmente con le risorse disponibili sui citati fondi. Al riguardo, si rammenta che l'art. 2, comma 250 della legge finanziaria 2010 ha istituito un apposito «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia» per far fronte alle sistemazioni contabili delle partite iscritte al conto sospeso con la Tesoreria per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse. In merito si faccia anche riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, punto 4 del decreto-legge n. 78 del 2009(2)

(2) Articolo 7 del citato decreto ministeriale.
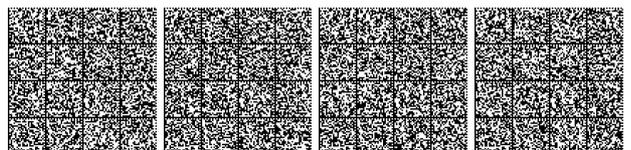
Gli strumenti di flessibilità sopra elencati, come già indicato alle amministrazioni centrali dello Stato con la citata circolare n. 7 del 2008, nonché nel citato decreto ministeriale, devono essere utilizzati in via prioritaria, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, per spese inderogabili, ricorrenti e certe. Il generarsi, anche in queste circostanze, di situazioni debitorie deve condurre ad una più appropriata rideterminazione degli stanziamenti, nonché alla revisione dei criteri di priorità nell'allocazione delle risorse disponibili.

Per prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie occorre una approfondita conoscenza di tutti i fenomeni gestionali e contrattuali esistenti, nonché delle potenzialità offerte dal ricorso agli strumenti di flessibilità sopra richiamati. I Rapporti da redigere sulla base dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa di cui all'art. 9, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 185/2008 costituiscono, pertanto, lo strumento conoscitivo in cui raccogliere ed analizzare in modo sistematico tutte le informazioni rilevanti sulle cause di formazione dei richiamati debiti. Dalle analisi dei dati che emergeranno dai suddetti Rapporti questo Ministero potrà contribuire ad individuare e avanzare eventuali proposte per il loro superamento.

4. *I Rapporti relativi all'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio.*

Una valutazione completa della consistenza dei debiti articolata per anno di formazione, non è attualmente disponibile. Informazioni sull'ammontare delle situazioni debitorie delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per le spese di funzionamento degli uffici fino a tutto il 2008, sono desumibili dai dati comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del procedimento di ricognizione avviato con la citata circolare n. 7 del 5 febbraio 2008 e conclusosi con l'adozione dei decreti di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al loro ripiano.

Come evidenziato in precedenza, l'art. 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, allo scopo di evitare la formazione di nuove posizioni debitorie, prevede l'avvio di un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio da effettuarsi annualmente da parte di tutti i Ministeri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I risultati di tale analisi dovranno essere illustrati dai Ministri competenti in appositi Rapporti, che costituiranno parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

In attuazione delle disposizioni previste all'art. 9, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 185 del 2008, le amministrazioni sono chiamate ad effettuare una ricognizione sistematica delle eventuali situazioni debitorie, relative a tutte le categorie di spesa del proprio bilancio, ad esclusione delle spese di personale, con indicazione dell'esercizio di formazione.

I Rapporti dovranno essere redatti sulla base dello schema riportato in allegato, sviluppando le seguenti aree tematiche:

Formazione. Descrizione dettagliata delle procedure di spesa e di gestione delle risorse in corrispondenza delle quali si formano posizioni debitorie, con evidenzi azione di quelle che mostrano maggiore criticità (debiti di importo elevato, carattere ricorrente, ecc.), nonché indicazione delle cause alla base della loro formazione;

Consistenza. Riepilogo, attraverso l'utilizzo di una tavola sintetica, della consistenza dei debiti e dello smaltimento delle posizioni debitorie alla fine dell' esercizio di riferimento secondo lo schema riportato nell'allegato (Tavola 1). Si precisa che non verranno considerati debiti pregressi gli oneri di personale. Tali spese, infatti, essendo di carattere obbligatorio devono essere sostenute nell'anno di riferimento con copertura delle eventuali ed ulteriori integrazioni rispetto agli stanziamenti facendo ricorso all'apposito fondo allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (fondo di riserva per le spese obbligatorie). Non appare superfluo ricordare che gli oneri accessori del personale (ad esempio, spese per le prestazioni di lavoro straordinario) non possono essere sostenuti se non nei limiti definiti dallo stanziamento di bilancio. Inoltre, dovranno essere confrontati i debiti di nuova formazione con lo stanziamento definitivo e l'impegno sul pertinente capitolo (sulla base delle indicazioni riportate nella Tavola 2 dello schema allegato). I debiti nei confronti della Tesoreria statale sono rilevati separatamente nella Tavola 2-*bis* dello schema allegato, identica alla Tavola 2 ma circoscritta a tale fattispecie;

Programmazione. Indicazione delle modalità di attuazione delle istruzioni riportate nella richiamata circolare n. 7 del 2008, nonché nel decreto ministeriale ... , in tema di programmazione della spesa e soddisfacimento prioritario delle spese inderogabili, ricorrenti e certe al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio. I Rapporti, anche attraverso i dati riportati nell'apposita Tavola 3, dovranno illustrare l'eventuale ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio per la copertura dei predetti debiti quali le variazioni compensative, l'utilizzo dei fondi da ripartire di pertinenza di ciascuna amministrazione (ad esempio fondo per i consumi intermedi), nonché l'assestamento di bilancio, evidenziando come il ricorso a tali strumenti avvenga in accordo con le istruzioni della circolare n. 7 e del decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, punto 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 sopra citati. Questi dovranno riepilogare, inoltre, il ricorso ad ulteriori misure adottate o da adottare quali la riorganizzazione delle attività, la ridefinizione dei fabbisogni di spesa, la programmazione delle risorse e l'eventuale adozione di misure di razionalizzazione.

I Rapporti sopra indicati sono redatti dalle amministrazioni centrali e sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio di ogni anno per il tramite degli uffici centrali del bilancio che verificano la congruità dei dati e delle misure adottate. In occasione del primo invio dei Rapporti, previsto per maggio 2011, le amministrazioni saranno chiamate a fornire, distintamente rispetto ai dati relativi all'anno 2010, anche quelli relativi ai debiti fuori bilancio formatisi nel 2009.
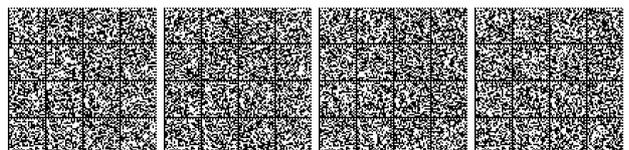
Quelli redatti dalle altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera *a)*, punto 4, del D.L. n. 78/2009, sono inviati ai Ministeri vigilanti, previo riscontro da parte del collegio sindacale o dei revisori. Infine, gli stessi Rapporti degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono allegati alle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'attività di analisi e valutazione delle proposte individuate dalle amministrazioni centrali e contenute nei suddetti Rapporti, relative alle misure da adottare per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, è svolta di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e proseguirà, a regime, nell'ambito degli appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39, comma 1 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

5. *Rilevazione dei debiti fuori bilancio*.

Ciascuna amministrazione dovrà riepilogare i dati relativi alla consistenza dei debiti come definiti al paragrafo 1, distribuiti per anno di formazione e rilevati al 31 dicembre dell' esercizio di riferimento(3) I dati sono raccolti in 3 tipologie di tavole, di cui una di sintesi (Tavola 1) e due in cui si forniscono elementi di dettaglio (Tavola 2 e Tavola 3).

Nella Tavola 1, le amministrazioni dovranno fornire indicazioni sulla consistenza dei debiti, articolati per categoria economica, e sul loro smaltimento. Tali indicazioni sono il risultato dell'aggregazione dei dati riportati nella Tavola 2 e nella Tavola 2-*bis*.

Nella Tavola 2, alle amministrazioni è richiesto di fornire ulteriori elementi di dettaglio utili ai fini di una migliore comprensione del fenomeno, della rilevanza, nonché delle cause di formazione. Sono esclusi dalla Tavola 2 i debiti nei confronti della Tesoreria oggetto della Tavola 2-bis.

In particolare nella Tavola 2, per ogni piano gestionale (articolo) ed ogni capitolo, l'amministrazione dovrà indicare l'ammontare del debito e l'anno di formazione, precisando la categoria economica, il centro di responsabilità, la missione, il programma nonché lo stanziamento definitivo e l'impegnato a rendiconto (ad es. se su un determinato piano di gestione la formazione del debito è avvenuta in due diversi esercizi, si dovrà procedere alla compilazione di due righe della tavola riportanti i dati relativi ai due diversi esercizi). La somma dei dati individua la consistenza totale del debito alla fine dell'esercizio di riferimento.

(3) Ai fini della presente circolare, per l'esercizio di riferimento si intende l'ultimo esercizio consuntivato.

Si precisa che i dati dovranno rappresentare la situazione debitoria al netto dello smaltimento con l'indicazione, nell'apposita colonna, dell'ammontare dei debiti smaltiti nel corso dell'esercizio di riferimento per anno di formazione del debito. Si sottolinea che ai fini della presente circolare rientra nella fattispecie «smaltimento» sia il pagamento del debito, sia la sua riduzione a seguito ad accordi transattivi, sia il pagamento effettuato con la speciale modalità in «conto sospeso» indicato anche nella tavola 2-*bis*.

La Tavola 2 prevede un campo riservato ad eventuali annotazioni nel quale richiamare brevemente: le cause e le particolarità dei debiti in oggetto, facendo riferimento a quanto segnalato nel rapporto, le misure adottate, l'eventuale ricorso, ed in quale misura, ad accordi transattivi per estinguere i debiti attraverso un ammontare inferiore al valore effettivo o qualsiasi altra informazione che venga ritenuta utile ai fini dell' analisi.

La Tavola 2-*bis* è esclusivamente dedicata ad eventuali debiti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei confronti della Tesoreria statale a fronte di ordini di pagamento in conto sospeso connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva. Tale tavola deve essere compilata secondo le stesse indicazioni sopra fomite per la Tavola 2.

Nella Tavola 3, alle amministrazioni è richiesto di fornire informazioni sul ricorso a strumenti di flessibilità per la copertura dei debiti fuori bilancio registrati nelle Tavole 2 e 2-*bis*. L'organizzazione della Tavola 3 è dunque analoga a quella della Tavola 2 e, pertanto, si sottolinea che per il medesimo capitolo di spesa e piano gestionale, devono essere verificate le seguenti condizioni:

l'ammontare dei debiti al 31 dicembre dell' esercizio di riferimento indicato nelle due tavole deve necessariamente coincidere;

l'ammontare riportato nella Tavola 2 nella colonna «Smaltimento debiti (anno di riferimento)» deve coincidere con la somma degli importi riportati nella Tavola 3 nelle colonne relative a «Strumenti utilizzati» e a «Altre forme di smaltimento dei debiti (es. accordi transattivi)».

Nella Tavola 3 l'ammontare dei debiti viene analizzato in relazione agli stanziamenti iniziali e definitivi e al ricorso ai vari strumenti di flessibilità al fine di favorire l'individuazione dei fabbisogni effettivi di risorse e dell'incidenza su questi delle situazioni debitorie.

La Tavola 3-*bis* relativa ai debiti nei confronti della Tesoreria ha la stessa natura della Tavola 3.

Roma, 15 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO
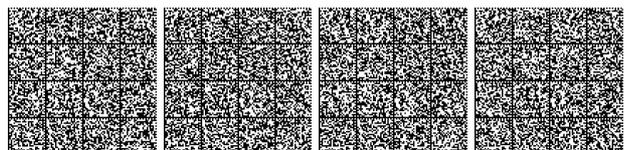
RAPPORTO DA REDIGERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE N. 185 DEL 2008

(Schema minimale)

Lo schema riportato di seguito indica i contenuti minimi indispensabili ai fini della redazione del rapporto.

1. Formazione dei debiti.

a. *Quadro di riferimento.*

Descrizione dettagliata delle procedure di spesa e delle modalità di gestione dei capitoli di spesa (o di determinate tipologie di spese) in corrispondenza delle quali si formano delle posizioni debitorie, evidenziando quelle che mostrano maggiore criticità (debiti di importo elevato, carattere ricorrente, ecc.);

b. *Meccanismi di formazione dei debiti.*

Illustrazione, per ogni procedura indicata nel quadro di riferimento, dei meccanismi che determinano la formazione dei debiti (modalità attraverso cui insorgono obblighi nei confronti di terzi, soggetti che ordinano la spesa, ...) nonché delle cause alla base della formazione dei debiti stessi (complessità della procedura, insufficienza degli stanziamenti, tempi lunghi nelle integrazioni degli stanziamenti, ...).

2. Quadro riepilogativo della consistenza dei debiti.

Riepilogo, anche attraverso la compilazione e l'analisi della Tavola 1 sotto riportata, della consistenza dei debiti e lo smaltimento delle posizioni debitorie alla fine dell' esercizio di riferimento. I dati contenuti nella Tavola 1 sono ottenuti come aggregazione delle informazioni di cui alle Tavole 2 e 2-*bis* previste nel paragrafo 3.

Tavola 1 – Riepilogo della situazione debitoria dell'amministrazione (valori in euro)

Categoria economica	Situazione debitoria al 31 dicembre (anno di riferimento)	Smaltimento debiti (anno di riferimento)
...		
...		
...		
....		
...		
...		
Totale		

3. Analisi dettagliata delle posizioni debitorie.

Descrizione dettagliata delle situazioni debitorie e delle relative cause, anche attraverso la compilazione e l'analisi delle Tavole 2 e 2-*bis* sotto riportate.

L'amministrazione, per ogni capitolo e piano gestionale, provvede alla compilazione della Tavola 2 riportata di seguito. Nella predetta Tavola 2 non vanno indicate eventuali posizioni debitorie nei confronti della Tesoreria, da indicare invece nella Tavola 2-*bis*. La somma dei dati individua la consistenza totale del debito alla fine dell'esercizio di riferimento. Si precisa che i dati dovranno rappresentare la situazione debitoria al netto dello smaltimento con l'indicazione, nell'apposita colonna, dell'ammontare dei debiti smaltiti nel corso dell'esercizio di riferimento per anno di formazione del debito. Nella quantificazione dello smaltimento si deve considerare sia il pagamento del debito che la sua riduzione in seguito ad accordi transattivi.

Le cause che hanno determinato l'insorgenza dei debiti e le particolarità di questi, le misure adottate, l'eventuale ricorso ad accordi transattivi che hanno estinto o ridotto i debiti in misura inferiore al loro valore nominale (con l'indicazione del relativo ammontare) — come già segnalato in questo e nei paragrafi precedenti — o qualsiasi altra informazione che venga ritenuta utile ai fini dell'analisi, devono essere brevemente richiamati nell'apposito spazio per le annotazioni previsto nella Tavola.

Qualora il Ministero presenti debiti nei confronti della Tesoreria per il ripiano degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso, procede in questa sede a fornirne evidenza attraverso la compilazione della Tavola 2-*bis* da redigersi secondo lo schema della Tavola 2.

Tavola 2 – Situazione debitoria (valori in euro)

Categoria economica	CDR	Codice Missione	Codice Programma	Capitolo	PG	Denominazione PG	Situazione debitoria al 31 dicembre (anno di riferimento)	Esercizio di formazione	Smaltimento debiti (anno di riferimento)	Stanziamento definitivo	Impegnato a rendiconto	Note
...												
	Totale ...											
...												
	Totale ...											
...												
Totale												

Tavola 2-bis – Situazione debitoria nei confronti della Tesoreria (valori in euro)

4. Misure e interventi attuati/programmati per evitare la formazione dei debiti

Questa sezione è dedicata alla descrizione delle misure e degli interventi messi in atto o da attuare per evitare la formazione di posizioni debitorie da parte delle amministrazioni. Essa dovrà contenere:

a. Descrizione delle modalità con le quali sono state attuate le istruzioni riportate nella circolare n. 7 della Ragioneria Generale dello Stato in tema di programmazione della spesa e soddisfacimento prioritario delle spese inderogabili, ricorrenti e certe.

b. Illustrazione, anche attraverso la compilazione e l'analisi della Tavola 3 e della Tavola 3-*bis*, dell'eventuale ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio per la copertura dei debiti, quali le variazioni compensative, l'utilizzo dei fondi da ripartire di pertinenza di ciascuna amministrazione (ad esempio fondo per i consumi intermedi), nonché l'assestamento di bilancio.

c. Descrizione, a completamento delle informazioni inserite nelle Tavole 3 e 3-*bis*, del ricorso in generale ai suddetti strumenti di flessibilità, anche per finalità diverse dallo smaltimento dei debiti, con indicazione, nel caso particolare dei fondi da ripartire dell'amministrazione, dell'ammontare di eventuali risorse finanziarie rimaste inutilizzate alla fine dell'esercizio di riferimento. Illustrare, in particolare, anche il ricorso ai fondi di riserva per spese impreviste al fine di evitare la formazione di nuove situazioni debitorie nell'esercizio corrente.

d. Indicazione dell'eventuale ricorso ad ulteriori misure di contenimento e razionalizzazione della spesa quali ad esempio la riorganizzazione delle attività, la ridefinizione dei fabbisogni di spesa e la riprogrammazione delle risorse, fornendo tutti gli elementi descrittivi necessari a far comprendere i provvedimenti intrapresi e l'esito raggiunto o atteso: risorse dedicate, risparmi ottenuti o attesi, tempo impiegato o atteso per il raggiungimento degli effetti, ecc.

e. Illustrazione del ricorso programmato agli interventi sopra descritti relativamente al prossimo futuro e indicazione della previsione del risparmio di spesa da essi ricavabile.

f. Indicazione di eventuali ulteriori politiche di contenimento della spesa o di miglioramento delle procedure di spesa che potrebbero essere messe in atto dall'amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze o con altri soggetti coinvolti nelle attività che danno origine alla formazione di debiti.

Tavola 3 – Ricorso a strumenti di flessibilità per la copertura di debiti (valori in euro)

Categoria economica	CDR	Codice Missione	Codice Programma	Capitolo	PG	Denominazione PG	Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Strumenti utilizzati				Altre forme di smaltimento dei debiti (es. accordi transattivi)	Situazione debitoria al 31 dicembre (anno di riferimento)	Note
									Fondo consumi intermedi	Altri fondi (esclusi fondi per spese impreviste)	Assestamento variazioni compensative	Altre variazioni compensative			
...															
	Totale ...														
...															
	Totale ...														
...															
	Totale ...														
Totale															

Tavola 3-bis – Ricorso a strumenti di flessibilità per la copertura di debiti nei confronti della Tesoreria (valori in euro)

11A00031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO
L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
M03BX01	Baclofene	50 unità 25 mg - uso orale

10A15770

BANCA D'ITALIA

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.
(4° aggiornamento del 13 dicembre 2010).

Nel corso del 2009 le istituzioni comunitarie hanno approvato la direttiva 2009/111/CE allo scopo di rafforzare la regolamentazione prudenziale europea su alcuni profili così come reso necessario a seguito della crisi finanziaria del 2007-2008.

Con il presente aggiornamento (1) viene data applicazione in Italia alle innovazioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità per le banche e i gruppi bancari, recependo anche le linee-guida emanate sul tema dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) e dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

La predisposizione di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità – integrato in quello complessivo per la gestione dei rischi - assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della stabilità delle singole banche e del mercato nel suo complesso; per gli intermediari di notevoli dimensioni, particolarmente se operanti a livello internazionale, assumono rilievo eventuali limitazioni operative o legali al trasferimento di fondi o di strumenti utilizzabili come garanzie reali.

La disciplina prevede regole in materia di organizzazione e controlli interni, esplicitando il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali e delineando l'articolazione fondamentale del processo di gestione del rischio; prevede l'adozione di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi nonché obblighi di informativa pubblica.

Le disposizioni si applicano secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della dimensione operativa e complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

La normativa è stata sottoposta a consultazione: una sintesi dei commenti ricevuti e delle valutazioni della Banca d'Italia è pubblicata sul sito informatico della Banca.

Le nuove disposizioni hanno anche reso necessaria un'integrazione delle regole generali in materia di ambito di applicazione contenute nella presente Circolare (Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda).

La nuova disciplina si applica a partire dal 31 dicembre 2010.

(1) Il testo dell'aggiornamento è disponibile sul sito informatico della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/vigprud.

ALLEGATO *I*

TITOLO I

Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE PRIMA

1. Quadro d'insieme e principi della nuova disciplina

1.1 Il presente fascicolo contiene la nuova disciplina prudenziale per le banche e i gruppi bancari, organicamente rivista a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale (1) per tener conto dell'evoluzione nelle metodologie di gestione dei rischi da parte degli intermediari nonché dei nuovi indirizzi e criteri che informano l'attività di supervisione.

Le disposizioni – che divengono efficaci dal 1° gennaio 2007 – si basano sulle modifiche apportate al Testo Unico Bancario (TUB) dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006 (2) e sui criteri contenuti nel decreto adottato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, su proposta della Banca d'Italia, in data 27 dicembre 2006.

La nuova struttura della regolamentazione prudenziale si basa su "tre pilastri". Il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo. Il secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

Tale impianto normativo, basato su un rinnovato sistema di regole e incentivi, consente di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi della regolamentazione prudenziale, sanciti dall'art. 5 TUB. Esso, assicura, infatti, una misurazione accurata di un più ampio novero di rischi e una dotazione

---

(1) Si richiamano, in particolare, il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A revised Framework. Comprehensive Version*.", giugno 2006 (cd. Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale, Basilea 2), e le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L177 del 30 giugno 2006), relative, rispettivamente, all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (CRD) e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (CAD).

(2) Il decreto-legge è stato pubblicato, con il numero 297, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006.

patrimoniale più strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimola le banche a migliorare le prassi gestionali e le tecniche di misurazione dei rischi, anche in ragione dei possibili risparmi patrimoniali; favorisce la parità concorrenziale, attraverso una maggiore estensione delle attività e delle tecniche oggetto di armonizzazione; valorizza il ruolo disciplinante del mercato con l'introduzione di specifici obblighi di informativa al pubblico.

I più elevati *standards* della regolamentazione determinano potenziali benefici anche ai soggetti su cui essa indirettamente incide (imprese, risparmiatori, investitori, clienti), in relazione ai maggiori stimoli all'efficienza e alla concorrenza nel settore bancario.

La disciplina si articola in un sistema di regole modulari per la determinazione dei requisiti patrimoniali, che recepisce le migliori prassi sviluppate dagli intermediari nelle metodologie di gestione dei rischi. In attuazione del principio di proporzionalità, che informa ampie parti della nuova disciplina, la regolamentazione tiene conto delle diversità degli intermediari - in termini di dimensioni, complessità e altre caratteristiche - dettando, per taluni ambiti, regole differenziate e sollecitando, in via più generale, un'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. Ove possibile, essa tende, inoltre, a evitare un'eccessiva prescrittività, indicando solo principi di carattere generale, integrati da linee guida applicative e indicazioni su prassi accettabili, diffuse e utilizzate presso gli intermediari. La regolamentazione si ispira, infine, a un criterio di gradualità: ciascun intermediario, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di rischio, può articolare nel tempo l'accesso a metodologie e processi progressivamente più avanzati. Nel complesso, l'adesione ai suindicati principi e criteri assicura flessibilità di applicazione e contenimento degli oneri della regolamentazione.

La Parte Terza del presente Capitolo, in cui vengono compendiate le opzioni regolamentari di più semplice ed agevole applicazione, si inscrive coerentemente nell'ambito delle finalità sopra richiamate. Essa identifica, infatti, in modo trasversale le disposizioni "di base" relative ai "tre pilastri", con l'obiettivo di fornire un quadro normativo organico a cui possono far riferimento le banche - verosimilmente quelle di minore dimensione e complessità - intenzionate ad adottare le metodologie meno complesse e sofisticate per adempiere agli obblighi posti dalla regolamentazione. Tale Parte ha finalità esclusivamente ricognitive e non introduce alcun vincolo alle facoltà di scelta degli intermediari.

La disciplina rafforza il legame tra requisiti di carattere patrimoniale e profili organizzativi, valorizzandone le sinergie tanto nella gestione delle banche quanto nelle valutazioni e negli interventi di carattere prudenziale. Un ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo dei rischi è assegnato agli organi di governo societario. A questi si richiede, tra l'altro, di individuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, verificarne nel continuo l'efficacia e l'efficienza, definire i compiti e le responsabilità delle varie funzioni e strutture aziendali, assicurare, più in generale, l'adeguato presidio di tutti i rischi a cui l'intermediario può essere esposto. Il ruolo degli organi di governo societario è trattato unitariamente nel presente Capitolo (Parte Quarta) per assicurare coerenza e organicità alla materia e accrescere il grado di coinvolgimento e consapevolezza degli esponenti bancari nella gestione e nel controllo dei rischi. Nei capitoli
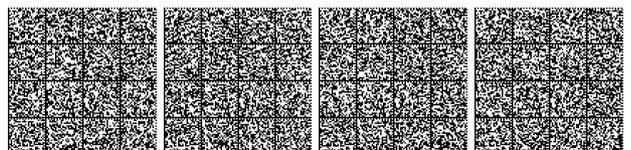
dedicati a ciascuna tipologia di rischio sono, invece, trattati i presidi organizzativi e di controllo di cui le banche devono dotarsi; al riguardo, infatti, assumono maggiore rilievo le specificità connesse con le singole tipologie di rischio prese in considerazione. Tali presidi si inseriscono nella più generale disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza (1). Requisiti più stringenti sono previsti per l'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali (2). In tali sistemi, la richiamata integrazione tra profili patrimoniali e profili gestionali risulta ancor più pronunciata: costituisce condizione per il loro riconoscimento a fini prudenziali, l'effettivo utilizzo degli stessi nella gestionale aziendale (*use test*).

1.2 L'ambito di applicazione della regolamentazione (Parte Seconda del presente Capitolo), fermo il rispetto delle disposizioni per le banche non appartenenti a gruppi, è prevalentemente di tipo consolidato: sono ridotti, infatti, gli istituti prudenziali riferiti alle singole componenti del gruppo (3), in modo tale da garantire la neutralità delle norme prudenziali rispetto alle scelte organizzative degli intermediari, e sono previste riduzioni sui requisiti patrimoniali delle componenti individuali. Per tener conto dell'integrazione dei sistemi bancari operanti in più Paesi, in particolare in Europa, la disciplina comunitaria detta norme riguardanti i rapporti di cooperazione e collaborazione tra Autorità di Vigilanza (4) al fine di accrescere l'efficacia dei controlli e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati. Coerentemente con tali disposizioni e con gli indirizzi espressi in ambito internazionale, la Banca d'Italia sottoscrive accordi e collabora con le altre Autorità di vigilanza competenti nell'Unione Europea sui gruppi *cross-border* (5). Le forme di coordinamento comprendono anche la costituzione di "collegi di supervisori" per la definizione in concreto dei compiti e dei ruoli spettanti a ciascuna Autorità.

Per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni relativi a tutte le metodologie avanzate è prevista, nell'ambito della procedura disciplinata unitariamente nella Parte Quinta del presente Capitolo, una decisione congiunta da parte delle Autorità di vigilanza interessate; in caso di mancato accordo, la decisione assunta dall'Autorità di vigilanza competente a livello consolidato è vincolante per tutto il gruppo. Per il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro) le competenze restano, invece, incardinate presso le Autorità di vigilanza dei singoli Paesi le quali operano, comunque, nell'ambito delle richiamate disposizioni generali sulla cooperazione e la collaborazione tra Autorità.

---

(1) Cfr. *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11, che trovano applicazione per gli aspetti non disciplinati nel presente fascicolo.

(2) Si richiede, tra l'altro, la presenza di una funzione di sviluppo del sistema, un processo di convalida interna volto a valutare l'efficienza e l'efficacia dello stesso, verifiche periodiche condotte dall'*internal audit* per accertarne la rispondenza ai requisiti normativi.

(3) In forza delle modifiche apportate alla nozione di gruppo bancario contenuta nel TUB (articoli 59 e seguenti), elemento discriminante per l'applicazione della vigilanza consolidata bancaria è la presenza di almeno una banca in un gruppo al cui vertice sia una società finanziaria. Alle disposizioni di attuazione (delibere del CICR e disposizioni della Banca d'Italia) è poi rimesso il compito di definire taluni profili rilevanti ai fini della configurazione del gruppo e dell'individuazione dei soggetti che ne fanno parte, anche per evitare la coincidenza delle qualifiche di capogruppo bancaria e di impresa al vertice di un conglomerato finanziario.

(4) Cfr., in particolare, gli articoli 131 e 132 della Direttiva 2006/48/CE.

(5) Cfr., in particolare, gli articoli 7, comma 10, e 69 TUB.
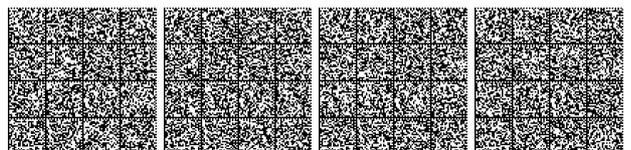
Il patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2) è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività bancaria e il principale parametro di riferimento gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono; introduce più ampie possibilità di computo degli strumenti innovativi di capitale; in linea con l'evoluzione della normativa comunitaria, anche in materia di conglomerati finanziari, prevede la deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni detenute dalle banche in imprese di assicurazione. Specifiche disposizioni (cosiddetti "filtri prudenziali") hanno l'obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità connessa all'adozione dei nuovi principi contabili internazionali IFRS/IAS. Alcune rettifiche interessano le sole banche che adottano i sistemi IRB per il calcolo del requisito sul rischio di credito.

Per il rischio di credito (Titolo II, Capitolo 1), sono previsti due metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, evoluzione del sistema derivante dall'Accordo sul Capitale del 1988, e il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. La sensibilità del metodo Standardizzato rispetto al rischio di credito è accresciuta attraverso una maggiore segmentazione dei portafogli di esposizioni e l'utilizzo dei rating espressi da agenzie di credito alle esportazioni (*Export Credit Agency*, ECA) o da agenzie specializzate (*External Credit Assessment Institution*, ECAI) a tal fine riconosciute dalle Autorità di vigilanza. Il più favorevole trattamento prudenziale riservato alle esposizioni rientranti nel portafoglio *retail*, cogliendo l'effettivo grado di rischio di tale portafoglio, è di particolare rilievo per i sistemi produttivi in cui è diffusa la presenza di imprese di piccole e medie dimensioni. La disciplina detta una definizione di esposizione scaduta che dovrebbe indurre anche a miglioramenti nelle prassi gestionali degli intermediari.

La principale novità per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è comunque rappresentata dall'introduzione dei metodi IRB, in cui le ponderazioni di rischio sono funzione delle valutazioni che le banche effettuano internamente sui debitori (o, in taluni casi, sulle operazioni); nell'approccio avanzato la banca calcola un maggior numero di parametri di rischio. La disciplina fornisce le nozioni e i criteri essenziali a cui gli intermediari devono attenersi nell'elaborazione dei sistemi di rating (componenti di rischio, *default*, classi di attività, regole di ponderazione) e detta i requisiti organizzativi e quantitativi che gli intermediari devono rispettare per il riconoscimento dei metodi a fini prudenziali. Per i primi rilevano le regole sull'organizzazione e sui controlli, la convalida interna del sistema di rating, le caratteristiche dei sistemi di rating (es. replicabilità, integrità, univocità), il loro utilizzo nella gestione aziendale (*use test*), i sistemi informativi e il flusso di dati. I principali requisiti quantitativi attengono alla struttura dei sistemi di rating, alla determinazione dei parametri di rischio, alle prove di *stress*, all'utilizzo di modelli di fornitori esterni. L'applicazione dei metodi IRB ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

Un'articolata e organica disciplina è dettata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione (Titolo II, Capitolo 2). Con riferimento alle prime, da un lato, risulta ampliata la possibilità di utilizzo a fini prudenziali degli strumenti di CRM (ad esempio, compensazione delle poste in bilancio), dall'altro, vengono più
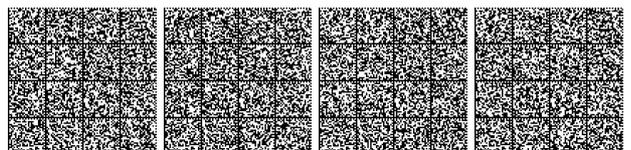
puntualmente indicati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio. Le disposizioni sulle tecniche di CRM si applicano a tutte le banche; quelle che adottano il metodo IRB avanzato beneficiano di una più ampia tipologia di garanzie ammesse e di una maggiore flessibilità nel calcolo della riduzione del rischio. I requisiti per l'utilizzo sono distinti in generali, diretti ad assicurare la certezza giuridica e l'effettività delle garanzie, e specifici, dettati per le singole forme di CRM.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, "tradizionali" e "sintetiche", sono disciplinati sia gli effetti per le banche cedenti (*originators*), soprattutto sotto il profilo dell'esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per le banche acquirenti. Al riguardo, sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, in funzione dell'approccio che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per il calcolo del rischio di credito.

Anche per il rischio di controparte e per quelli di mercato (Titolo II, Capitoli 3 e 4) sono previsti specifici requisiti patrimoniali e una pluralità di metodi per la loro determinazione. Il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (bancario o di negoziazione a fini di vigilanza). Gli intermediari possono scegliere tra il metodo del valore corrente, quello standardizzato e, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, quello dei modelli interni di tipo EPE (*Exptected Positive Exposure*) per il quale sono previsti specifici requisiti organizzativi. E' ammesso, ai fini della riduzione del valore delle esposizioni, il riconoscimento di vari tipi di compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito patrimoniale è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia *standard* oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione, regolamento e concentrazione) e all'intero bilancio della banca (rischio di cambio e di posizione su merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito. I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi. I più significativi cambiamenti nella regolamentazione del rischio di mercato attengono all'individuazione di puntuali requisiti organizzativi per gestire il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, all'affinamento delle metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali e al trattamento del rischio di regolamento, nell'ambito del quale si incentiva l'adozione di modalità di regolamento contestuale delle operazioni.

La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo (Titolo II, Capitolo 5) con l'obiettivo di fronteggiare l'accresciuta esposizione delle banche a tale tipologia di rischio, evitare forme di disparità competitiva tra intermediari specializzati in diversi ambiti di operatività, accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti tre metodi per la determinazione del requisito. Nel metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA) esso è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione. Nel metodo Standardizzato, sono previsti coefficienti regolamentari distinti per ciascuna delle otto linee di business in cui è suddivisa l'attività aziendale. Nei metodi Avanzati (*Advanced Measurement Approach*, AMA), l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli di calcolo basati su dati di perdita operativa ed altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dalla banca. Soglie di accesso e specifici requisiti di idoneità sono previsti per l'utilizzo dei metodi Standardizzato e Avanzati. Per i sistemi AMA i requisiti riguardano, oltre che il sistema di gestione, anche quello di misurazione. A fronte della maggiore complessità, i metodi Avanzati ammettono la riduzione del requisito derivante dagli accantonamenti effettuati, dalla stima della correlazione, dal ricorso a tecniche di trasferimento del rischio (polizze assicurative). Tali metodi garantiscono anche i maggiori benefici gestionali in termini di prevenzione e attenuazione del rischio operativo. Il riconoscimento dei metodi AMA ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. Nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina, è consentito anche l'uso combinato di più metodi.

Il requisito patrimoniale complessivo (Titolo II, Capitolo 6) si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio, nonché di quelli previsti per gli immobili e le partecipazioni assunti per recupero crediti (cd. "building block"). A condizione che il requisito consolidato complessivo sia rispettato, le banche appartenenti a gruppi bancari possono beneficiare di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo, applicabile su base individuale (1).

La disciplina del "Secondo Pilastro" (Titolo III) richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("Primo Pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. In applicazione del principio di proporzionalità, le banche sono ripartite in tre classi che identificano, in linea generale, intermediari di diversa dimensione e complessità operativa. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi di governo societario della banca.

---

(1) Per le banche e i gruppi bancari che adottano i metodi IRB e AMA, nel triennio 2007-2009 la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito, controparte, mercato ed operativo non può essere inferiore a determinate percentuali (cd. "*floor*") del requisito patrimoniale calcolato con le regole di cui alla Circolare 229 (Basilea 1).
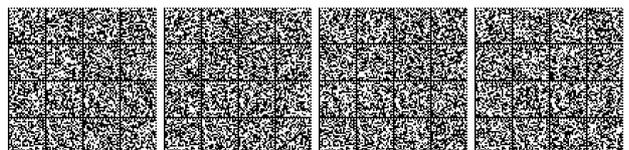
All'Autorità di vigilanza spetta, invece, il compito di riesaminare l'ICAAP, verificarne la coerenza dei risultati, formulare un giudizio complessivo sulla banca e attivare, ove necessario, le opportune misure correttive (*Supervisory Review and Evaluation Process*, SREP). Tale processo si svolge attraverso il confronto con gli intermediari e l'utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall'Autorità di Vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e banche consente alla prima di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L'Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico ("Terzo Pilastro"), volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi delle banche da parte degli operatori di mercato (Titolo IV). Il recepimento della disciplina comunitaria è stato realizzato attraverso la predisposizione di appositi quadri sinottici, in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. Tale modalità accresce la trasparenza e la comparabilità dei dati, contiene gli oneri connessi con l'individuazione delle informazioni da fornire, garantisce maggiori condizioni di parità competitiva. In base al principio di proporzionalità, le banche commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. Alcuni obblighi informativi costituiscono requisiti di idoneità per l'adozione dei metodi avanzati e per il riconoscimento delle tecniche di CRM a fini prudenziali. La disciplina individua le modalità e la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi (Titolo V) rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità delle banche connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Sono previsti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti di ciascuna controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo. Le innovazioni attengono soprattutto alla quantificazione delle posizioni di rischio da effettuare secondo la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e alle modalità di utilizzo delle tecniche di CRM ammesse.

1.3 La disciplina è stata predisposta tenendo conto delle migliori prassi e degli *standards* affermati a livello internazionale, con particolare riguardo agli indirizzi espressi dal Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria e dal *Committee of European Banking Supervisors* (CEBS) nonché degli esiti di un'ampia procedura di consultazione pubblica che ha preceduto l'emanazione delle nuove disposizioni. Tale consultazione ha consentito di acquisire le osservazioni e le proposte degli operatori e degli altri soggetti interessati, accertare la coerenza e l'efficacia della disciplina, individuare soluzioni regolamentari di minore onerosità per gli intermediari.
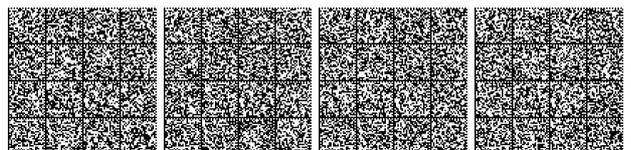
2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte delle banche di:
  a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 59, il quale, ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata, definisce le nozioni di "*controllo*", "*società finanziarie*" e "*società strumentali*" ed equipara gli IMEL alle banche;
- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 66, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nella vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di dati e situazioni, nonché ogni altra informazione utile;
- art. 67, commi 1, 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del
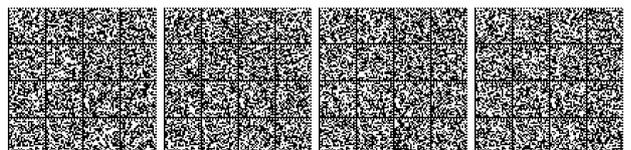
CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, l'informativa da rendere al pubblico;

- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
  a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

e inoltre:

— dal decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993;

— dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari (limitatamente agli articoli da 1 a 4);

— dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Vengono, inoltre, in rilievo:
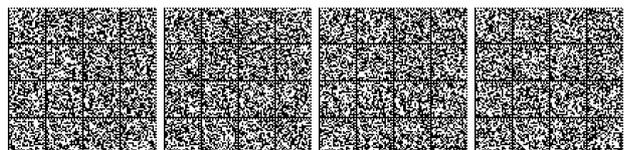
- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- l'Accordo internazionale denominato "*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione"*, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (1).

---

(1) *Committee of European Banking Supervisors*, istituito con decisione della Commissione europea 2004/5/CE del 5 novembre 2003 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 3 del 7 gennaio 2004, pag. 28-29).

PARTE SECONDA

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Conformemente alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, la disciplina prudenziale italiana prevede la differenziazione degli istituti di vigilanza cui sono sottoposte le banche a seconda che siano soggetti individuali ovvero appartengano a gruppi di diversa complessità ed articolazione.

Il sistema regolamentare è orientato verso l'applicazione consolidata dei requisiti prudenziali a livello di gruppo, riducendo la numerosità delle regole che devono contemporaneamente essere rispettate a livello individuale dai soggetti inclusi nel consolidamento; sono altresì previste opzioni che permettono attenuazioni dei requisiti in relazione all'appartenenza al gruppo.

I gruppi bancari sono soggetti, su base consolidata, alle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi; analogo regime trova applicazione nei confronti delle banche italiane non appartenenti a gruppi che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie o strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale. Il rispetto da parte dei gruppi delle regole sull'informativa al pubblico è differenziato a seconda che siano o meno controllati da un'impresa madre europea.

Le banche italiane appartenenti ai gruppi bancari devono inoltre rispettare, su base individuale, la disciplina in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo e concentrazione dei rischi; tuttavia, dette banche rispettano un requisito patrimoniale complessivo ridotto di un quarto e limiti alla concentrazione dei rischi meno stringenti di quelli ordinari.

L'applicazione su base individuale delle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi è richiesta alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario. Il rispetto delle disposizioni in tema di informativa al pubblico varia, anche per questi soggetti, in presenza di situazioni di controllo da parte di un'impresa madre europea.

In armonia con la disciplina comunitaria, sono individuate nuove ipotesi di applicazione a livello consolidato delle regole prudenziali. Le banche italiane e le capogruppo che, secondo le definizioni stabilite nel par. 2, sono qualificate "imprese di riferimento" rispettano le regole prudenziali su base consolidata

tenendo conto dei soggetti controllati dalla stessa società finanziaria impresa madre con sede in altro Stato comunitario.

Le regole su patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi sono rispettate, su base sub-consolidata, dalle banche e società finanziarie, diverse dalla capogruppo, che controllano banche o società finanziarie di Stati extracomunitari ("componenti del gruppo sub-consolidanti").

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie sono sottoposte allo stesso regime prudenziale previsto per le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario; tuttavia, le succursali di banche aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia non sono sottoposte alle regole in tema di requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, informativa al pubblico e concentrazione dei rischi.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*capogruppo*", la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia di cui all'articolo 61 del T.U.;

— "*gruppo bancario*", il gruppo di imprese come individuato dall'articolo 60 del T.U.;

— "*ente creditizio impresa madre nell'UE*", la banca di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da un'altra banca o da una società finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;

— "*società di partecipazione finanziaria madre nell'UE*", una società di partecipazione finanziaria di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da una banca o da un'altra società di partecipazione finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;

— "*impresa madre europea*",

- l'ente creditizio impresa madre nell'UE che controlli una banca italiana o una capogruppo;
- la banca controllata da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, ove entrambe abbiano sede in uno stesso Stato comunitario, ovvero detta società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, quando sia sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, che controllino una banca italiana o una capogruppo;
- la banca di uno Stato comunitario diverso dall'Italia, controllata direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE avente sede in altro Stato comunitario, non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, la quale controlli anche una banca italiana o una capogruppo che non siano impresa di riferimento;
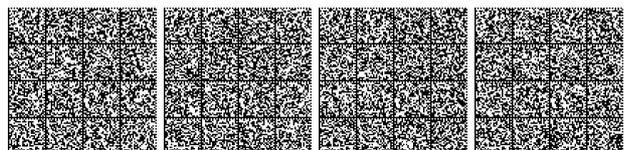
— "*impresa di riferimento*", la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, quando questa società controlla anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche è inferiore a quello della banca italiana o della capogruppo controllate;

— "*componenti del gruppo sub-consolidanti*", le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano società bancarie e finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario.

Ai fini delle presenti definizioni, le previsioni che riguardano le banche si applicano, in quanto compatibili, anche agli IMEL, così come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera h-*bis*), TUB.

SEZIONE II

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);

b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);

c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);

d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);

e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);

f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);

g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);

h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);

i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);

j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);

k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

Tuttavia, le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che sono imprese di riferimento rispettano, su base individuale, le disposizioni elencate al par. 2.

2. Banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario

Le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);

b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);

c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);

d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);

e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);

f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);

g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);

h) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);

i) governo e gestione del rischio di liqudità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

Le banche italiane escluse dal consolidamento ai sensi della Sezione III, par. 1, rispettano i requisiti stabiliti al par. 1 della presente Sezione.

3. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);

b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);

c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);

d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);

e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);

f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);

g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);

h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);

i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);

j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);

k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

Le succursali di banche aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia non sono sottoposte alle regole elencate alle lettere da b) a j) (1).

---

(1) L'esenzione dalla regola g) non riguarda i requisiti patrimoniali previsti per gli immobili e le partecipazioni acquisiti per recupero crediti (cfr. *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 10, Sezione II, par. 3 e Capitolo 9, Sezione V, par. 2), che restano applicabili alle succursali in Italia di banche extracomunitarie.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento

Le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);

b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);

c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);

d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);

e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);

f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);

g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);

h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);

i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);

j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);

k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

Le imprese di riferimento rispettano, su base consolidata, le suddette disposizioni con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni relative ai singoli profili di rischio, dal consolidamento possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati:

— 1 per cento del totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) della capogruppo o della singola banca partecipante;
— 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);

b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);

c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);

d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);

e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);

f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);

g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);

h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);

i) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);

j) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2).

PARTE TERZA

METODOLOGIE SEMPLIFICATE

Le disposizioni contenute nel presente fascicolo prevedono una pluralità di metodologie che le banche possono utilizzare per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativo, caratterizzate da diversi gradi di complessità, in funzione della capacità della banca di gestire i rischi.

Le banche, specie quelle che presentano dimensioni ridotte o, comunque, un'operatività non complessa, possono enucleare dalla complessiva disciplina regolamentare modalità semplificate per il calcolo dei requisiti patrimoniali ricavabili dalle metodologie standardizzate in essa previste; tali modalità semplificate vengono sinteticamente illustrate nella presente Parte al solo fine di agevolarne la visione d'insieme, fermo restando che la disciplina applicabile è quella contenuta nei singoli capitoli di volta in volta richiamati.

Anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi connessi con l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale interno nell'ambito del processo di controllo prudenziale (cd. "Secondo Pilastro") le banche possono utilizzare modalità semplificate, facendo riferimento anche a talune indicazioni metodologiche proposte dalla Banca d'Italia.

Rischio di credito

Le banche possono utilizzare il metodo standardizzato (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima), nell'ambito del quale è prevista la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo e l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati.

Ove le banche non intendano avvalersi delle valutazioni delle agenzie di rating riconosciute, esse applicano in via generale alle esposizioni creditizie un fattore di ponderazione del 100 per cento, fatte salve le seguenti principali fattispecie:

- le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali di Stati membri dell'Unione Europea denominate nella valuta locale sono ponderate a zero se la corrispondente provvista è denominata nella medesima valuta (fattore di ponderazione preferenziale);
- le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati aventi durata originaria pari o inferiore a tre mesi sono ponderate al 20 per cento;

- alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio (1) si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento;
- alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali e a quelle derivanti da operazioni di leasing aventi ad oggetto tali tipologie di immobili si applica una ponderazione del 35 per cento;
- alle esposizioni garantite da ipoteca su beni immobili non residenziali (immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) e a quelle derivanti da operazioni di leasing aventi ad oggetto tali tipologie di immobili si applica una ponderazione del 50 per cento;
- alla parte non garantita delle posizioni scadute si applica una ponderazione del 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore. La medesima ponderazione si applica anche alle esposizioni in OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (*hedge funds*).

Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

La disciplina di vigilanza consente il riconoscimento ai fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit risk mitigation* – CRM) (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima) a tutte le banche, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo del requisito patrimoniale, sia pure con alcune differenze relative alla tipologia di strumenti riconosciuti e alle modalità di calcolo dell'impatto patrimoniale.

Per le diverse tecniche di CRM sono previsti requisiti di ammissibilità di carattere sia generale sia specifico; essi devono essere posseduti al momento di costituzione della garanzia e per tutta la durata della stessa.

In particolare, le banche possono utilizzare metodi semplificati sia per le forme di protezione del credito di tipo reale, sia per quelle di tipo personale. In entrambi i casi, secondo il "principio di sostituzione", alla parte di esposizione garantita si applica la ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito o al soggetto garante (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezioni 1 e 2).

Operazioni di cartolarizzazione

Le banche calcolano l'importo ponderato per il rischio delle posizioni verso le cartolarizzazioni secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni stesse una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta (Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, par. 2).

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore

---

(1) Rientrano in questo portafoglio le esposizioni non garantite che soddisfano le seguenti condizioni:

a) l'esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;

b) l'esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) non supera l'1 per cento del totale del portafoglio;

c) il totale degli importi dovuti alla banca (o al gruppo bancario) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro. Si calcolano a tal fine anche le esposizioni scadute.
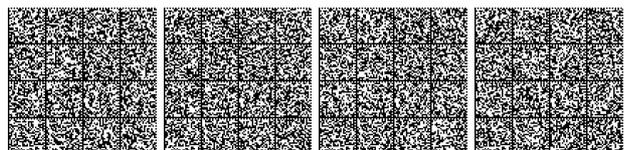
ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Alle posizioni verso cartolarizzazioni prive di rating si applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% (1), a meno che la banca non sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate. In tal caso, alle posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita la banca può applicare un fattore di ponderazione pari al prodotto tra il fattore di ponderazione medio ponderato relativo alle attività cartolarizzate e un coefficiente di concentrazione (metodo *look-through*).

Rischio di controparte

Specifiche disposizioni definiscono le metodologie per il calcolo del valore delle esposizioni soggette al rischio di controparte (2): 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC); 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT); 3) operazioni con regolamento a lungo termine (Titolo II, Capitolo 3).

Con riferimento alle esposizioni sub 1) e sub 3) le banche possono utilizzare il metodo del valore corrente (Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, par. 5), che permette di calcolare il valore di mercato del credito che sorge in favore della banca, attraverso una metodologia che approssima il costo che la stessa dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale qualora questa fosse insolvente.

Per le operazioni di pronti contro termine attivi e passivi su titoli o merci, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e per i finanziamenti con margini (sub 2) possono essere utilizzate le metodologie di calcolo definite nell'ambito della disciplina relativa alle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 1, par. 2.2).

Rischi di mercato

Relativamente ai rischi di mercato (rischi di posizione, regolamento e concentrazione, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza; rischio di cambio e di posizione su merci, con riferimento all'intero bilancio), le banche possono adottare una metodologia standardizzata, che permette di calcolare un requisito patrimoniale complessivo, ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei singoli rischi sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*) (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda).

Il rischio di posizione (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II) comprende due distinti elementi:

a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati. Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione

---

(1) In alternativa le banche possono operare la deduzione delle suddette esposizioni dal patrimonio di vigilanza.

(2) Il relativo requisito patrimoniale è determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito.
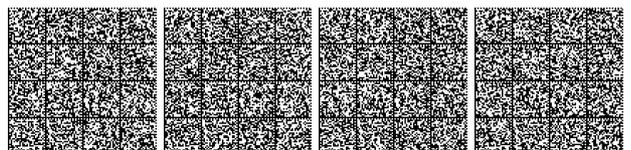
del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

— i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che dipendono dai tassi di interesse e dal merito creditizio, inclusi i derivati su crediti;
— i titoli di capitale e gli altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del comparto azionario;
— i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e gli altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del valore di O.I.C.R..

Le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di questi strumenti.

Il requisito a fronte del rischio di regolamento viene calcolato sulle posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza non regolate dopo la loro data di scadenza (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione III).

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione, (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione IV) si riferisce a quelle posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza che determinano il superamento del "limite individuale di fido" previsto dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Rischio operativo

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo le banche possono utilizzare il metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA), il quale prevede che il requisito stesso sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15 per cento) ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione (cfr. Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione I).

Processo di controllo prudenziale

Il processo interno di autovalutazione della propria adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) deve essere condotto da tutte le banche, indipendentememte dalle metodologie utilizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali. I relativi adempimenti sono stati differenziati in relazione all'appartenenza a tre classi, che identificano, in linea di massima, intermediari con diversi gradi di dimensione e complessità operativa. Le banche di minori dimensioni che utilizzano metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali possono fare riferimento alle indicazioni fornite per la classe 3 (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 2).

In particolare, ai fini della misurazione dei rischi e della determinazione del capitale interno a fronte di ciascuno di essi tali banche possono: fare uso delle
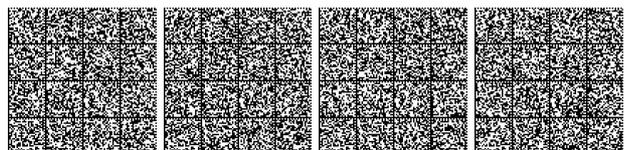
metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari relativi ai rischi del Primo Pilastro; utilizzare algoritmi semplificati indicati dalle disposizioni per misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario; fare riferimento ad apposite linee guida per quanto concerne il rischio di liquidità (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.2).

Ai fini della conduzione degli stress test le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali vanno almeno inclusi il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Relativamente a questi ultimi due rischi, vengono previste metodologie semplificate a cui le banche possono fare riferimento (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.2.1).

Per la determinazione del capitale interno complessivo gli intermediari di questa classe possono adottare un approccio "building block" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari del Primo Pilastro eventuali allocazioni di capitale interno per fronteggiare gli altri rischi rilevanti (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.3).

Ferma restando la ripartizione nelle sei aree informative individuate dalla normativa (Titolo III, Capitolo 1, sezione I, par. 6) (1), la rendicontazione sul processo ICAAP può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta in via generale dalla regolamentazione (Titolo III, Capitolo 1, allegato E).

Informativa al pubblico

Gli obblighi gravanti sulle banche che utilizzano metodologie standardizzate risultano ridotti rispetto a quelli cui sono tenute le banche che adottano i metodi avanzati: l'effettiva estensione dell'informativa al pubblico varia, infatti, in funzione dell'operatività in concreto svolta dalla banca, dell'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle metodologie adottate per il calcolo dei requisiti patrimoniali (Titolo IV, Capitolo 1).

---

(1) 1) linee strategiche e orizzonte previsivo considerato; 2) governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP; 3) metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test; 4) stima e componenti del capitale interno con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso; 5) raccordo tra capitale interno e requisiti regolamentari; 6) auto-valutazione dell'ICAAP.

PARTE QUARTA

LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RISCHI. RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa

Al fine di fronteggiare i rischi a cui possono essere esposte, le banche si dotano di idonei dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di gestione e controllo. Tali presidi si inseriscono nella più generale disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza (1).

I suddetti presidi devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dalla banca.

Le banche formalizzano le politiche per il governo dei rischi, procedono al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo e vigilano sul concreto funzionamento dei processi di gestione e controllo dei rischi.

La responsabilità primaria è rimessa agli organi di governo della banca, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita; indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato (tradizionale, dualistico, monistico), le funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo sono assegnate agli organi societari in coerenza con la disciplina civilistica e con le presenti disposizioni.

La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. La distinzione operata nei paragrafi seguenti tiene conto delle diverse configurazioni che può assumere l'articolazione degli organi preposti alla gestione stessa e, in particolare, della possibilità che l'indirizzo strategico e la supervisione siano tenute distinte dalla gestione corrente. L'espressione "organo con funzione di supervisione strategica" si riferisce pertanto all'organo al quale - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società); l'espressione "organo con funzione di gestione" si riferisce all'organo al quale spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il

---

(1) Cfr. *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11, che trovano applicazione per gli aspetti non disciplinati dalle presenti disposizioni.

collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono, nei diversi modelli, gli "organi con funzione di controllo" (1).

Nel caso dei gruppi bancari, la disciplina si applica agli organi e alle funzioni della capogruppo e, per quanto di competenza, delle singole società del gruppo. Al riguardo, vanno individuate e documentate le modalità più opportune per assicurare un adeguato grado di coinvolgimento e responsabilizzazione delle singole società del gruppo.

2. Ruolo degli organi aziendali nella gestione e nel controllo dei rischi

2.1 *Organo con funzione di supervisione strategica*

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi, un ruolo fondamentale è attribuito all'organo con funzione di supervisione strategica.

In particolare, tale organo:

— individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo. Esso è consapevole dei rischi a cui la banca si espone, conosce e approva le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
— assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
— verifica che l'assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
— si assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
— garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione; nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
— con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

(1) Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica.

Riguardo ai rischi di credito, l'organo di supervisione strategica approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.

Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di supervisione strategica svolge anche i seguenti compiti:

- approva l'adozione dei suddetti sistemi. In particolare, approva la scelta del sistema ritenuto idoneo e il relativo progetto in cui sono pianificate le attività connesse alla predisposizione e alla messa in opera dello stesso, individuate le responsabilità, definiti i tempi di realizzazione nonché determinati gli investimenti previsti in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
- verifica periodicamente che le scelte effettuate mantengano nel tempo la loro validità, approvando i cambiamenti sostanziali al sistema e provvedendo alla complessiva supervisione sul corretto funzionamento dello stesso;
- vigila, con il supporto delle competenti funzioni di controllo interno, sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali (*use test)* e sulla loro rispondenza agli altri requisiti previsti dalla normativa;
- con cadenza almeno annuale, esamina la relazione annuale predisposta dalla revisione interna e i riferimenti forniti dalla funzione di convalida e assume, col parere dell'organo di controllo, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi prescelti.

2.2 *Organo con funzione di gestione*

L'organo con funzione di gestione è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in attuazione degli indirizzi strategici. In particolare, esso:

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;
- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le
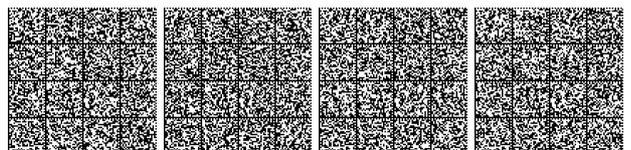
responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

Con specifico riferimento ai rischi di credito, l'organo di gestione, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di gestione svolge anche i seguenti compiti:

— è responsabile dell'impianto e del funzionamento dei sistemi prescelti; per svolgere tale compito i componenti dell'organo possiedono un'adeguata conoscenza degli aspetti rilevanti;

— impartisce le disposizioni necessarie affinché il sistema prescelto sia realizzato secondo le linee strategiche individuate, assegnando compiti e responsabilità alle diverse funzioni aziendali e assicurando la formalizzazione e la documentazione delle fasi del processo di misurazione, gestione e controllo del rischio;

— cura che il sistema di misurazione dei rischi sia integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale (*use test*).

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'organo con funzione di gestione tiene conto delle osservazioni emerse a seguito del processo di convalida e delle verifiche condotte dalla revisione interna.

2.3 *Organo con funzione di controllo.*

L'organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP, ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno.

Nelle banche che adottino sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di controllo, avvalendosi dell'apporto delle funzioni di controllo interno, valuta – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione e controllo del rischio – la funzionalità e l'adeguatezza del sistema stesso, nonché la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.

3. La gestione e il controllo dei rischi nel gruppo bancario

I gruppi bancari si dotano di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi ai quali il gruppo nel suo complesso è o potrebbe essere
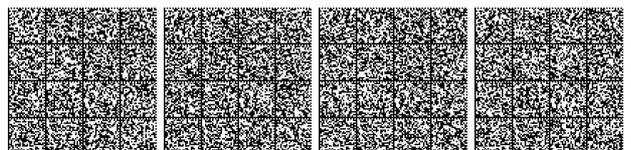
esposto. Detti processi devono coprire ogni aspetto dell'operatività del gruppo coerentemente con la struttura organizzativa, le dimensioni del gruppo e la complessità delle attività svolte.

Le decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna delle società componenti il gruppo in modo da realizzare una politica di gestione dei rischi integrata e coerente. Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario che gli organi della capogruppo svolgano le funzioni loro affidate con riferimento non soltanto alla propria realtà aziendale ma anche valutando l'operatività complessiva del gruppo ed i rischi cui esso è esposto.

Per quanto riguarda le componenti del gruppo, gli organi aziendali (con funzione sia di supervisione strategica che di gestione) devono essere consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione definiti dagli organi di vertice della capogruppo. Inoltre, i medesimi organi delle controllate, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, delle strategie e politiche di gestione del rischio decise dagli organi di vertice della capogruppo. A tal fine è necessario che la capogruppo coinvolga e renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di procedure e politiche di gestione dei rischi.

Per quanto riguarda i sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare detti sistemi e di determinarne le caratteristiche essenziali. Essa ha inoltre la responsabilità della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
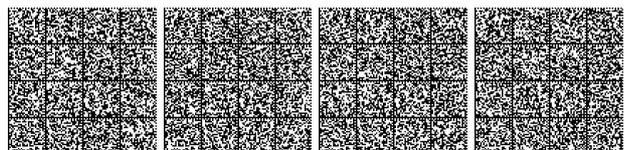
PARTE QUINTA

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI CREDITO, DI CONTROPARTE, DI MERCATO E OPERATIVI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si fa riferimento alle definizioni contenute nel par. 2 della Parte Seconda.

2. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:

— *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione per i gruppi bancari e le banche non controllati da un'impresa madre europea all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi (Sezione II):* Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Premessa

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi (cfr. Titolo II, rispettivamente Capitoli 1, 3, 4 e 5).

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Riguardo alle caratteristiche del procedimento amministrativo, si fa rinvio, per quanto di seguito non disciplinato, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e ai relativi regolamenti di attuazione.

2. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche non controllati da un'impresa madre europea

2.1 *Presentazione della domanda.*

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia dalla banca autorizzata in Italia o dalla capogruppo quando non siano controllate da un'impresa madre europea.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata negli allegati ai capitoli relativi a ciascun tipo di rischio. La Banca d'Italia può richiedere ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza.

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, le banche possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione. La presentazione preliminare dei progetti non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

2.2 *Istruttoria della Banca d'Italia*

Il procedimento autorizzativo si conclude entro il termine di sei mesi dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione

completa di tutta la documentazione.

La Banca d'Italia valuta l'istanza accertando la sussistenza dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti dalla disciplina con riferimento a ciascun sistema interno.

Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco.

2.3 *Decisione e comunicazione del provvedimento*

La Banca d'Italia decide con provvedimento espresso e motivato da comunicarsi al soggetto istante.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, sempreché non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

2.4 *Verifiche successive e revoca dell'autorizzazione*

La Banca d'Italia verifica il costante rispetto dei requisiti previsti per l'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

Nel caso in cui una banca intenda apportare modifiche significative ai suddetti sistemi ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, fornendo ogni utile elemento di valutazione. Le banche forniscono, altresì, puntuali indicazioni alla Banca d'Italia in ordine all'impatto sui sistemi di eventi aziendali o di fattori esterni di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, cambiamenti normativi).

La Banca d'Italia adotta gli interventi necessari affinchè le banche assicurino l'affidabilità e la funzionalità complessiva dei sistemi e la corretta determinazione del requisito patrimoniale; nei casi in cui vengano meno i requisiti per l'utilizzo dei sistemi, la Banca d'Italia può revocare l'autorizzazione, indicando la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale.

2.5 *Cooperazione tra autorità di vigilanza*

Nel caso di gruppi bancari non controllati da un'impresa madre europea e che controllano banche in altri Stati comunitari, la Banca d'Italia, autorità competente per l'autorizzazione, avvia una procedura di consultazione e collaborazione con le autorità di vigilanza estere interessate.

La documentazione allegata alla domanda è redatta in italiano ovvero nella lingua convenuta tra la Banca d'Italia e le autorità estere.
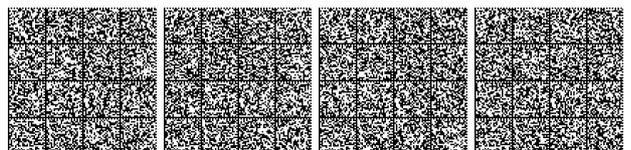
La Banca d'Italia, dopo aver verificato la completezza dell'istanza, la trasmette alle suddette autorità. Queste ultime sono informate prontamente della presentazione dell'istanza anche nel caso di documentazione incompleta.

La Banca d'Italia e le autorità estere cooperano per raggiungere una decisione congiunta. A tal fine, esse definiscono la ripartizione dei rispettivi compiti e responsabilità, stabilendo criteri e modalità operative (1); la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla capogruppo. Nel caso in cui, sulla base del programma definito dalla capogruppo, le controllate estere non adottino subito i sistemi interni, la procedura per la decisione congiunta è avviata solo successivamente. La Banca d'Italia informa, comunque, le autorità estere in ordine ai contenuti del piano di estensione dei modelli e agli stadi di avanzamento del progetto.

Qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta della Banca d'Italia e delle autorità estere, la Banca d'Italia decide in merito all'istanza entro i trenta giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Il provvedimento della Banca d'Italia, che dà conto delle eventuali osservazioni o riserve delle autorità estere, è comunicato alla capogruppo ed è vincolante per tutte le componenti del gruppo. Il provvedimento è trasmesso alle autorità di vigilanza estere interessate.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche all'impresa di riferimento.

3. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche controllati da un'impresa madre europea

Nel caso di gruppi bancari e di banche italiane controllati da un'impresa madre europea l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità estera che esercita la vigilanza su tale impresa e secondo le modalità stabilite dall'autorità estera.

Il procedimento di consultazione e collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate, inclusa la Banca d'Italia, si svolge su iniziativa e con il coordinamento dell'autorità estera che esercita la vigilanza sull'impresa madre europea. La Banca d'Italia comunica ai gruppi bancari e alle banche italiane i profili di rilievo relativi ai criteri e alle modalità operative della collaborazione.

Qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, non venga adottata una decisione congiunta tra le autorità interessate, l'autorità estera che esercita la vigilanza sull'impresa madre europea decide in merito all'istanza.

---

(1) Nell'ambito della ripartizione dei compiti, la Banca d'Italia può concordare lo svolgimento di attività specifiche da parte delle altre autorità, quali, ad esempio: la valutazione di sistemi sviluppati ed applicati nei rispettivi Paesi; la verifica dell'utilizzo, da parte delle controllate, di tali sistemi e di quelli elaborati in sede centralizzata; l'analisi delle basi dati e dei sistemi informativi utilizzati localmente; la verifica della funzionalità dei sistemi di controllo locali; il coordinamento di specifiche attività.
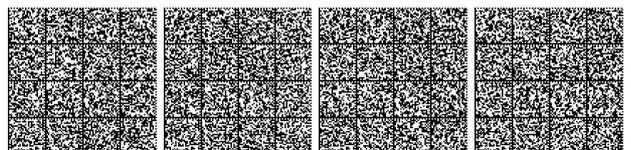
Il provvedimento, che dà conto delle eventuali osservazioni o riserve espresse dalle autorità, è comunicato dalla Banca d'Italia alla capogruppo o alle banche italiane ed è per esse vincolante.

ALLEGATO *V*

TITOLO V

Capitolo 2

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ
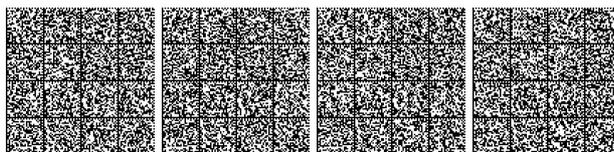
TITOLO V - Capitolo 2

GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le banche sono naturalmente esposte al rischio di liquidità - ossia al rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) - a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze.

La predisposizione di un adeguato sistema di governo e gestione di questo rischio assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della stabilità non solo della singola banca, ma anche del mercato, considerato che gli squilibri di una singola istituzione finanziaria possono avere ripercussioni sistemiche. Tale sistema deve essere integrato in quello complessivo per la gestione dei rischi ed includere controlli incisivi e coerenti con l'evoluzione del contesto di riferimento. Per gli intermediari di notevoli dimensioni, in particolare se articolati su base internazionale, assumono rilievo eventuali limitazioni di carattere operativo o legale al trasferimento di fondi o di strumenti utilizzabili come garanzie reali.

In linea con gli orientamenti maturati in sede internazionale, vengono previste regole in materia di organizzazione e controlli interni con specifico riferimento al governo e alla gestione del rischio di liquidità. Queste disposizioni esplicitano il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali con riferimento a questo specifico rischio (Sez. II e V). La Sezione III disciplina il processo di gestione del rischio di liquidità, delineandone l'articolazione fondamentale. Vengono inoltre previsti l'adozione di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi (Sez. IV) e obblighi di informativa al pubblico (Sez. VI). Nella Sezione VII sono specificate le disposizioni applicabili alle succursali di banche extra-comunitarie in Italia.

Nell'esercizio della propria attività le banche si conformano ai principi di governo e gestione del rischio di liquidità dettati nel presente Capitolo.

Le banche applicano le disposizioni secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della dimensione operativa e complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 e successive modificazioni, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;

- dai seguenti articoli del TUB:
  - artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 53, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- dalle seguenti delibere del CICR:
  - delibera del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla delibera del 23 marzo 2004;
  - decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 5 agosto 2004, in materia di organizzazione e governo societario delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB.

Vengono inoltre in rilievo:

- il documento del Comitato di Basilea "*Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*", pubblicato nel settembre 2008;
- il documento "*Second Part of CEBS's Technical Advice to the European Commission on Liquidity Management*", del 18 settembre 2008;
- il documento del CEBS "*Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods*", del 9 dicembre 2009;
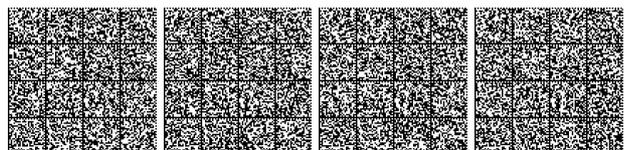
– il documento del CEBS “*Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation*”, del 27 ottobre 2010.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

– su base individuale:
  - alle banche autorizzate in Italia;

– su base consolidata:
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d’Italia può richiedere l’applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

SEZIONE II

IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

1. Premessa

Nell'ambito della gestione dei rischi aziendali, le banche formalizzano le politiche di governo del rischio di liquidità e si dotano di un efficace processo di gestione dello stesso, in coerenza con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte, nonché della rilevanza della banca nel mercato di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea in cui è attiva.

La responsabilità primaria è rimessa, secondo le rispettive competenze, agli organi aziendali i quali devono essere pienamente consapevoli del livello di esposizione della banca al rischio di liquidità.

Nel caso di gruppi, le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di liquidità sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, tengono conto della complessiva struttura del gruppo e dei rischi a cui esso è esposto.

Le disposizioni contenute nella presente Sezione forniscono indicazioni specifiche in merito ai compiti degli organi aziendali in materia di governo e gestione del rischio di liquidità. Tali disposizioni integrano la generale disciplina in materia di gestione dei rischi e di organizzazione e controlli interni (1).

2. Compiti degli organi aziendali

2.1 *Organo con funzione di supervisione strategica*

L'organo con funzione di supervisione strategica è responsabile:

- del mantenimento di un livello di liquidità coerente con la soglia di tolleranza all'esposizione al rischio;
- della definizione delle politiche di governo e dei processi di gestione afferenti lo specifico profilo di rischio.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta accettabile, secondo i criteri dettati dal successivo paragrafo 3;
- approva:
    a) le metodologie utilizzate dalla banca per determinare l'esposizione al rischio di liquidità;
    b) le principali ipotesi sottostanti agli scenari di stress;

---

(1) Cfr.: Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta; Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11; disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008.
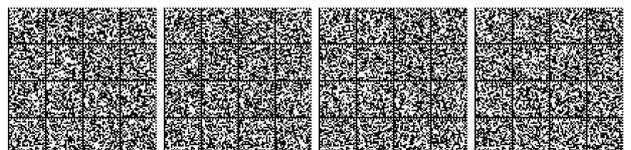
c) gli indicatori di attenzione utilizzati per l'attivazione dei piani di emergenza;

d) il piano di emergenza da attivare in caso di crisi dei mercati ovvero di situazioni specifiche della banca (*Contingency Funding Plan* – CFP);

e) i principi relativi alla definizione del sistema di prezzi per il trasferimento interno dei fondi, nel rispetto dei criteri di cui alla successiva Sezione IV;

– si assicura che la funzione incaricata dell'elaborazione del sistema di cui al punto e) sia indipendente dalle funzioni operative.

2.2 *Organo con funzione di gestione*

L'organo con funzione di gestione, in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica:

– definisce le linee guida del processo di gestione del rischio di liquidità, nel rispetto della soglia di tolleranza al rischio approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica;

– alloca le funzioni relative alla gestione del rischio di liquidità all'interno della struttura organizzativa, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'esposizione della banca a tale rischio. In particolare, nella definizione della struttura e delle responsabilità dell'unità incaricata della gestione della tesoreria quale fornitore o prenditore di fondi per le diverse unità di business, tiene conto della circostanza che essa opera prevalentemente come funzione di servizio;

– definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori che incidono sul rischio di liquidità; in particolare, è destinatario della reportistica periodica proveniente dalle funzioni operative e informa a sua volta l'organo con funzione di supervisione strategica con cadenza almeno trimestrale; rende inoltre all'organo con funzione di supervisione strategica informazioni tempestive in caso di peggioramento della situazione di liquidità della banca o del gruppo;

– approva il complessivo sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi e lo rivede con cadenza almeno annuale.

2.3 *Organo con funzione di controllo*

Nell'ambito della generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi aziendali, l'organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione del rischio di liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa.
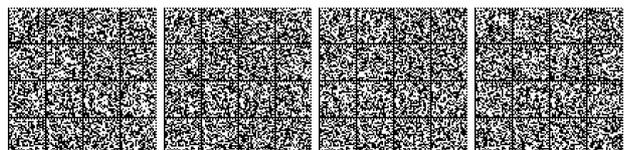
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di "normale corso degli affari" (*going concern*) integrato da "situazioni di stress" (*stress scenario*). Le banche la definiscono tenendo conto delle regole prudenziali in essere, nonché delle linee strategiche, del modello di business, della complessità operativa e delle capacità di approvvigionamento dei fondi.

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità deve essere coerente con le misure adottate per la determinazione del rischio di liquidità sia a breve termine, di norma fino a 1 anno (es. giorni di sopravvivenza (1), ammontare cumulato degli "sbilanci di fascia", gap riferiti a particolari scadenze della "*maturity ladder*") sia per scadenze maggiori (disavanzi massimi accettabili con riferimento a determinate scadenze benchmark, ad esempio fino a 5 o 10 anni).

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è portata a conoscenza delle strutture operative.

(1) Ferma restando la responsabilità degli organi aziendali nella determinazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità, l'orizzonte di sopravvivenza adottato non può essere inferiore a 30 giorni. Cfr. al riguardo le *Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods* cit.

SEZIONE III

PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

1. Premessa

Il processo di gestione del rischio di liquidità comprende: le procedure per l'identificazione dei fattori di rischio, la misurazione dell'esposizione al rischio, l'effettuazione di prove di stress, la individuazione di appropriate iniziative di attenuazione del rischio, la predisposizione di piani d'emergenza, il controllo attraverso la verifica del rispetto dei limiti, il reporting agli organi aziendali.

Tale processo è volto ad assicurare nel tempo il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in presenza di scenari di stress connessi con eventi che interessano sia la banca sia il mercato.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito del processo deve essere chiaramente definita. Il processo deve essere altresì soggetto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

2. Identificazione e misurazione del rischio

Le banche identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica.

La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (es. esposizioni fuori bilancio e depositi a vista, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione) (1).

Punto di partenza per il processo è la ricognizione dei flussi (*inflows*) e deflussi (*outflows*) di cassa attesi – e dei conseguenti sbilanci o eccedenze – nelle diverse fasce di scadenza residua che compongono la *maturity ladder*.

La granularità delle scadenze prese in considerazione è elemento essenziale per la stima dei possibili impatti sulla esposizione al rischio di liquidità. Con riferimento alla liquidità a breve, la banca adotta tutte le misure che consentono di stimare i fabbisogni di liquidità in un orizzonte di riferimento minimo di un mese. Relativamente alle scadenze più protratte, la banca identifica e misura il rischio con riferimento ad un numero di scadenze almeno pari a quelle utilizzate per la misurazione del rischio di tasso di interesse.

Nella individuazione del probabile andamento dei flussi finanziari resta ferma la possibilità di utilizzare le ipotesi alla base delle regole prudenziali (2).

---

(1) Le banche devono tenere conto anche degli eventuali impegni – non soltanto di natura contrattuale – assunti verso veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione, per i riflessi che ne possono derivare sul profilo di rischio considerato.

(2) A tale riguardo, le banche possono fare riferimento a quanto previsto dal documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria *International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*.

Nel caso di utilizzo di metodologie interne per la stima dei flussi e deflussi di cassa attesi, le banche adottano ipotesi che siano ragionevoli e prudenti. Tali metodologie devono essere fondate e ben documentate e sottoposte ad un processo di valutazione interna da parte di una funzione appositamente incaricata, che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative.

Il processo di valutazione, da condurre nella fase di primo impianto e successivamente in presenza di significativi cambiamenti nelle ipotesi di costruzione, comprende almeno:

- la revisione dei principi, del processo di sviluppo delle metodologie utilizzate e degli algoritmi per la misurazione del rischio di liquidità, da condursi e condividere con le unità operative interessate;
- l'analisi dei risultati anche attraverso l'utilizzo di tecniche di validazione retrospettiva (c.d. *backtesting)* ed il ricorso ad analisi di sensitività e stress test che dimostrino la tenuta delle ipotesi sottostanti in un periodo lungo che incorpori almeno una situazione di crisi;
- la verifica della coerenza delle metodologie utilizzate per la stima dell'esposizione al rischio di liquidità con il modello di business della banca.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Accanto alla ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi, è necessario che le banche calcolino indicatori in grado di evidenziare tempestivamente l'insorgenza di vulnerabilità nella propria posizione di liquidità (indicatori di *early warning*). Una lista di indicatori cui fare riferimento è stata definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1). La valutazione dell'esposizione al rischio di liquidità attuale e prospettica va infine integrata con le indicazioni contenute nei piani di emergenza (CFP).

3. Prove di stress

Le banche effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla esposizione al rischio e sull'adeguatezza delle riserve di liquidità sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Deve essere stimato l'impatto in termini di modifica dei surplus/sbilanci in ciascuna fascia di scadenza attraverso varie analisi di scenario.

L'identificazione di appropriati fattori di rischio è aspetto critico da considerare nell'assicurare l'adeguatezza dell'intero processo relativo alle prove di stress. La selezione dei fattori rilevanti è connessa con l'identificazione dei punti di vulnerabilità che possono minare la liquidità della banca e può essere effettuata con riferimento a ciascun prodotto, divisa o controparte. In tale contesto le banche possono fare riferimento alle ipotesi definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2).

---

(1) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit.
(2) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit., par. 103.

Le banche di minore dimensione - riconducibili, di norma, alla classe 3 a fini ICAAP - possono limitarsi ad effettuare semplici analisi di sensitività.

Le banche adottano un processo che consente la pronta conoscibilità da parte degli organi aziendali dei risultati delle prove di stress in modo da evidenziare particolari vulnerabilità ovvero l'inadeguatezza delle riserve di liquidità detenute, al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie azioni correttive.

In particolare, deve essere assicurato che:

- il processo relativo alle prove di stress sia adeguatamente definito e formalizzato e siano chiaramente individuati: la frequenza di conduzione, le tecniche impiegate, i fattori di rischio considerati, gli scenari rilevanti e l'orizzonte temporale;
- le ipotesi sottostanti agli scenari siano realistiche ma, al tempo stesso, adeguatamente conservative con riferimento a severità e durata dello shock simulato, ed aggiornate con adeguata frequenza, soprattutto in condizioni di mercato mutevoli;
- gli scenari riflettano le eventuali interconnessioni e le dipendenze esistenti tra rischio di liquidità e altre tipologie di rischio cui la banca è esposta oltre a eventuali effetti di contagio;
- le tecniche di simulazione siano sottoposte a periodica revisione al fine di consentire l'individuazione delle potenziali debolezze e vulnerabilità;
- sia verificata la robustezza delle ipotesti alla base della costruzione degli scenari con particolare riferimento alla plausibilità dell'esistenza di fonti alternative di liquidità per compensare eventuali deflussi di cassa potenziali;
- i risultati delle prove di stress siano utilizzati per accrescere l'efficacia della gestione in caso di crisi, per pianificare le operazioni di funding al fine di bilanciare potenziali fabbisogni finanziari netti, nonché per rivedere i limiti operativi al rischio di liquidità.

Nel caso di gruppi bancari le prove di stress vanno effettuate su base sia consolidata che individuale. Nell'ambito di gruppi caratterizzati da una gestione accentrata del rischio di liquidità, è consentito lo svolgimento di prove di stress solo a livello accentrato a condizione che ciò sia coerente con il modello organizzativo e gestionale adottato, siano colte in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente del gruppo (inclusa l'eventuale operatività all'estero), sia consentito anche agli organi aziendali di tali componenti di conoscerne prontamente i risultati, si tenga conto, nell'esercizio di stress, di eventuali ostacoli al trasferimento della liquidità all'interno del gruppo.

4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità

4.1 *Riserve di liquidità*

Le banche detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla soglia di tolleranza al rischio prescelta.
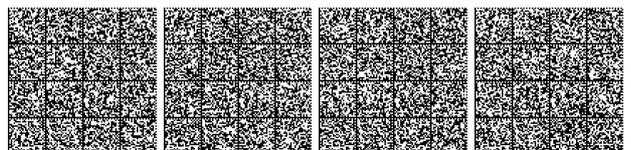
A tal fine, le riserve di liquidità possono comprendere:

- cassa e depositi liberi detenuti presso banche centrali (1);
- attività prontamente liquidabili (cd. “riserve di prima linea”) idonee a fronteggiare situazioni di stress nell’orizzonte temporale di breve periodo (di regola, fino a sette giorni) quali, ad esempio, strumenti finanziari utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali che soddisfino tale caratteristica (2);
- altre attività finanziarie (cd. “riserve di seconda linea”) caratterizzate da elevata liquidabilità in situazioni di stress per l’orizzonte temporale fino a un mese, senza incorrere in significative perdite rispetto al valore contabile (*fire sales*).

Dalle riserve di liquidità sono escluse le seguenti attività:

- quote di OICR;
- attività inserite nel portafoglio “attività detenute fino alla scadenza”, se non stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso le banche centrali;
- partecipazioni;
- titoli strutturati.

Le banche evitano di detenere tra le riserve di liquidità attività finanziarie il cui prezzo e la cui liquidabilità siano correlati con l’andamento dei titoli del settore bancario in situazioni di stress (*wrong way risk*).

La disponibilità di attività utilizzabili come garanzie reali finanziarie, sia nei confronti di banche centrali sia di altre banche, costituisce uno dei più importanti presidi a fronte del rischio di liquidità. Le banche verificano frequentemente l’adeguatezza delle attività prontamente liquidabili, specialmente al manifestarsi di cambiamenti significativi nelle condizioni di mercato, e si dotano di adeguate procedure per la gestione di tali garanzie. Queste procedure consentono di apprezzare in ciascun momento e in particolari situazioni di stress l’ammontare e la qualità delle riserve di liquidità per ciascuna componente del gruppo, giurisdizione e valuta nelle quali operano (3).

Limitazioni o incertezze di qualunque genere relativamente all’uso di uno strumento finanziario nell’ambito delle riserve di liquidità, alla sua negoziabilità e alla determinazione del suo valore devono condurre anche alla quantificazione di adeguate decurtazioni del fair value utilizzato nel calcolo di tale aggregato. La valutazione delle attività che, pur essendo stanziabili, non sono ritenute agevolmente negoziabili sui mercati o la cui negoziabilità venga meno in determinate situazioni deve essere effettuata con estrema prudenza.

---

(1) Tale aggregato non comprende i depositi a vista detenuti presso altre banche.

(2) In tale aggregato possono essere incluse le obbligazioni bancarie garantite (covered bonds) che non siano state emesse dalla banca stessa o da altro componente del gruppo di appartenenza e che assicurino elevata liquidabilità anche in condizioni di stress.

(3) Particolare attenzione dovrà essere prestata agli strumenti finanziari in portafoglio espressi in valute poco liquide.

Per i gruppi con articolazione internazionale, assume inoltre rilevanza cruciale la disponibilità di risorse e competenze adeguate a gestire le limitazioni – di tipo legale, regolamentare ed operativo – all'uso delle riserve di liquidità.

I sistemi informativi devono consentire infine un accesso tempestivo agli strumenti disponibili come garanzia finanziaria ovunque siano detenuti (es. presso la banca depositaria, presso Monte Titoli, ecc.).

Le banche possono continuare a includere tra le riserve liquide gli strumenti finanziari stanziabili detenuti al 31 dicembre 2010 anche se non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, sulla base di percentuali decrescenti nel tempo tali da garantirne la completa esclusione alla data di entrata in vigore delle regole prudenziali internazionali (1). La Banca d'Italia potrà eventualmente dettare disposizioni specifiche in materia.

4.2 *Sistema di limiti operativi*

I limiti operativi sono uno degli strumenti principali di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (di norma fino ad un anno) sia strutturale (di regola oltre un anno). Essi sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza definita dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché commisurati alla natura, agli obiettivi e alla complessità operativa della banca.

Il processo di determinazione e revisione dei limiti deve essere raccordato ai risultati delle prove di stress. I limiti operativi sono costantemente aggiornati anche per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della banca.

Le banche che operano in più giurisdizioni definiscono limiti operativi anche su ciascuna delle principali esposizioni valutarie diverse dall'euro.

Con riferimento alla liquidità strutturale, le banche adottano appositi limiti operativi, anche espressi in termini di rapporto impieghi/depositi, impieghi/provvista onerosa o di leva finanziaria. Esse si dotano altresì di limiti volti a contenere il rischio associato alla trasformazione delle scadenze.

Le banche definiscono procedure atte a consentire il pronto riferimento agli organi aziendali del superamento dei limiti fissati. Tali procedure devono essere coerenti col piano d'emergenza (CFP).

Il sistema dei limiti a breve e strutturali adottato dalle banche appartenenti al gruppo bancario deve essere coerente con quello del gruppo nel suo complesso; in particolare deve tenere conto delle specifiche caratteristiche del modello di business delle controllate e dei vincoli legali e regolamentari al libero trasferimento delle risorse infragruppo.

4.3 *Diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo*

Le banche devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento.

---

(1) Cfr. il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria *International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*.

In generale, la provvista di una banca è concentrata se il ritiro dei fondi da parte di un numero contenuto di controparti o il venir meno di un canale di raccolta può comportare una revisione sostanziale dei presidi necessari per fronteggiare il rischio di liquidità.

Le banche adottano strategie, politiche e procedure per limitare l'eccessiva concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento, diversi dalla raccolta retail, e delle controparti con cui operano, ed assicurare un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle passività.

L'identificazione della concentrazione delle fonti di finanziamento richiede che le banche abbiano adeguata conoscenza della loro struttura finanziaria e siano consapevoli dei fattori di rischio che possono influenzarla nel corso del tempo.

Nel valutare il grado di concentrazione della raccolta le banche considerano, quanto meno, i seguenti elementi:

- grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente ristretto di mercati/controparti (ad es. interbancario, emissioni obbligazionarie, depositi di investitori istituzionali o grandi aziende);
- concentrazione su particolari forme tecniche (ad es. cartolarizzazioni);
- rilevanza dell'operatività in valute diverse dall'euro;
- ammontare delle passività in scadenza nel mese rapportato allo stock totale delle passività in essere.

Il ricorso a fonti maggiormente instabili il cui andamento può variare in funzione della situazione dei mercati e di quella, reale o percepita, della banca può comportare sensibili incrementi del rischio di liquidità. Le banche che adottano modelli di business che comportano un ricorso non trascurabile a tali tipologie di provvista individuano pertanto iniziative appropriate a limitare il grado di concentrazione nei confronti delle fonti suddette.

Le procedure per la gestione del rischio di concentrazione sono documentate e riviste periodicamente, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dell'operatività della banca.

5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera

Le banche che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione si dotano di adeguate strategie e procedure per il presidio della liquidità infra-giornaliera, al fine di essere in grado di adempiere continuativamente alle proprie obbligazioni, sia in condizioni di normale corso degli affari, sia in situazione di stress. Tale condizione deve essere garantita indipendentemente dal tipo di regolamento (lordo o netto) utilizzato nei sistemi di pagamento e regolamento dove opera in prevalenza la banca. Particolari presidi devono essere predisposti con riferimento al momento (cut-off) in cui è previsto l'adempimento delle proprie obbligazioni nei sistemi di pagamento (multivalutari e non), nei sistemi di regolamento titoli nonché nei confronti delle controparti centrali.
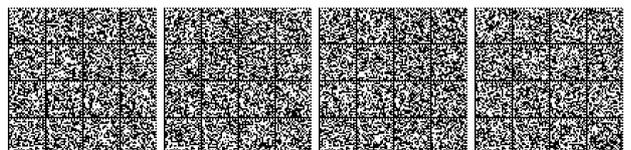
La gestione infragiornaliera della liquidità comporta quanto meno:

- il monitoraggio continuativo e il relativo controllo dei flussi di cassa, disponendo di affidabili e tempestive previsioni della successione degli stessi all'interno del singolo giorno lavorativo;
- la predisposizione di riserve di liquidità specifiche per l'operatività infragiornaliera, utilizzabili a fronte del manifestarsi di situazioni di stress;
- la definizione, nell'ambito dei piani di emergenza (CFP), di specifiche azioni da intraprendere in ipotesi di illiquidità improvvisa dei mercati, con una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle unità organizzative coinvolte;
- la definizione di scenari di stress che prevedano almeno il default di un importante operatore partecipante ai sistemi di pagamento e di regolamento dei titoli sui quali la banca è esposta.

6. *Contingency Funding Plan*

Le banche predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding Plan*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento di fondi.

Il CFP definisce le strategie di intervento in ipotesi di tensione di liquidità, prevedendo le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza. In particolare il piano contiene almeno le seguenti informazioni:

- catalogazione delle diverse tipologie di tensione di liquidità per identificarne la natura (sistemica o idiosincratica);
- individuazione delle competenze e delle responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza; tali previsioni sono soggette periodicamente a revisione e portate a conoscenza di tutte le strutture potenzialmente coinvolte;
- stime di "*back-up liquidity*" che, in presenza di scenari avversi, siano in grado di determinare con sufficiente attendibilità l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento.

Nel caso dei gruppi bancari, il CFP indica i meccanismi di interazione tra le diverse entità e gli interventi attivabili; esso individua, in particolare, le azioni da intraprendere in presenza di limitazioni alla circolazione dei fondi.

Il CFP contempla procedure che – in presenza di risultati di prove di stress che indichino un'esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di tolleranza – impongono l'immediato riferimento agli organi deputati a deliberare e/o adottare le conseguenti azioni correttive.

Le banche assicurano che le procedure indicate nel CFP siano verificate regolarmente e aggiornate sulla base delle risultanze delle prove di stress. La funzione incaricata dell'aggiornamento informa gli organi competenti delle risultanze dell'attività svolta, per consentire il tempestivo adeguamento delle strategie e delle procedure in essere.

7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

Nel caso dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile per la predisposizione di un sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato conforme ai principi richiamati nei paragrafi precedenti. Le controllate forniscono la necessaria collaborazione per il conseguimento di tale obiettivo.

In tale ambito, agli organi aziendali della capogruppo è rimessa la responsabilità, a livello consolidato, per le materie indicate alla Sezione II, par. 2. In particolare, competono ad essi:

– le decisioni strategiche su governo e gestione del rischio di liquidità;

– la fissazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità e la periodica verifica della coerenza del sistema di articolazione delle soglie di tolleranza eventualmente stabilite per le controllate con quella complessiva;

– la verifica dell'affidabilità complessiva del sistema di gestione del rischio di liquidità.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di risk management può essere allocata presso la società che accentra la tesoreria di gruppo ovvero essere diffusa fra più entità del gruppo stesso con un coordinamento a livello di capogruppo. In questo ultimo caso vanno regolati i rapporti reciproci in termini di tempestiva comunicazione di dati e informazioni.

Indipendentemente dall'adozione di un modello di gestione accentrata o di gestione decentrata del rischio di liquidità, il gruppo deve assicurare il mantenimento nel tempo di riserve adeguate (comprese le attività utilizzabili come garanzia) presso tutte le unità, in modo da tenere conto di eventuali vincoli di natura normativa. A tale scopo la capogruppo e le singole controllate, in particolare quelle estere, si dotano di procedure finalizzate a minimizzare eventuali difficoltà di carattere legale od operativo che possano limitare la pronta trasferibilità infragruppo di fondi o di "collateral". Particolare attenzione, nel caso dei gruppi con articolazione internazionale, va dedicata al dimensionamento delle riserve di liquidità delle componenti del gruppo aventi importanza sistemica per le economie nazionali ospitanti, soprattutto nel caso in cui queste presentino elementi di fragilità.

Ai fini del mantenimento di un livello di liquidità adeguato, i gruppi adottano strumenti e metriche coerenti per monitorare l'esposizione al rischio di liquidità a livello consolidato che consentano di controllare l'evoluzione degli aggregati patrimoniali su orizzonti di breve, medio e lungo periodo.
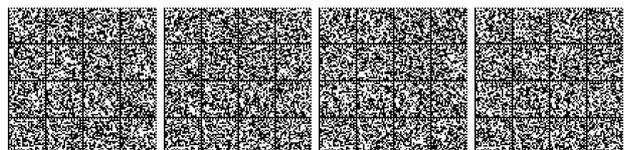
SEZIONE IV

SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

La determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi è un aspetto critico nella gestione complessiva della banca poiché, incidendo sulle modalità di attribuzione della redditività tra le diverse unità, è in grado di determinare incentivi all'assunzione di rischi non coerenti con le politiche aziendali.

Le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi integrato nei sistemi di governo dell'azienda; esso tiene conto della soglia di tolleranza al rischio di liquidità fissata dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché degli altri strumenti di gestione e attenuazione del rischio di liquidità adottati, ed è rivisto con cadenza almeno annuale.

Le banche individuano una funzione incaricata della determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi, separata dalle unità operative. L'attività svolta da tale funzione si configura come mero servizio e non come fonte di profitto (1).

Il sistema fornisce alle unità operative indicazioni chiare e comprensibili per gli addetti a tali unità. A tal fine, deve essere assicurato un costante ed efficace scambio di informazioni tra le unità di business e l'unità incaricata della gestione della tesoreria. I prezzi sono resi noti alle unità operative e devono presentare un livello di granularità adeguato alla natura e alla complessità della banca.

Nella formulazione dei prezzi interni di trasferimento le banche devono tenere conto della componente connessa con il rischio di liquidità generato dalle singole unità di business, al fine di rendere coerenti gli incentivi all'assunzione dei rischi all'interno di tali unità con l'esposizione al rischio di liquidità che si genera per la banca nel suo complesso.

Il sistema determina i prezzi sulla base dei benefici e dei costi direttamente e indirettamente (2) riferibili a tutte le poste attive e passive rilevanti, anche fuori bilancio (3).

Fra gli altri devono essere assicurati:

– un sufficiente livello di granularità dei tassi di trasferimento (1);

---

(1) I costi e benefici direttamente riferibili alla funzione incaricata della gestione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi devono essere misurati e portati a conoscenza dei competenti organi aziendali.

(2) Tra i costi indiretti, rientrano ad esempio i costi legati al *mismatch* delle scadenze e alla detenzione di attività prontamente liquidabili per far fronte a fabbisogni inattesi di liquidità oppure al rischio di mancato *roll-over*. Un esempio di calcolo dei costi indiretti connessi alla detenzione di un buffer di liquidità è fornito nelle *Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation* cit., p. 14.

(3) In particolare, per i depositi a vista va considerata la tendenziale stabilità di tale forma di *funding*, allocando i relativi benefici in capo alle unità operative che li acquisiscono; è, tuttavia, essenziale che il costo incorpori il rischio di un ritiro parziale da parte dei depositanti. Per le attività di trading, il prezzo applicato alle unità di business che le detengono tiene conto del periodo stimato di permanenza dello strumento nel portafoglio della banca e della sua negoziabilità, mediante l'adozione di appropriati coefficienti di scarto. Per le aperture di credito irrevocabili, il costo allocato in capo all'unità che le accorda tiene conto della necessità di trattenere liquidità per far fronte ad una eventuale richiesta di utilizzo da parte del cliente. Agli utilizzi si applica un prezzo analogo a quello di *funding* avente la medesima scadenza. Un trattamento coerente è applicato all'apertura di linee di credito revocabili, nonché alla prestazione di forme di supporto di natura non contrattuale.
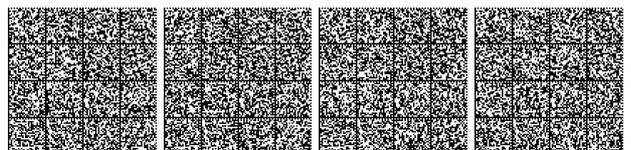
– meccanismi per dirimere possibili conflitti di interesse tra la funzione incaricata della determinazione del sistema interno dei prezzi di trasferimento e le altre unità di business in caso di divergenze sul livello dei tassi applicati ai trasferimenti di risorse liquide.

Nella determinazione dei prezzi le banche considerano anche le situazioni di stress idiosincratico e di mercato, allocando i costi per il mantenimento di corrispondenti adeguate riserve di liquidità in capo all'unità operativa che genera il rischio.

La valutazione dei costi-benefici e del rischio di liquidità apportato deve essere effettuata anche nell'ambito del processo di introduzione di nuovi prodotti.

In attuazione del principio di proporzionalità, le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi coerente con le proprie dimensioni e complessità operativa. Il sistema è fondato su metodologie robuste in grado di tenere conto dei vari fattori che incidono sull'esposizione al rischio di liquidità dell'intermediario ed è sottoposto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo (2).

Le banche di classe 3 ICAAP possono limitarsi ad adottare sistemi che consentano di identificare quanto meno le componenti dirette di costo della liquidità, in modo che queste ultime possano essere adeguatamente tenute in considerazione nei propri meccanismi di *pricing*.

Nell'adozione di un sistema di prezzi a livello consolidato, i gruppi con articolazione internazionale tengono conto, nella formazione dei prezzi, dei costi legati all'esistenza di vincoli – di tipo legale, regolamentare ed operativo – al trasferimento dei fondi.

Il sistema di prezzi di trasferimento a livello consolidato deve inoltre essere coerente con il sistema di prezzi delle controllate; a tal fine, in caso di svolgimento delle funzioni di tesoreria su base decentrata, la tesoreria della capogruppo ha accesso alle informazioni necessarie detenute presso le tesorerie delle controllate.

---

(1) Benché la liquidità sia spesso gestita su base aggregata, dovrebbe essere associato un prezzo ad ogni operazione di *funding*; ove possibile i prezzi interni dovrebbero essere allineati con i prezzi praticati sul mercato *wholesale*.

(2) Particolare attenzione deve essere prestata alle assunzioni alla base delle stime sui flussi e deflussi di cassa di attività, anche fuori bilancio, e passività, nonché alla curva dei rendimenti interni adottata.

SEZIONE V

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Premessa

Nel rispetto dei principi generali dettati dalle vigenti disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, le banche si attengono anche alle indicazioni di seguito fornite con specifico riferimento al rischio di liquidità.

2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni

Ai fini della gestione del rischio nell'orizzonte del breve termine (di norma fino a 1 anno) è necessario raccogliere informazioni sull'andamento dei flussi finanziari provenienti da tutte le unità aziendali/di gruppo e sull'andamento e composizione delle attività utilizzabili per far fronte alle esigenze di fondi.

Ai fini della gestione della liquidità strutturale (di norma oltre l'anno) è necessario conoscere le operazioni di raccolta e finanziamento a medio/lungo termine e monitorare periodicamente le grandezze di bilancio nell'ambito della gestione dell'*Asset & Liability Management* (ALM) della banca.

Le banche si dotano di procedure formalizzate di raccolta ed elaborazione dei dati che prevedano una adeguata frequenza delle rilevazioni e assicurino la produzione di informazioni attendibili e tempestive.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile del processo di generazione dei dati e degli applicativi utilizzati dalle controllate. A tal fine, deve:

- elaborare le linee guida per la raccolta delle informazioni necessarie;
- verificare i dati ricevuti dalle controllate;
- effettuare periodicamente verifiche sulla coerenza del processo di raccolta dati delle controllate con le linee guida emanate.

Le banche si dotano di processi, adeguatamente formalizzati, che consentano una verifica, con cadenza almeno mensile, del grado di liquidabilità e del valore di realizzo delle attività che rientrano nelle riserve di liquidità, nonché dell'adeguatezza dello scarto di garanzia (*haircut*) sulle attività stanziabili.

3. I controlli di secondo livello: la funzione di risk management sulla liquidità

Nell'allocazione delle funzioni di risk management della liquidità nell'ambito della struttura aziendale, le banche tengono conto del principio di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo fissato dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni (1).

(1) Cfr. Circolare 229/1999, Titolo IV, Capitolo 11, Sez. II, par. 1. In particolare, la funzione di risk management (che include, tra l'altro, la misurazione e il controllo dell'esposizione della banca al rischio di liquidità) deve essere indipendente dalle funzioni di "gestione operativa" del rischio di liquidità, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio della banca.

Nelle banche più complesse la funzione di risk management della liquidità può essere attribuita ad uno specifico comitato. In tal caso, sono chiaramente definite le diverse responsabilità e le modalità di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza di tale funzione dal processo di assunzione del rischio.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di risk management può essere articolata secondo uno schema di accentramento (presso la capogruppo) o di decentramento in coerenza con l'articolazione delle unità di business che assumono il rischio di liquidità e con i vincoli legali e/o regolamentari esistenti nei paesi di insediamento delle singole componenti. In ogni caso, la capogruppo, nell'esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento, predispone i raccordi gerarchici e funzionali per assicurare la coerenza e l'efficacia dell'azione della funzione di risk management per l'intero gruppo.

La funzione di risk management concorre alla definizione delle politiche e dei processi di gestione del rischio di liquidità, verifica il rispetto dei limiti imposti alle varie funzioni aziendali e propone agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione iniziative di attenuazione del rischio.

A titolo esemplificativo, la funzione di risk management:

- concorre allo sviluppo e procede alla valutazione dei sistemi di misurazione del rischio di liquidità cui la banca è esposta. In tale ambito, è chiamata a fornire valutazioni sui punti di forza e di debolezza ed il grado di prudenza dei parametri di eventuali modelli utilizzati per stimare i cash flow attesi (es. depositi a vista, estinzione anticipata di mutui a clientela, ecc.) (1);
- concorre a definire ed effettuare gli stress test;
- propone e controlla il rispetto dei limiti operativi all'assunzione dei rischi di liquidità;
- concorre allo sviluppo e valuta il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- predispone e aggiorna la reportistica per gli organi aziendali in cui viene illustrata l'esposizione al rischio di liquidità, determinata anche sulla base delle prove di stress;
- verifica periodicamente la qualità dei dati utilizzati nella metodologia di misurazione del rischio;
- valuta la congruità delle riserve di liquidità e verifica in modo indipendente il prezzo delle attività che le compongono e, ove diversi da quelli regolamentari, l'adeguatezza degli scarti di garanzia (*haircut*) applicati.

La funzione di risk management assicura che le prove di stress siano complete: a tal fine, verifica che siano:

- estese a tutto il gruppo e ai singoli centri di approvvigionamento e utilizzo della liquidità;
- effettuate con periodicità adeguata (almeno trimestrale);

---

(1) L'attività di valutazione interna del sistema di misurazione deve essere svolta da soggetti qualificati e indipendenti dall'attività di sviluppo del sistema stesso, anche se è ammissibile che queste due funzioni siano collocate all'interno della stessa unità.
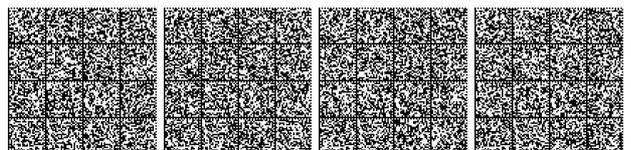
– plausibili, in modo da tenere conto delle struttura dei flussi di cassa della banca e delle fonti di rischio ad essa relative.

Il monitoraggio del rischio di liquidità, fondato sulla valutazione di indicatori e sul rispetto di limiti operativi, prevede un costante confronto tra la funzione di risk management e quella di tesoreria. A tal fine, è opportuno che rappresentanti della funzione di risk management partecipino ai comitati la cui attività è in grado di incidere sull'esposizione al rischio di liquidità della banca (ad esempio, comitati per l'introduzione di nuovi prodotti o l'avvio di nuove attività).

L'efficacia del monitoraggio sul rispetto dei limiti è funzionale alla tempestiva attivazione dei piani di emergenza. La funzione di risk management verifica giornalmente il rispetto dei limiti e attiva le procedure di reporting nei confronti dei competenti organi aziendali in caso di superamento degli stessi.

Nell'ambito dei gruppi bancari, il monitoraggio sul rispetto dei limiti a livello consolidato è affidato alla funzione di risk management della capogruppo; al fine di consentire un controllo efficace, le banche adottano procedure che consentano il controllo delle condizioni macroeconomiche e dei mercati dei Paesi in cui è insediato il gruppo, tenuto conto della possibilità che si verifichino, a livello locale, crisi di liquidità tali da generare riflessi rilevanti sul gruppo nel suo complesso.

4. Revisione interna

La funzione di revisione interna:

– effettua verifiche periodiche su:
  a) l'adeguatezza del sistema di rilevazione e verifica delle informazioni;
  b) il sistema di misurazione del rischio di liquidità e il connesso processo di valutazione interna nonché il processo relativo alle prove di stress;
  c) il processo di revisione e aggiornamento del CFP;
  d) il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi.

– valuta la funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli che presiede alla gestione del rischio di liquidità;

– verifica il pieno utilizzo da parte degli organi e delle funzioni aziendali delle informazioni disponibili.

La funzione di revisione interna sottopone agli organi aziendali, con cadenza almeno annuale, l'esito dei controlli svolti.
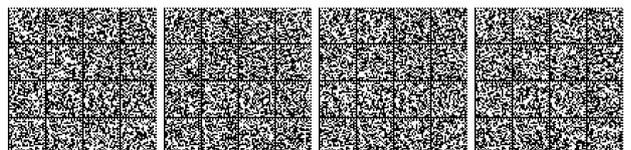
SEZIONE VI

INFORMATIVA PUBBLICA

Le banche forniscono, su base annuale, un'informativa pubblica sulla posizione di liquidità e sui presidi di governo e gestione del rischio al fine di consentire ai partecipanti al mercato di avere un giudizio informato sulla solidità di tali presidi e sulla relativa esposizione. La natura e la profondità delle informazioni rese pubbliche devono essere proporzionate alla complessità della banca.

Le banche possono fare riferimento alla lista delle informazioni definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1).

Di regola l'obbligo di informativa è assolto attraverso l'inserimento delle informazioni nella nota integrativa del bilancio (2).

---

(1) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit., par. 130-131.

(2) Cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, Appendice A, Nota integrativa parte E e Appendice B, Nota integrativa consolidata parte E.

SEZIONE VII

SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Le succursali italiane di banche extracomunitarie devono disporre di una posizione di liquidità atta ad assicurarne il costante equilibrio. A tal fine, esse sono provviste di assetti organizzativi che assicurino il controllo nel continuo del rischio di liquidità. Ad esse si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, le disposizioni contenute nelle Sezioni II, par. 3, III, IV, V e VIII.

Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia può tenere conto delle politiche di governo e dei processi di gestione del rischio di liquidità adottati dalla casa madre.
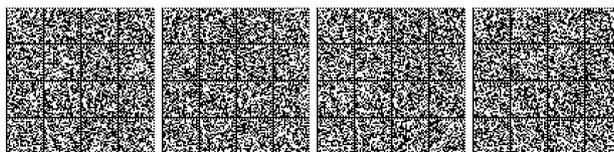
SEZIONE VIII

INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

Ai sensi degli articoli 51 e 66 TUB, le banche autorizzate in Italia e i gruppi bancari forniscono alla Banca d'Italia le informazioni da quest'ultima richieste al fine di monitorare il rischio di liquidità.

Per garantire la sana e prudente gestione in relazione anche a particolari andamenti dei mercati finanziari, la Banca d'Italia può chiedere alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari di rivedere la soglia di tolleranza e la composizione delle riserve di liquidità.

11A00030

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Avviso relativo alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che dal 1° gennaio 2011 i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti nella misura del:

0,50 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Giallo»;

0,75 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Oro»;

1,15 per cento lordo in ragione di anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori di età;

0,35 per cento lordo in ragione di anno sui libretti al portatore;

0,85 per cento lordo in ragione di anno sui depositi giudiziari.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

11A00091

MINISTERO DELLA DIFESA

Individuazione di alcuni immobili militari al fine del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato

Con decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010, sono stati individuati, nell'allegato elenco - al fine del trasferimento al Patrimonio disponibile dello Stato - gli immobili in uso all'Amministrazione Difesa da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art. 14-*bis* - comma 3 - decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

ALLEGATO

N°	REGIONE	LOCALITA'	IMMOBILE	INDIRIZZO	NOTE
1	CALABRIA	ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)	FARO CAPO RIZZUTO	Risaerva marina protetta di Isola Capo Rizzuto	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
2	CALABRIA	ROSSANO (CZ)	FARO DI CAPO TRIONTO	Località Mirto Crosia	
3	EMILIA ROMAGNA	SAN MARTINO IN SPINO (MIRANDOLA)	CENTRO LOGISTICO MATERIALI "DA PONTE"	via Delle Valli, 222	
4	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASERMA LUSIGNANI	via Emilio Pavese 158	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
5	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASERMA N. BIXIO - LABORATORIO PONTIERI	Piazza Cittadella 26	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
6	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	COMPRENSORIO "EX PERTITE" (ALIQUOTA)	via 1° Maggio	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
7	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	PIANO CARICATORE MILITARE	via Roma	
8	EMILIA ROMAGNA	RICCIONE	EX DEPOSITO MUNIZIONI	via Piemonte	
9	FRIULI VENEZIA GIULIA	FAGAGNA (UD)	SITO N° 1	Località Plasencis	
10	FRIULI VENEZIA GIULIA	CHIUSAFORTE (UD)	CASERMA BORTOLUSSI	Località Sella Nevea	
11	FRIULI VENEZIA GIULIA	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	EX DEPOSITO SAN MAURO CON ANNESSO ALLOGGIO ASGC	Località San Mauro	
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	CORDOVADO (PN)	ZONA LOGISTICA E ZONA OPERATIVA 58° GIT	Via Suzzolinis 9 - Via dei Villunghi	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
13	FRIULI VENEZIA GIULIA	CORMONS (GO)	EX STADIO MILITARE (ALIQUOTA)	via Vigne della Pace	
14	FRIULI VENEZIA GIULIA	FORNI AVOLTRI (UD)	CASERMA DURIGON	via Taviela	
15	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE (PN)	CASERMA MONTI	Località LA COMINA	
16	FRIULI VENEZIA GIULIA	VILLA VICENTINA (UD)	EX CASERMA MONTE VODICE	via Gorizia	
17	FRIULI VENEZIA GIULIA	VILLA VICENTINA (UD)	CASERMA BAFILE - ROSSANI (ALIQUOTA)	via Aquileia	ESCLUSA AREA ADDESTRATIVA - POLIGONO DI TIRO IN GALLERIA
18	FRIULI VENEZIA GIULIA	VIVARO (PN)	EX CASERMA DE MICHIEL	via Roma	
19	LAZIO	PONZA (LT)	FARO DELLA GUARDIA	Monte Guardia	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
20	LAZIO	ANZIO (RM)	BATTERIA SIACCI	Località Falasche	

N°	REGIONE	LOCALITA'	IMMOBILE	INDIRIZZO	NOTE
21	LAZIO	ROMA	CASERMA MEDICI	via Sforza, 17	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
22	LAZIO	ROMA	CASERMA A.ULIVELLI - ex FORTE TRIONFALE	via Trionfale, 7400	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
23	LAZIO	ROMA	CASERMA ANTONIO GANDIN	via del Forte di Pietralata, 7	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
24	LAZIO	ROMA	CASERMA GIUSEPPE RUFFO ALBANESE	via Tiburtina, 780	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
25	LAZIO	ROMA	CASERMA PICCININI	via Casilina, 1014	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
26	LAZIO	ROMA	CENTRO RIFORNIMENTO MATERIALE TLC - CASERMA DONATO	via del Trullo, 533	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
27	LAZIO	ROMA	DEPOSITO MATERIALI DA PONTE	via del Trullo, 506	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
28	LAZIO	ROMA	EX CONVENTO SANTA TERESA DI VIA S. FRANCESCO DI SALES	via S. Francesco di Sales, 63	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
29	LAZIO	ROMA	FORTE BOCCEA ALIQUOTA	via Boccea 251 -261	
30	LAZIO	ROMA	S. M. M. E. P.	via Guido Reni	
31	LAZIO	VELLETRI (RM)	TERRENO DEMANIALE	Località Pratoni del Vivaro	
32	LIGURIA	PORTOVENERE (SP)	FORTE CAVOUR	Isola Palmaria	
33	LIGURIA	COSTA ROSSA DI CAMPIGLIA (SP)	EX BATTERIA GENERALE CASCINO E SCARPATE DELLA STRADA MILITARE	Costa Rossa di Campiglia	
34	LOMBARDIA	ORZINUOVI (BS)	EX POLIGONI DI TIRO A SEGNO	via Milano	
35	PIEMONTE	VENARIA (TO)	PALAZZINE A-B EX CASERMA GAMERRA	Piazza della Repubblica	
36	PUGLIA	BRINDISI	BASE M.M. - ALIQUOTA CASTELLO SVEVO	via dei Mille	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
37	PUGLIA	BRINDISI	CASERMA DE SIMONE (ALIQUOTA)	via Castello	
38	PUGLIA	MONOPOLI (BA)	DEPOSITO CARBURANTI ZONA CAPANNONI	via Arenazza	
39	PUGLIA	MONTEPARANO (TA)	STAZIONE RT	via Varese	
40	PUGLIA	TARANTO	ISOLA SAN PAOLO	Isola San Paolo	
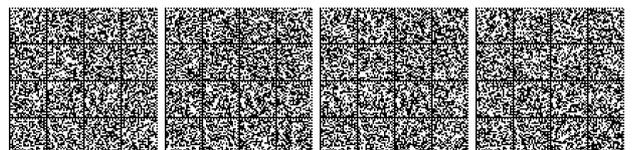
N°	REGIONE	LOCALITA'	IMMOBILE	INDIRIZZO	NOTE
41	PUGLIA	TARANTO	EX CASERMA FADINI	via Leonida/Via Cugini 2	
42	SICILIA	ACIREALE (CT)	FARO CAPO MOLINI	Borgata Molini	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
43	SICILIA	AUGUSTA (SR)	COMPRENSORIO DI PUNTA CUGNO	Punta Cugno (Augusta)	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
44	SICILIA	BELPASSO (CT)	DEPOSITO MUNIZIONI	via Spinasanta	NON UTILIZZATO
45	SICILIA	FAVIGNANA (TP)	FARO PUNTA LIBECCIO	Isola di Marettimo - Egadi	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
46	SICILIA	MESSINA	PARCO LOGISTICO DI GAZZI	via Taormina	
47	SICILIA	MILAZZO (ME)	FARO CAPO MILAZZO	Capo Milazzo - promontorio salto del cavallo	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
48	SICILIA	PALERMO	EX CARCERE MILITARE	Corso Pisani, 201	
49	SICILIA	PANTELLERIA (TP)	BASE LOGISTICA BUKKURAM	Contrada BUKKURAM	
50	SICILIA	PANTELLERIA (TP)	CASERMA BARONE (ALIQUOTA)	via Arenella	
51	SICILIA	PANTELLERIA (TP)	FARO PUNTA SPADILLO	Punta Spadillo	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
52	SICILIA	SANTA MARIA SALINA (ME)	FARO CAPO FARO	Capo Faro	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
53	TOSCANA	GROSSETO	FARO SCOGLIO FORMICA MAGGIORE	Isola Formica Grande	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
54	VENETO	ABANO TERME (PD)	ZONA LOGISTICA - 1 ROC	via Rovere 3	
55	VENETO	AFFI (VR)	CENTRO COMANDO B - BUNKER	via Pozzo dell'Amore	
56	VENETO	TONEZZA DEL CIMONE (VI)	DISTACCAMENTO AM	Tonezza del Cimone	
57	VENETO	PIEVE DI CADORE (BL)	DEPOSITO MATERIALI "PAGLIA"	via Manzago, 23	
58	VENETO	ROVIGO	CASERMA "SILVESTRI"	via Gattinara, 1	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
59	VENETO	TRECENTA (RO)	SITO HAWK N.7	via Marzianata	
60	VENETO	VENEZIA	ARSENALE (ALIQUOTA)	Castello	PRESENZA DI FUNZIONI DA RIALLOCARE
61	VENETO	VERONA	STAZIONE RADIO EX FORTE S.FELICE (ALIQUOTA)	via Caroto	

11A00060
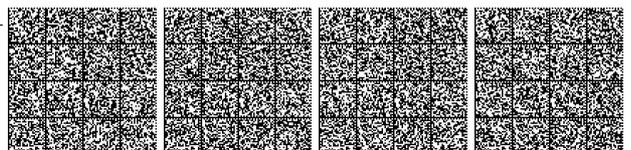
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione alla società Rina Services S.p.a. in Genova ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 10615 del 10 dicembre 2010, la Società RINA Services S.p.a. con sede in via Corsica n. 12, Genova, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

decreto del Presidente del Cons. sup. ll.pp. n.10615 del 10 dicembre 2010:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 10088-4:2009, EN 10088-5:2009, EN 10343:2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

10A15756

Conferma della designazione di CSI S.p.a., in Bollate, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 9 dicembre 2010, CSI s.p.a., con sede in viale Lombardia 20 Bollate (Milano), già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, è autorizzato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

10A15767

Abilitazione alla società LTM Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l. in San Giuliano Milanese ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 10790 del 16 dicembre 2010, la società LTM Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l. con sede in San Giuliano Milanese (Milano), Viale della Pace n.15/c, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN13450:2002, EN13055-2:2004).

Materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 131084:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A00082

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «NANOŠKI SIR»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 340 del 15 dicembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Gospodarsko interesno združenje Nanoški sir (gruppo d'interesse economico Nanoški *sir)* - Slovenija, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «NANOŠKI SIR».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A15754

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 194 società cooperative. (Avviso n. 1/2010/CC - Regione Abruzzo)

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato.

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi trasmessi dalle Camere di Commercio per il tramite di Unioncamere con la nota n. 91253 del 16 luglio 2010, ed è composto da società cooperative che risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25, 00144 Roma, anche a mezzo fax (06/47055020).

ALLEGATO

N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
1	55677	.	COOPERATIVA AGRICOLA TRASACCO A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRASACCO	AQ	'00204920664
2	55856	.	COOPERATIVA AGRICOLA SANTI MARTIRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RE-SPONSABILITA' LIMITATA	CELANO	AQ	'00255690661
3	58410	.	COOPERATIVA EDILIZIA MADONNA DEL CARMELO - S.R.L.	TAGLIACOZZO	AQ	'00621790666
4	62426	.	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALERIA A R.L.	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	'01034370666
5	63020	.	CARTA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAIANO	AQ	'01046720668
6	64068	.	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA ABRUZZESE A R.L.	CARSOLI	AQ	'01071770661
7	66366	.	SYSTEM - SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILI-TA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01103880660
8	69401	23/07/1998	ROCCARASO-COOPERATIVA A R.L.	ROCCARASO	AQ	'00305730665
9	70287	31/07/1997	CO.GE.S.M.A. S.R.L.	ORTUCCHIO	AQ	'01161090665
10	93214	28/05/1999	ABRUZZO SERVIZI 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVO-RO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CANSANO	AQ	'01434890669
11	100919	.	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01537670661
12	102031	.	OMNIA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	VILLALAGO	AQ	'01521120681
13	104924	.	TERRA SANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	'01583890668
14	105450	.	EDIMONT SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	ORTUCCHIO	AQ	'01588890663
15	22040	28/01/1997	G. CARDUCCI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. -	L'AQUILA	AQ	'93001120661

N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
16	27998	.	SOC.COOP.ED.TRA IMPIEGATI O PENSIONATI DELLO STATO AMERICA A R.L.	SULMONA	AQ	'83002130660
17	42870	.	COOP.ED.IMPIEGATI MUNICIPALI STATALI C.E.I.M.S. A R.L.	SULMONA	AQ	'83000250668
18	46465	.	COOP. EDIL. ROCCA DI BOTTE III PER QUOTE A R.L.	ROCCA DI BOTTE	AQ	'00245040662
19	48868	.	LA FUCENSE	AVEZZANO	AQ	'01218790663
20	50975	.	CUSTOS - S.M.S. -	L'AQUILA	AQ	'80160670586
21	51720	.	CONSORZIO VILLAGGIO EUROPA SOC.COOP.A R.L.	AVEZZANO	AQ	'
22	54995	.	COOPERATIVA PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI SUL TERRITORIO SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	L'AQUILA	AQ	'80010790667
23	55938	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA BRUGHIERA A R.L.	SULMONA	AQ	'01072390667
24	59685	.	SOCIETA' COOPERATIVA ARGO A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'93001570667
25	61565	.	API GRAN SASSO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'93002050669
26	66766	.	ECO-AGRARIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	AVEZZANO	AQ	'01108110667
27	66994	29/07/1996	AGRITUR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01110870662
28	67914	.	C.E.A. - COSTRUZIONI EDILIZIE ABRUZZESI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILI	L'AQUILA	AQ	'01129280663
29	74924	.	ARISTOS STUDIO - CULTURA & CITTA' - SOCIETA' COOPERATIVA A RE-SPONSABILITA' LIMITATA -	AVEZZANO	AQ	'01237640667
30	76211	.	ARCOBALENO SOC. COOP. A R. L.	CERCHIO	AQ	'01259980660

N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
31	77833	.	ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	AVEZZANO	AQ	'01280470665
32	80676	.	CAMPO IMPERATORE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01322040666
33	82760	.	COUNTRY CLUB - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAIANO	AQ	'01354190660
34	92560	.	C.E.D. - SOCIETA' COOPERATIVA RECUPERO EX DETENUTI A R. L.	ORICOLA	AQ	'01420130666
35	96537	05/07/1999	ITALIA PROFESSIONAL CONSULTING P.S.C.R.L.	CELANO	AQ	'01474340666
36	97867	.	NOAH - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VITTORITO	AQ	'01494070665
37	99117	.	ZOBIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIZZOLI	AQ	'01506760667
38	101772	.	LA FATTORIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIZZOLI	AQ	'01234567897
39	102276	.	MATRIX COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CARSOLI	AQ	'05877751007
40	102902	.	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SANTA MARGHERITA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	'01560290668
41	102920	.	MARIANGELA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVEZZANO	AQ	'01559720667
42	107348	.	ACF TURISMO SOC. COOP. A R.L.	L'AQUILA	AQ	'01615660667
43	39545	.	LA RINASCITA DI CUPELLO - SOC. COOPERATIVA A.R.L.	CUPELLO	CH	'83000290698
44	61855	19/07/1996	AZIENDA COOPERATIVA ZOOTECNICA AGRICOLA CASOLANA CO.ZA.CA.-	CASOLI	CH	'00134320696
45	62055	23/05/1997	SAN DONATO	CELENZA SUL TRIGNO	CH	'00199330697

N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
46	66759	09/07/1998	LO ZODIACO - SOC. COOP. A.R.L.	VASTO	CH	'00245290697
47	67408	.	PENELOPE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LANCIANO	CH	'00283120699
48	67936	.	COOPERATIVA CENTRO STORICO CITTA' E TERRITORIO -SOC.COOP.	CHIETI	CH	'00299810697
49	68376	.	COOPERATIVA CUNICOLA ADRIATICA	LANCIANO	CH	'00308320696
50	68808	.	LIDO SOLE SOC. COOP. EDIL. A R.L.	VASTO	CH	'00319730693
51	69664	.	VIVIANA	SAN SALVO	CH	'00322260696
52	73843	30/07/1999	ECOTURISMO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIETI	CH	'00638920694
53	77774	.	COOPERATIVA FIORENTINA - A R.L.	FOSSACESIA	CH	'01230950691
54	80285	.	SOC. COOP. -PEGASO - S.R.L.	FOSSACESIA	CH	'01282760691
55	81827	17/07/1997	DAILY SHOES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORTONA	CH	'01340480696
56	83481	.	COOPERATIVA ADRIATICA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	CASALINCONTRADA	CH	'00280290685
57	83582	.	COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA COLLALTO A R.L.	PIZZOFERRATO	CH	'01367270699
58	84307	.	SOC.COOP.AGR.G.M.P. LA MONTAGNA S.R.L.	MONTENERODOMO	CH	'01383300694
59	87005	.	ABRUZZO GEOSONDA - SOC. COOP. A.R.L.	BUCCHIANICO	CH	'01425140694
60	89059	.	ESPERANTO SOC. COOP. A R.L.	RIPA TEATINA	CH	'01457940698
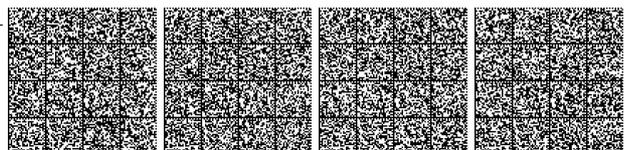
N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
61	90399	.	ABRUZZO FIORI SOC. COOP. A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'01468930696
62	94049	.	C.S.A. CENTRO SERVIZI ABRUZZESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA-BILITA' LIMITATA IN SIGLA C.S.A. SO	CHIETI SCALO	CH	'01526210693
63	99434	24/11/1999	SOC. COOP. SANT'ANGELO A R.L.	CASOLI	CH	'01610670695
64	99878	.	FLORILE COOPERATIVA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA A .R.L.	VACRI	CH	'01614720694
65	135412	.	STAR EXPRESS	SAN SALVO	CH	'01875150698
66	136197	.	NUOVA IDEA PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	GUARDIAGRELE	CH	'01887860698
67	136849	.	SER.COM.2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIZZOFERRATO	CH	'01896610696
68	137328	.	M.G. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	VASTO	CH	'01906770696
69	139802	.	RDM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN SALVO	CH	'01932110693
70	141101	.	PIZZERIA RACCIATTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	GUILMI	CH	'01951290699
71	141427	.	EFFE ELECTRO SYSTEM SOCIETA COOPERATIVA A R. L.	VASTO	CH	'01956360695
72	141948	.	C.O.P.A. - COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA PRODUTTORI ABRUZZESI - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ORTONA	CH	'01970430698
73	142257	.	S.D.Z. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASALANGUIDA	CH	'01972310690
74	143088	.	PAN SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SAN SALVO	CH	'01982920694
75	143884	.	ELETTRICA CICCHINI DI NICOLA & C. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTO	CH	'01993290699
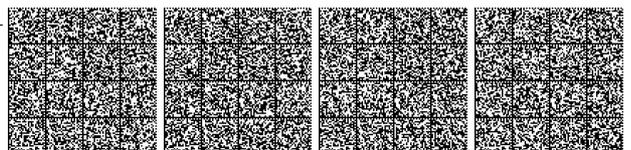
N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
76	146824	.	MEDIAZIONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTO	CH	'02029860695
77	147511	.	TAVASCH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIETI	CH	'02038680696
78	149794	.	PURIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIETI	CH	'02069450696
79	75872	.	LIBERTAS - SOC. COOP. A R.L.	LANCIANO	CH	'01200890695
80	84147	.	C.I.M.A.- SOCIETA' COOPERATIVA ITTICA MARINA DI ALLEVAMENTO A RESPONSABILITA' LIMITATA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'01370310698
81	86146	.	ORTONA PREFABBRICATI SOC.COOP. A R.L.	ORTONA	CH	'01396940692
82	92266	02/08/1999	LA FURIOSA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIETI	CH	'01507070694
83	97548	.	S.CO.LA.S - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTONA	CH	'01581200696
84	104401	13/08/1998	LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTAZZOLI	CH	'01736990696
85	105076	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CASA NOSTRA	CHIETI	CH	'80006870697
86	107525	.	EURO COIBEN S.R.L.	MONTEODORISIO	CH	'01764690697
87	134682	.	COOPERATIVA SAMARCANDA 2002 S.C.R.L.	CARUNCHIO	CH	'01873170698
88	134965	.	L'ANCORA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VASTO	CH	'01877900694
89	139509	.	CARNI COOP. PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	CHIETI	CH	'01581020680
90	141796	.	GAIA PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CHIETI	CH	'01968670693

N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
91	142352	.	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LA BIOLOGICA A R.L.	MIGLIANICO	CH	'01974360693
92	143689	.	EUROPEAN WORK & SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VASTO	CH	'01992390698
93	144457	.	LA LUCENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. I.	SAN SALVO	CH	'02001750690
94	145014	.	BOUQUET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOMBA	CH	'02009240694
95	145703	.	L.D.L. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARPINETO SINELLO	CH	'02015940691
96	146209	.	TEX.STIR. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	MIGLIANICO	CH	'02021960691
97	147766	.	GALAXIA PICC. SOC. COOP. A R.L.	RIPA TEATINA	CH	'02044530695
98	149799	.	C.T. SERVICE PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE TEATINA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CHIETI	CH	'02069520696
99	63235	.	C.M.Q.-QUADRI-COOP. PER AZIONE A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUADRI	CH	'00231430695
100	70272	.	TOMAIFICIO ORSO D'ABRUZZO	CHIETI	CH	'00337390694
101	70475	.	LA COMUNE-SOC.COOP. A R.L.	GESSOPALENA	CH	'00314690694
102	70580	.	PULSAR P.T. RADIO TELEVISIONE SRL	ORTONA	CH	'00337630693
103	71563	.	SO.CO.S.-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORTONA	CH	'00341100691
104	75507	.	COTER - COOPERATIVA TESSILE ROCCAMONTEPIANO - S.R.L.	ROCCAMONTEPIANO	CH	'00673450698
105	76348	.	COOPERATIVA AGRICOLA - INDUSTRIALE DI ZOOTECNIA MONTANA E LAVOROSOC.COOP. A R.L.	BORRELLO	CH	'00337670699
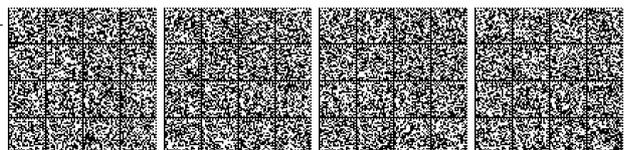
N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
106	78140	.	A.I.T.A.ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DELL'ANZIANO SOC. COOP. A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'01224210698
107	81462	.	CONSULTA NAZIONALE DEL TURISMO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'00373960699
108	81563	.	ACQUARIUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'93004310699
109	85216	.	VERDE COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTO	CH	'01398100691
110	85440	.	COOPERATIVA DI CONSUMO G. DEL GIOVANE - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	LANCIANO	CH	'01400200695
111	40122	.	COOPERATIVA INDUSTRIALE SARTI ABRUZZESI LORETANI - C.I.S.A.L.	LORETO APRUTINO	PE	'00086220688
112	44427	.	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA PROGECOP	PESCARA	PE	'00135700680
113	45391	30/05/1997	SOC. COOP. I.P.I. A R.L.	CEPAGATTI	PE	'00216150680
114	52059	30/09/1999	COOPERATIVA PRODUZIONE AUDIOVISIVI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - S.R.L.	PESCARA	PE	'00902430685
115	61488	07/07/1997	COOPERATIVA OTTANTUNO A R.L.	PESCARA	PE	'00945490688
116	63537	.	LA DIMORA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONTESILVANO	PE	'00303720684
117	69092	.	SERVIZI COOPERATIVISTICI AGRICOLI ACLI TERRA ABRUZZO	PESCARA	PE	'01092650686
118	71926	.	TRUENTUM SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	'01147720682
119	73889	.	BIOHUMUS ABRUZZESE SOC. COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01167890688
120	74942	.	COOPERATIVA ABRUZZESE OPERATORI SETTORI PIANTE OFFICINALICOOP R.L C.A.O.S.P.O. COOP R.L.	PESCARA	PE	'01079160683
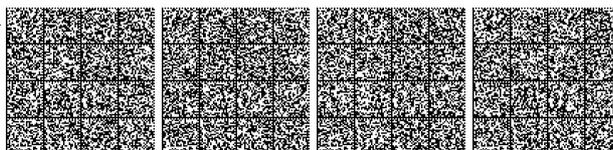
N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
121	75514	30/05/1997	COOPERATIVA ENNIO FLAIANO - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01195790686
122	78267	.	NEW EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	MONTESILVANO	PE	'01239930686
123	78517	.	SOC. COOP. ARCOBALENO A.R.L.	S. VALENTINO	PE	'01099220681
124	83593	.	COGES - SOC. COOP. A R.L.	PENNE	PE	'00434790689
125	91593	.	SOCIETA' COOPERATIVA ADRIA DOMUS A R.L. *SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE A RESPONSABILIT	PESCARA	PE	'01406000685
126	108617	.	EXTRA - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	PESCARA	PE	'01528560681
127	113587	.	ZENITH SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01588780682
128	119500	.	DOMUS COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	SCAFA	PE	'01667760688
129	138360	.	RIVIERA COMMUNICATIONS SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	PE	'02158400693
130	138885	.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAINBOW	MOSCUFO	PE	'02216830691
131	44059	.	COOPERATIVA EDILIZIA STELLA 75 S.R.L.	PESCARA	PE	'80014080685
132	47669	.	SOCIETA' PIETRA SU PIETRA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA'LIMITATA	PESCARA	PE	'00243970688
133	64814	.	CAROVANA FACCHINI ADRIATICA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01044210688
134	70781	.	CIM - CONSORZIO IMPRESE MONTESILVANO - MONTESILVANO DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI	MONTESILVANO	PE	'01128960687
135	75690	.	COOPERATIVA SERVIZI NOCCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI-LITA' LIMITATA	NOCCIANO	PE	'01206230680

N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
136	79399	.	TRITANA (COOP. SERVIZI) SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SCAFA	PE	'01209030681
137	91827	.	CASTRUM PETRAE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CIT.	PE	'01421760685
138	91930	30/05/1996	CONSEAS - CONSORZIO COOPERATIVO DI SERVIZI E SOLIDARIETA' SOCIALEA RESPONSABILITA' LIMITATA.	PESCARA	PE	'01272340686
139	104072	.	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01465840682
140	107432	.	QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MONTESILVANO	PE	'01517240683
141	107639	.	D'ANNUNZIO SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	'01509570683
142	108066	02/08/1999	VENDASS SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	MONTESILVANO	PE	'01508940689
143	109769	.	EUROCITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01541950687
144	110685	.	MERIDIANA COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01554730687
145	112056	.	M.B.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CITTA' SANT'ANGELO	PE	'01569510686
146	112487	.	ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTESILVANO	PE	'00454780685
147	115356	.	SERENA PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	PESCARA	PE	'01614550687
148	120320	.	TERRITORIO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LETTOMANOPPELLO	PE	'01675210684
149	62951	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA SPERANZA80	PESCARA	PE	'00309720688
150	70973	28/05/1998	AGRICOM - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01132690684
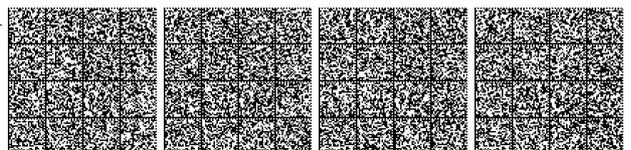
N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
151	72849	31/05/1999	FINANZIARIA ABRUZZESE COOPERATIVA - SOC. COOP. A R.L. ENUNCIABILE FIN.A.CO. - SOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	'01162030686
152	78086	.	COPITUR - CENTRO PROGRAMMI TURISTICI - SOC. COOPERATIVA A R.L.	PENNE	PE	'01220420689
153	89055	28/05/1998	ASTRA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	PESCARA	PE	'00309710689
154	1660	08/07/1998	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TERAMO SOC. COOP. A R.L.	TERAMO	TE	'00058920679
155	65677	.	A.B.R. AGRICOLTORI BISENTINI RIUNITI COOP.A R.L.	BISENTI	TE	'00176870673
156	67035	.	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA ARTE E LAVORO A R. L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'
157	68776	.	LA FUTURA SOC. COOP. EDILIZIA A R. L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00238980676
158	68808	.	SILVI COOP. SOC. A R.L.	SILVI	TE	'00238940670
159	69150	.	CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE -ABIT COOP.SOC.COOP. A R.L.	GIULIANOVA	TE	'82004360671
160	71293	.	COONMIL-SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERAMO	TE	'80010470674
161	81752	.	EDIL COSTRUZIONI 'LASER 84' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	TERAMO	TE	'00583410675
162	86044	.	NUOVA CARTE GIUNCO SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00646490672
163	86849	.	COOPERATIVA AGRICOLA COLLEDORO A R.L.	CASTELLI	TE	'00662020676
164	87640	30/07/1999	VALLATA DEL VOMANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI TRASFORMA- ZIONE A R.L.	TERAMO	TE	'00667800676
165	87641	.	CENTRO ABRUZZO SUINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI TRASFORMAZIONE A R.L.	TERAMO	TE	'

N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
166	87711	.	BRANCASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	'00669720674
167	88313	.	BIOHUMUS VAL VOMANO SOC. COOPERATIVA A R.L.	PENNA SANT'ANDREA	TE	'00676160674
168	88408	.	PROGETTAZIONE E PROMOZIONE SVILUPPO TURISTICO MAR-TUR COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA	MARTINSICURO	TE	'00682860671
169	89322	.	SOCIETA' COOPERATIVA LOMBRICOOP A R.L.	SILVI	TE	'00374510675
170	89871	30/06/1998	PALUDE AZZURRA SOC. COOP. A.R.L.	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	'00698110673
171	97981	.	NUOVA LINEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00814730677
172	102912	13/01/1998	SOCIETA' COOPERATIVA GENERALE DI COSTRUZIONI COSTRUZIONI 3 M S.R.L. (A RESPONSABILITA' LIMITATA)	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00886970672
173	107252	.	CONSORZIO VAL VOMANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00937730679
174	67033	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIRENA	TERAMO	TE	'00000000000
175	75909	.	VENERE - COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORTORETO	TE	'91000750678
176	77824	.	CONSORZIO AGCI ABRUZZO CASA -SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERAMO	TE	'00492480678
177	78543	.	LINGUAGGIO DELL'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERAMO	TE	'00504910670
178	83106	.	SCUDO SERVIZI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	MONTORIO AL VOMANO	TE	'00603870676
179	84612	.	IMPRESA DI PULIZIA GRAN SASSO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	'00627240674
180	87655	.	S.P.A.I.A. SOCIETA' PRODOTTI AGRO INDUSTRIALI ABRUZZESI COOP. A R.L.	PINETO	TE	'00658860671
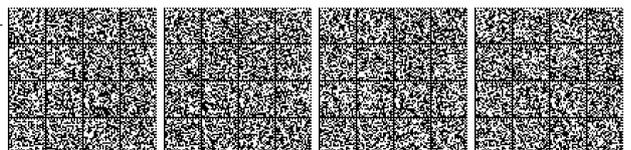
N.	REA	ULTIMO BILANCIO	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PROV	C FISCALE
181	90252	.	ANCARIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBA ADRIATICA	TE	'00706720679
182	97666	.	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE AZIENDALE E LO SVILUPPO OCCUPAZIONALESOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'00812960672
183	101014	01/08/1996	GRUPPO ESERCENTI OPERATORI TURISTICI E ARTIGIANI - ESERCOP A R.L.	PINETO	TE	'00858420672
184	107474	.	SOCIETA' COOPERATIVA UNI-SHIRT A R.L.	CORROPOLI	TE	'00709990675
185	35479	.	LABORE AC STUDIO E.L.A.S. SOC. COOP. A R. L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'
186	39290	.	COOPERATIVA EDILIZIA I.N.A. - ALFA 1960- SOCIETA' A RESP. LIM.	TERAMO	TE	'
187	41974	.	COOPERATIVA AGRICOLA E DI PRODUZIONE E DI LAVORO - SANTO STEFANO A R.L.-	SILVI	TE	'
188	47293	.	PIETRACAMELA SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	PIETRACAMELA	TE	'80001790676
189	47611	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA I.N.A. - LA BAITA - SOCIETA' A R.L.	TERAMO	TE	'
190	52634	.	SOCIETA COOP.EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA ALESSANDRA	TERAMO	TE	'
191	55955	.	COOPERATIVA AGRICOLA VALVIBRATA A R.L.-	NERETO	TE	'
192	64165	.	COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO LA VIOLA - SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	COLLEDARA	TE	'80008060677
193	65922	.	BISENTI SOCIETA COOP. EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BISENTI	TE	'00176990679
194	66668	.	C.A.ME.C. COOPERATIVA ABRUZZESE METALLICHE COSTRUZIONI A R.L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	'

11A00125
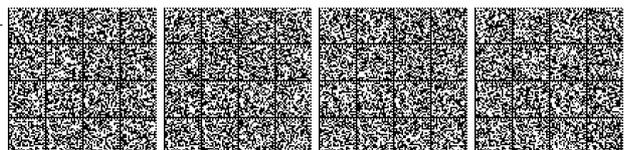
Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 148 società cooperative. (Avviso n. 2/2010/CC - Regione Basilicata)

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato.

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi trasmessi dalle Camere di Commercio per il tramite di Unioncamere con la nota n. 91253 del 16 luglio 2010, ed è composto da società cooperative che risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223 septiesdecies disp. att. del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25, 00144 Roma, anche a mezzo fax (06/47055020).

ALLEGATO

N.	rea	ultimo bilancio	ragione Sociale	comune	prv	c fiscale
1	17488	30/05/1998	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA CASINELLO SOC.COOP. A R.L.	PISTICCI	MT	'00047260773
2	18916	28/04/1998	PANE E VINO SOC.COOP. A R.L.	TURSI	MT	'00062120779
3	22665	.	SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO F.LLI VENITA S.R.L.	FERRANDINA	MT	'00053720777
4	23927	28/05/1997	SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO RISVEGLIO EDILE	MATERA	MT	'00040040776
5	32085	.	COOPERATIVA AGRICOLA S. SOFIA S.R.L.	SCANZANO JONICO	MT	'00065490773
6	32401	.	C.A.B. COOPERATIVA AUTOTRASPORTI BERNALDA A R.L.	BERNALDA	MT	'00069780773
7	32913	.	COOP. LUNA VALBASENTO - S.R.L.	PISTICCI	MT	'00099590770
8	33381	30/07/1997	COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL MONTE DI TURSI - SOC. COOP. A R.L.	TURSI	MT	'00101720779
9	35790	.	SUINOL SUD - SOC.COOP. A R.L.	TURSI	MT	'00143550770
10	39303	.	PRO-EDI - SOC.COOP. A R.L.	MATERA	MT	'00330990771
11	40982	23/04/1998	FUTURO SASSI SOC.COOP. A R.L.	MATERA	MT	'00363100777
12	41162	.	COOP. OMNIA IMPIANTI SUD S.R.L.	ALIANO	MT	'00366150779
13	41390	.	COOPERATIVA SERVIZI VARI A R.L. (CO.SE.VA. A R.L.)	SCANZANO JONICO	MT	'00369630777
14	43421	.	NUOVA SVEI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PISTICCI	MT	'00419990775
15	43793	.	COOP. MAESTRANZE EDILI DEL SINNI SOC.COOP. A R.L. (CO.M.E.S.)	VALSINNI	MT	'00431540772
16	43809	.	LA MAGICA - SOC. COOP. A R.L.	FERRANDINA	MT	'00433400777
17	43978	.	VETRANO SOC. COOP. A R.L.	MONTESCAGLIOSO	MT	'00435040779
18	44516	.	SOC.COOP. FUTURA A R.L.	SCANZANO JONICO	MT	'00444480776
19	45113	22/07/1997	A.R.L. - IN BREVE C.O.BAS.	BERNALDA	MT	'00460490774
20	45726	.	L'ARAGOSTA SOC. COOP. A R.L.	BERNALDA	MT	'00475580775
21	45771	.	LA TORRE - SOC.COOP. A R.L.	NOVA SIRI	MT	'00473020774
22	45862	.	COOPERATIVA IMPEDIL SOC. COOP. A R.L.	SCANZANO JONICO	MT	'00468350772
23	45922	30/05/1996	POMONA SOC. COOP. AGRICOLA S.R.L.	NOVA SIRI	MT	'00480120773
24	46460	.	COOP. EMMECI A R.L.	MATERA	MT	'00487770778
25	46473	.	POLIMECCANICA SOC.COOP. A.R.L.	MATERA	MT	'00478180771
26	46580	.	MEDITERRANEA COSTRUZIONI SOC.COOP. A.R.L.	SCANZANO JONICO	MT	'00491890778
27	46601	.	COOPERATIVA DI CONSUMO BERNALDA A R.L.	BERNALDA	MT	'00468500772
28	46934	.	CO.M.EDIL SOC. COOP. A R.L.	MATERA	MT	'00499770774
29	47043	.	AGRI AMBIENTE SOC.COOP. A R.L.	BERNALDA	MT	'00503270779
30	47053	30/05/1996	TESSILCOOP - SOC.COOP. A R.L.	MATERA	MT	'00503760779
31	47127	28/05/1999	HERMES SOC. COOP. A R.L.	NOVA SIRI	MT	'00502900772

N.	rea	ultimo bilancio	ragione Sociale	comune	prv	c fiscale
32	47364	10/12/1997	AGRITUR 89 - SOC.COOP. A R.L.	NOVA SIRI	MT	'00507820777
33	48338	.	LA STELLA SOC. COOP. A R.L.	NOVA SIRI	MT	'00524160777
34	48848	.	ARGO TECNOGEN SOC. COOP. A.R.L.	BERNALDA	MT	'00532360773
35	49054	.	P.L.F. VITTORIA TIPOGRAFICA - SOC. COOP. A R.L.	SAN MAURO FORTE	MT	'00512390774
36	49246	.	SIGLA C.I.E.T. SOC.COOP. A R.L.	POLICORO	MT	'00539300772
37	51052	29/05/1999	POLIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POLICORO	MT	'00571400779
38	68081	.	RESPONSABILITA' LIMITATA	MATERA	MT	'01042880771
39	70360	.	NUOVA SICURPOL I FALCHI - SOCIETA' COOPERATIVA	BERNALDA	MT	'01070270770
40	70836	.	ORIZZONTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	POLICORO	MT	'01076220779
41	71212	.	LIMITATA	BERNALDA	MT	'01082150770
42	15815	17/06/1996	C.E.I.S.M. COOP. EDILIZIA IMPIEGATI STATALI MATERA - S.R.L.	MATERA	MT	'80000510778
43	44187	.	SOCIETA' COOPERATIVA ALBA A R.L.	OLIVETO LUCANO	MT	'92000070778
44	46483	.	C.P.A. A.R.L. COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI	BERNALDA	MT	'00486590771
45	46792	.	ZOOTECNICA METAPONTINA SOC. COOP.A R.L.	BERNALDA	MT	'00491090775
46	49836	.	EUROLEGNO SOC.COOP. A R.L.	TRICARICO	MT	'00547900779
47	50118	.	RAPIDA 92 SOC. COOP. A R.L.	TRICARICO	MT	'00553330770
48	70604	.	GESTIONI & SERVIZI - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SAN GIORGIO LUCANO	MT	'01073250779
49	70996	.	AGAVE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BERNALDA	MT	'01078810775
50	71271	.	COLUCCI - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ALIANO	MT	'01082880772
51	32626	.	COOP DI PRODUZIONE E LAVORO SANTA ZITA	POTENZA	PZ	'00091920769
52	45048	.	LA S. ARCANGELO EDILE	SANT'ARCANGELO	PZ	'00119760767
53	45146	.	LA VULTURE	RIONERO IN VULTURE	PZ	'00111360764
54	46762	.	GI.MA.RI. GIOVANNI MACELLAI RIUNITI S.R.L.	POTENZA	PZ	'00127280766
55	49082	.	VINICOLA MASCHITANA	MASCHITO	PZ	'00222100760
56	49331	.	TONALE SRL	POTENZA	PZ	'00206510760
57	49728	12/08/1999	TURISTICA ERACLEA 2000	POTENZA	PZ	'00238350763
58	49879	.	COOP VERA NERULUM SRL	ROTONDA	PZ	'00250440765
59	49987	.	SOCIETA COOPERATIVA VINICOLA DEL VULTURE S.R.L.	RIONERO IN VULTURE	PZ	'00243320769
60	54256	29/06/1999	COOPERATIVA DI VENDITA SASSO DI CASTALDA	SASSO DI CASTALDA	PZ	'00199730763
61	54503	.	VULTUR CERAM	VENOSA	PZ	'00262540768
62	56813	.	BILITA' LIMITATA	POTENZA	PZ	'00287440762

N.	rea	ultimo bilancio	ragione Sociale	comune	prv	c fiscale
63	57042	.	ANTENNA EUROPA SOCIETA' COOP. A R.L.	POTENZA	PZ	'00500460761
64	57452	.	COOPERATIVA LUCANA PITTORI E AFFINI	POTENZA	PZ	'00508330768
65	58168	.	ALT-LAVORIAMO	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	'00527990766
66	58681	.	EDIL-LAVELLESE	LAVELLO	PZ	'00546370768
67	61514	.	TRIBUNA DI BASILICATA-SOC.COOP.A.R.L.	POTENZA	PZ	'00681930764
68	63797	30/06/1998	RIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONA	POTENZA	PZ	'00764710760
69	65769	31/07/1997	INFISSI VIDA	VIGGIANO	PZ	'00225510767
70	66339	.	PUBBLICOOP SERVIZI E RISTORAZIONE SOC. COOP. A.R.L.	POTENZA	PZ	'00834020760
71	66425	.	PARVA DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	POTENZA	PZ	'00256430760
72	67089	.	AGRI - FOR COOP SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	LAURIA	PZ	'00850330762
73	67627	.	L'ALIMENTARE SAN ROCCO	SENISE	PZ	'00861550762
74	68173	.	LA MARSICASCARPE	MARSICO NUOVO	PZ	'96007060765
75	68996	29/05/1998	SOC.COOP. LABOR PIETRAGALLESE	PIETRAGALLA	PZ	'00883870768
76	70047	.	COOPERATIVA LAVORATORI EDILI SENISESE S.R.L.	SENISE	PZ	'00910300763
77	70070	21/11/1996	SOC. COOP. ERRE E ERRE A.R.L.	GENZANO DI LUCANIA	PZ	'00903570760
78	71096	.	COOP. CONF. ALBANO	MOLITERNO	PZ	'00869420760
79	72021	.	SILVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	'00953490760
80	73483	29/05/1998	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDIL SYSTEM SOC.COOP. A R.L.	LATRONICO	PZ	'00989450762
81	73522	.	COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	FILIANO	PZ	'00916140767
82	73572	.	COOPERATIVA SERVIZI ED ASSISTENZE SOC.COOP. A R.L.	MARATEA	PZ	'00876790767
83	74782	14/01/1997	PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	AVIGLIANO	PZ	'01000920767
84	76687	31/12/1998	L.C. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	CHIAROMONTE	PZ	'01053440762
85	77062	15/07/1996	LA PERLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SENISE	PZ	'01057840769
86	78270	.	LIMITATA	POTENZA	PZ	'02373300587
87	78743	.	COOPERATIVA EDIL SAI.LA. A R.L.	RIVELLO	PZ	'01090090760
88	79087	02/08/1999	COP. SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	PZ	'01091440766
89	80836	.	TRINOVI SOC. COOP. A.R.L.	MARSICOVETERE	PZ	'01126030764
90	84262	.	LIMITATA, IN BREVE - AUTODEMOLIZIONE	TITO	PZ	'01195360761
91	101031	03/06/1999	I BRIGANTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FARDELLA	PZ	'01266470762
92	111021	.	COLTRANS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PICERNO	PZ	'01458080767
93	112026	.	DE ROSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LAURIA	PZ	'01419970767

N.	rea	ultimo bilancio	ragione Sociale	comune	prv	c fiscale
94	45532	.	LA NUOVA AUTOTRASPORTI	POTENZA	PZ	'00116730763
95	49176	.	SOC.COOP.AGRICOLA UNIONE A R.L.	FORENZA	PZ	'00219630761
96	57273	.	BASILICATA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS	POTENZA	PZ	'00512610767
97	58384	.	LA NUOVA LUCANIA	POTENZA	PZ	'96001350766
98	58385	.	SOC.COOP.VINEOLA CONFEZIONI A.R.L.	PIGNOLA	PZ	'00544100761
99	62493	30/07/1999	ERMES LIBRARIA SOC.COOP.A.R.L.	POTENZA	PZ	'00716950761
100	62758	.	AGRITUR S.R.L.	VIGGIANELLO	PZ	'00745670760
101	63276	.	SOC.COOP.AGRICOLA SANT'ELIA A.R.L.	MASCHITO	PZ	'95000350769
102	63636	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GIUGNO A.R.L.	MELFI	PZ	'00774570766
103	64736	.	BILITA' LIMITATA	POTENZA	PZ	'00788420768
104	64869	.	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA S.VALENTINO A.R.L.	POTENZA	PZ	'96005300767
105	67216	.	AGRITOUR BASILICATA	AVIGLIANO	PZ	'00839920766
106	67276	.	I CORRIERI DEL POTENTINO	POTENZA	PZ	'00807920764
107	67467	21/07/1999	COOP. MELANDRO SOC. COOP. A.R.L.	POTENZA	PZ	'96002700761
108	67592	.	QUADRIFOGLIO	RAPOLLA	PZ	'00854970761
109	69179	.	IL GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	'00893910760
110	69716	.	BASSO MELANDRO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	VIETRI DI POTENZA	PZ	'00902820760
111	70720	.	COOPERATIVA SERVIZI PICERNO	PICERNO	PZ	'00916150766
112	71256	.	CORIGLIANO	VENOSA	PZ	'00929920767
113	71637	26/06/1998	IL GIARDINO	FILIANO	PZ	'00930610761
114	72544	.	COOPERATIVA S. D'AMELIO	SANT'ANDREA	PZ	'00954630760
115	72963	.	COOPERATIVA DECOR SUD A R.L.	LAGONEGRO	PZ	'00975040767
116	73260	.	4 F SOC. COOP. A R.L.	BANZI	PZ	'00979750767
117	73561	.	ENOTRIA SOC.COOP. A R.L.	LAVELLO	PZ	'00975850769
118	74262	.	BELVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENOSA	PZ	'00990580763
119	74268	.	LIMITATA	POTENZA	PZ	'96010350765
120	75619	.	ANDROMEDA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OPPIDO LUCANO	PZ	'01031690769
121	75650	.	CASSA MUTUA DI BASILICATA SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	PZ	'01013180763
122	75934	.	SOCIETA' COOPERATIVA IL QUARTETTO ARL	POTENZA	PZ	'01035980760
123	76333	.	GENERAL SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	POTENZA	PZ	'01033650761
124	76668	29/03/1999	SOC. COOP. EDIL. GREEN VILLAGE A R.L.	BANZI	PZ	'01043890761
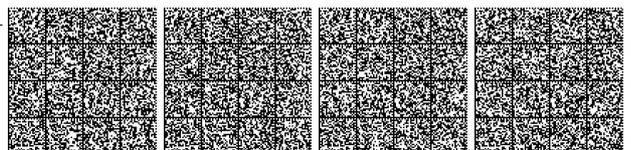
N.	rea	ultimo bilancio	ragione Sociale	comune	prv	c fiscale
125	76776	29/10/1999	PROGETTO INTELLEGO SOC. COOP. A.R.L.	VIETRI DI POTENZA	PZ	'01054660764
126	76838	.	COOPOLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	'01052620760
127	77350	.	COOPERATIVA 5 SETTEMBRE A.R.L.	LATRONICO	PZ	'01062820764
128	78367	.	ACCADEMIA FILARMONICA A.F.P. - SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	PZ	'01066700764
129	78745	.	DOUBLE TROUBLE SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	PZ	'01090760768
130	78913	.	CALMEZ - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LAURIA	PZ	'01088690761
131	79253	.	TETITEX CONSORZIO - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OPPIDO LUCANO	PZ	'01099560763
132	79536	.	G.P. GRANDI PROGETTI FORMAZIONE SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	PZ	'01109070761
133	79912	.	COOPERATIVA LAVELLESE C.S.M.M. A R.L.	LAVELLO	PZ	'01112930761
134	80777	.	SOCIETA' COOPERATIVA S. NICOLA A R.L.	VIETRI DI POTENZA	PZ	'01130020769
135	81091	.	LA NUOVA MASSAIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	LAVELLO	PZ	'01135170767
136	83054	.	SILICATA CONS.AGRITUR - SOCIETA' CO	POTENZA	PZ	'01162660763
137	84010	.	MARTINELLI SOC. COOP. A.R.L.	POTENZA	PZ	'01036430765
138	109561	.	CONSORZIO CO.GE.I. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FILIANO	PZ	'01434590764
139	110410	.	LUCANIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	PZ	'01446500769
140	110516	.	ELETTRA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	RIONERO IN VULTURE	PZ	'01436190761
141	110678	.	LIMITATA	FILIANO	PZ	'01451170763
142	111254	.	EUROCONF - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIONERO IN VULTURE	PZ	'01439470764
143	111257	.	NUMISTRUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MURO LUCANO	PZ	'01461290767
144	111282	.	M.G.F. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATRONICO	PZ	'01459400766
145	112623	.	EDIZIONI ORSOLEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ARCANGELO	PZ	'01482650767
146	117401	.	PRIMARY CARE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POTENZA	PZ	'01551190760
147	57858	.	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.BIAGIO	RAPOLLA	PZ	'00525280764
148	112367	.	ECO TRANSIT SERVIZI ECOLOGICI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRAGALLA	PZ	'01479180760

11A00126

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Corresponsione di un bonus di ammontare fisso per l'acquisto, da parte dei piccoli comuni e delle unioni di comuni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa «Mettiamoci la faccia».

Si comunica che, con provvedimento del 23 dicembre 2010, è stata prorogata al 30 giugno 2011 la durata dell'avviso per la corresponsione di un bonus di ammontare fisso, per l'acquisto, da parte dei piccoli comuni, sul mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa «Mettiamoci la faccia» del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica www.innovazionepa.it/dit, nonché sui siti www.qualitapa.gov.it, www.anci.it e www.acquistinretepa.it

10A15772

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Sociale Servizi Educativi Isontini – Soc. Coop.», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Can deliberazione n. 2558 d.d. 10 dicembre 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la «Cooperativa Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop.» con sede in Gorizia, costituita il 21 luglio 1988, per rogito notaio dott. Massimo Papero di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, via Nizza n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A15659

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-005) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
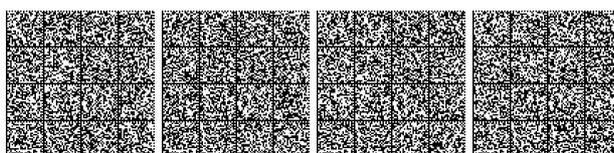
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.